



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

503^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 16 febbraio 2011

Presidenza del vice presidente Nania,
indi del presidente Schifani
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-58
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	59-104
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	105-118

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2518) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Relazione orale)*

Approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie:*

MASCITELLI (IdV)	2
VIESPOLI (FLI)	4
MILANA (Misto-ApI)	7
GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE)	9, 10
VACCARI (LNP)	11
LEGNINI (PD)	14
AZZOLLINI (PdL)	17

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	20
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE	Pag. 20, 21, 23
MENARDI (FLI)	20
Votazione nominale con appello	21

Discussione:

(2537) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

BETTAMIO (PdL), relatore	24
--------------------------------	----

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	26
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2537:

PRESIDENTE	26, 30, 31 e passim
GAMBA (PdL), relatore	26, 50, 53
PEGORER (PD)	30
* DEL VECCHIO (PD)	31
AMATI (PD)	34
DI GIOVAN PAOLO (PD)	36, 53
PERDUCA (PD)	38
NEGRI (PD)	39
CONTINI (FLI)	41
CAFORIO (IdV)	44
FILIPPI Alberto (LNP)	47
CABRAS (PD)	48
CARRARA (PdL)	49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

SUL 10° ANNIVERSARIO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DELLA MINORANZA SLOVENA		Proposte di modifica avanzate dalla Commissione bilancio all'emendamento 1.900 e recepite dal Governo	Pag. 88
BLAZINA (<i>PD</i>)	Pag. 55	Articolo 1 del disegno di legge di conversione	90
SULL'INSERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SISTEMA BANCARIO NEL DISEGNO DI LEGGE N. 2518		Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
PRESIDENTE	56, 57	Articoli	90
LANNUTTI (<i>IdV</i>)	56, 57	<i>ALLEGATO B</i>	
SULLA LIBERAZIONE DI ATTIVISTI PER I DIRITTI UMANI IN MAURITANIA		CONGEDI E MISSIONI	105
PERDUCA (<i>PD</i>)	57	DISEGNI DI LEGGE	
SULLA VOTAZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA		Annunzio di presentazione	105
PRESIDENTE	58	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
SANCIU (<i>PdL</i>)	58	Apposizione di nuove firme a interrogazioni .	105
<i>ALLEGATO A</i>		Annunzio di risposte scritte a interrogazioni .	105
DISEGNO DI LEGGE N. 2518		Mozioni	106
Emendamento 1.900 (testo corretto)	59	Interrogazioni	107
Correzioni di mero contenuto formale apportate dal Governo all'emendamento 1.900 . . .	87	Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	108
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,09 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Relazione orale)

Approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MASCITELLI (*IdV*). L'ennesima questione di fiducia non può mascherare lo stallo di un Governo che dispone di una maggioranza cementata unicamente dall'interesse a sopravvivere e ad evitare le elezioni. Il voto dei cittadini consentirebbe invece di mettere fine allo scontro istituzionale in atto e di ripristinare quelle condizioni di rispetto della legalità e della morale pubblica che costituiscono il presupposto di un'autentica democrazia. Il provvedimento in discussione non stanziava risorse aggiuntive per la crescita e per il sostegno alle famiglie ma si limita a riallocare quelle esistenti, riducendo peraltro o addirittura azzerando il fondo per le politiche sociali, il fondo per la famiglia e il fondo per i non autosufficienti. Incapace di affrontare la recessione, che inizia a colpire anche le Regioni settentrionali, e incapace di investire sull'innovazione e sulla conoscenza, il Governo si preoccupa invece di tutelare gli interessi di gruppi oligopolistici, delle banche e di Bancoposta, mentre i costi della crisi vengono scaricati sul lavoro dipendente, sui precari e sui piccoli imprenditori. Il mille proroghe contraddice le annunciate riforme fiscali e federali, prevede nuove imposte a livello locale, e non contiene misure per il Sud. Si tratta evidentemente di una manovra diversiva, che tenta di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dai problemi giudiziari e sentimentali del Presidente del Consiglio. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

VIESPOLI (*FLI*). Pur dando atto alla maggioranza di essersi aperta ad un confronto positivo in Commissione, il Gruppo negherà il voto di fiducia su un provvedimento che non condivide. Ancora una volta si è perduta un'occasione per varare una manovra di politica economica capace, attraverso la lotta agli sprechi e gli investimenti in infrastrutture e ricerca, di coniugare rigore e sviluppo e di accompagnare i segnali di ripresa con misure di sostegno alle famiglie e alle imprese. La modifica dell'articolo 41 della Costituzione può dispiegare effetti solo nel lungo periodo, mentre il Paese ha bisogno di interventi immediati. La dichiarazione odierna del ministro Tremonti, che ha sottolineato la necessità di negoziare in sede europea interventi a favore del Sud, è condivisibile, ma si tratta dell'ennesimo rinvio: occorre piuttosto dare vita immediatamente ad una confe-

renza capace di raccordare in un progetto comune livelli istituzionali e forze sociali. È necessario porre fini ai contrasti tra poteri dello Stato che rischiano di provocare una crisi di sistema e ripristinare un clima di normalità istituzionale che agevoli un confronto politico alto e responsabile nell'interesse della nazione. Piuttosto che rincorrere una maggioranza meramente aritmetica, il Governo prenda atto della chiusura di un ciclo politico: le elezioni possono rappresentare la scossa politica e morale di cui il Paese ha bisogno. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

MILANA (*Misto-ApI*). Sebbene l'opinione pubblica italiana e internazionale guardi con sbigottimento alle vicissitudini giudiziarie del Presidente del Consiglio, il cui consenso nel Paese si è ormai sensibilmente ridotto, il Governo chiede al Senato l'ennesimo voto di fiducia, che Alleanza per l'Italia non concederà. È invece necessario che il Premier rassegni le dimissioni per sottoporsi al processo come qualsiasi cittadino, anteponendo gli interessi del Paese alle proprie convenienze. Il disegno di legge non contiene alcun sostegno concreto per il Sud, premia l'abusivismo edilizio, nega nuove risorse per il comparto della cultura e crea disparità tra le fondazioni lirico-sinfoniche favorendo quelle del Nord Italia. La maggioranza non ha voluto accogliere alcune virtuose proposte dell'opposizione che avrebbe consentito di sostenere l'industria cinematografica italiana senza aumentare il costo del biglietto, adottando il sistema di finanziamento vigente in Francia. In un contesto di crisi economica, infine, desta stupore la norma che dispone l'aumento del numero degli assessori per i Comuni più grandi, deciso al solo scopo di risolvere i problemi politici interni alla Giunta capitolina. (*Applausi dal Gruppo Misto-ApI e del senatore Giaretta*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Pur apprezzando lo stanziamento di nuove risorse per i territori colpiti da calamità naturali, il Gruppo non condivide il disegno di legge, inadeguato a fronteggiare i problemi del Paese e profondamente disomogeneo. Insieme a numerose proroghe derivanti dall'inerzia del Governo, come quella relativa la professione intramuraria all'interno degli ospedali, esso contiene infatti anche leggi di sistema, riguardanti gli istituti di credito e la società Poste italiane. Esso riflette dunque un modo criticabile di legiferare e di governare: per ottenere una vera semplificazione normativa, piuttosto che limitarsi ad abrogare leggi che non hanno più alcuna incidenza sull'ordinamento, occorre proporre uno modo nuovo di legiferare, coerente con le proposte formulate dallo stesso centrodestra, che però non sono mai stati messe in atto. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE*)

Presidenza del presidente SCHIFANI

VACCARI (*LNP*). La Lega Nord, interessata ai concreti atti di governo e ai fatti privati che riempiono le pagine dei giornali, voterà convintamente la fiducia all'Esecutivo. Il disegno di legge contiene disposizioni importanti, come il finanziamento dei progetti di perequazione tra le Province di Trento e Bolzano e i Comuni confinanti, le autorizzazioni di spesa per i territori colpiti da eventi alluvionali, le nuove risorse per la realizzazione di infrastrutture portuali, l'esclusione del pagamento del contributo unificato per le controversie di lavoro fino a tutto il 2011, la proroga dell'attività commissariale dell'Agenzia Torino 2006, il finanziamento della gestione governativa della navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como e lo stanziamento in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di Milano e di Verona. La proroga del termine di efficacia delle graduatorie del personale docente, che fa seguito alla dichiarazione di incostituzionalità della norma sull'inserimento in coda alla graduatoria dei docenti provenienti da un'altra provincia, viene incontro alle esigenze della scuola e dei territori. Di grande importanza sono inoltre l'ulteriore sospensione dei pagamenti in materia di quote latte, le modifiche al patto di stabilità concordate con gli enti territoriali, la norma che consentirà a Regioni ed enti locali di assicurare la copertura integrale dei costi attinenti al ciclo dei rifiuti mediante aumenti dell'imposizione tributaria e le misure in favore degli operatori delle Forze dell'ordine e della sicurezza. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LEGNINI (*PD*). Il Partito Democratico non concederà la fiducia su questo ennesimo decreto *omnibus*, che rappresenta uno svilimento per il Parlamento e, al contempo, la prova che il Governo è ormai giunto al capolinea. È stato comunque apprezzabile che la Presidenza del Senato abbia garantito il rispetto della prassi secondo la quale il testo su cui il Governo pone la fiducia non può differire sostanzialmente da quanto approvato dalle Commissioni parlamentari. Il provvedimento non reca gli interventi di cui il Paese ha bisogno per affrontare la grave situazione economico-finanziaria, la crisi occupazionale e il preoccupante stato dei conti pubblici; contiene invece un gran numero di misure impresentabili e non condivisibili, la maggior parte delle quali di natura clientelare, aggiunte nel corso dell'esame del testo in Senato. Inaccettabili sono le norme che prevedono la delegificazione dell'ulteriore proroga di termini e quelle che aumentano la pressione fiscale, introducendo la tassa sul biglietto del cinema o prevedendo un aumento delle addizionali e delle accise nei territori colpiti da calamità naturali, che non solo contraddicono uno slogan continuamente ripetuto dal Presidente del Consiglio, ma sono contrarie ai principi di solidarietà territoriale e di proporzionalità

contributiva. Impresentabili sono le norme imposte dalla Lega Nord relative alle quote latte e alle graduatorie scolastiche provinciali. Infine, le misure relative al rafforzamento del sistema bancario dimostrano che il settore non è così solido come il Governo voleva far credere in passato. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

AZZOLLINI (*PdL*). L'*iter* parlamentare del decreto-legge ha costituito un apprezzabile momento di confronto e di collaborazione tra maggioranza, opposizione e Governo; è inoltre positivo il fatto che il maxiemendamento presentato dal Governo non contenga altre norme oltre a quelle che sono state discusse ed approvate dalle Commissioni riunite. Ingiuste appaiono le critiche mosse dall'opposizione: il preteso *vulnus* rappresentato dalla possibilità di prorogare dei termini di legge attraverso dei decreti governativi è stato ampiamente sanato dalla previsione di un interessamento delle Commissioni parlamentari sia sotto il profilo del merito che sotto quello finanziario, mentre il principio di solidarietà tra i diversi territori è sancito dall'adozione di misure volte a sostenere le aree colpite da calamità naturali su tutto il territorio nazionale. Anche le istanze provenienti dall'editoria locale televisiva e dai giornali hanno trovato risposte significative, mentre le norme relative al sistema bancario sono volte a porre per tempo il problema dell'adeguamento ai vincoli di Basilea 3. È ferma intenzione del Governo, infine, cercare di risolvere il problema del precariato nella pubblica amministrazione; va tuttavia sottolineato come tale problema sia stato creato dai Governi di centrosinistra, che hanno proceduto al reclutamento nel settore pubblico senza passare attraverso le procedure concorsuali, come previsto dalla Costituzione. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni.*)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti del liceo linguistico «Alessandro Manzoni» di Varese, presenti nelle tribune. (*Applausi.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518 e della questione di fiducia

MENARDI (*FLI*). Annuncia che non parteciperà al voto, in dissenso dal Gruppo, ritenendo importante guardare all'interesse nazionale nell'approvazione di un provvedimento urgente. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP.*)

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.900 (testo corretto), intera-

mente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge n. 225, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Restano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 225.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per organizzare il prosieguo dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 11,09, è ripresa alle ore 11,16.

Presidenza della vice presidente BONINO

Discussione del disegno di legge:

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

BETTAMIO, *relatore*. Il provvedimento proroga per i primi sei mesi del 2011 le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alle missioni internazionali. L'entità complessiva dei finanziamenti è in linea con gli stanziamenti del secondo semestre del 2010 e viene confermato il rapporto tra le quote destinate alla ricostruzione civile e quelle recanti la copertura finanziaria delle operazioni militari. Il decreto-legge conferma il ruolo che l'Italia vuole continuare a svolgere sullo scenario internazionale, assicurando risorse e uomini per numerose missioni che hanno principalmente compiti di assistenza umanitaria alle popolazioni, di ricostruzione in aree devastate dai conflitti, di sostegno alle istituzioni locali, ma anche di crescita culturale e sociale. Nel provvedimento sono state introdotte dalla Camera dei deputati disposizioni di carattere tecnico-amministrativo volte a garantire l'effettiva disponibilità delle risorse assegnate alle operazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media «Giacomo Matteotti» di Aprilia, in provincia di Latina, presenti nelle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2537

GAMBA, *relatore*. I provvedimenti di proroga della partecipazione alle missioni internazionali costituiscono occasioni di verifica periodica degli orientamenti del Governo in ordine ad uno degli strumenti più importanti della politica estera dell'Italia: per questa ragione, la definizione, di una legge quadro sulle missioni internazionali, da più parti auspicata, non dovrebbe comunque precludere il periodico confronto parlamentare tanto sulle compatibilità finanziarie quanto sugli obiettivi di fondo della partecipazione italiana a tali operazioni. A parte le disposizioni specificamente riferite alle singole missioni, che, tra l'altro, vedono un incremento dell'impegno sullo scenario afgano ed una partecipazione rilevante al contrasto della pirateria nell'Oceano Indiano, il provvedimento prevede uno stanziamento specifico per il mantenimento del dispositivo operativo dell'Agenzia di informazione e sicurezza estera, al fine di rafforzare il sistema di *intelligence* posto a presidio della sicurezza dei contingenti italiani. La Camera ha inoltre introdotto una disposizione che semplifica le procedure per l'ottenimento di indennizzi al personale militare e civile che, a seguito della partecipazione a missioni o alla presenza in luoghi e siti dove si riscontrino particolari forme di esposizione al rischio, abbia contratto gravi infermità o patologie. In attesa che si concluda l'*iter* parlamentare del disegno di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice penale militare che tenga conto della peculiare natura degli interventi di militari italiani nelle missioni umanitarie internazionali, all'articolo 6 vengono poi reiterate norme in materia penale cristallizzate nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni stesse. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEGORER (*PD*). Nel corso dell'esame dei decreti-legge di proroga delle missioni internazionali ci si limita a fissare l'entità delle risorse ad esse destinate, a stabilire norme di carattere organizzativo e a discutere della missione che preoccupa maggiormente l'opinione pubblica. Per questo è giunto il momento di abbandonare la prassi della decretazione d'urgenza e di definire un nuovo strumento in grado di offrire un'organica disciplina giuridica delle missioni internazionali, con l'obiettivo di ridare al Parlamento la possibilità di discutere della politica estera con la necessaria profondità. La procedura attualmente adottata non consente infatti di avere una visione d'insieme dell'impegno internazionale dell'Italia; ad esempio, non si chiariscono le ragioni della riduzione della presenza militare in Libano e nei Balcani, cui peraltro non corrisponde una più accentuata iniziativa sul fronte della cooperazione. Va infine stigmatizzata la riduzione dell'incidenza della componente relativa alla cooperazione allo sviluppo, che invece rappresenta un elemento imprescindibile per la riuscita delle operazioni in cui l'Italia è impegnata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DEL VECCHIO (*PD*). La conversione del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali rappresenta un'occasione per valutare caratteri e obiettivi dell'impegno italiano in un contesto internazionale oggi caratterizzato dalla lotta per la democrazia in numerosi Paesi del mondo arabo. Considerata la rilevanza del tema, il provvedimento meriterebbe quindi una discussione più approfondita. È utile ricordare che le missioni cui l'Italia prende parte trovano legittimazione in un mandato dell'ONU e nella previsione costituzionale che auspica la partecipazione a organismi internazionali con obiettivi di pacificazione e di stabilizzazione. Quanto alla prosecuzione dell'impegno italiano nelle singole missioni, la valutazione non può dipendere dall'intensità del conflitto ma deve misurarsi con gli obiettivi da raggiungere. La situazione del Libano, ad esempio, richiede una continua azione equilibratrice; le minacce che gravano sui luoghi di culto serbi sconsigliano una riduzione del contingente nel Kosovo. In Afghanistan, oltre ad una maggiore presenza sul territorio, è richiesta una più incisiva azione a sostegno della popolazione, attraverso la lotta alla corruzione e il coinvolgimento politico dei Paesi limitrofi nella soluzione della crisi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

AMATI (*PD*). A beneficio dell'informazione dell'Assemblea, che è premessa di ogni democrazia, ricorda i contenuti della risoluzione approvata lo scorso mese di dicembre dal Parlamento europeo, che ha auspicato una nuova strategia in Afghanistan. Il conflitto militare con i talebani è in una situazione di stallo e non si intravede una soluzione certa; la prossima estate gli Stati Uniti inizieranno a ritirare le truppe, ma il Governo afgano non offre ancora garanzie sufficienti sotto il profilo della sicurezza e delle tutele giuridiche. La lotta alla corruzione dovrebbe essere un impegno prioritario della missione internazionale, visto che i finanziamenti di ISAF finiscono anche nelle mani dei ribelli. Occorre dunque prendere atto del fallimento dell'impostazione fin qui seguita e aprire un negoziato che conduca alla formazione di un Governo di unità nazionale capace di garantire le libertà e i diritti fondamentali e la crescita sociale e culturale del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Illustra gli ordini del giorno G100, G101 e G102 che impegnano il Governo a seguire con più attenzione l'attività parlamentare per definire un quadro giuridico unitario e assicurare alle missioni internazionali una disciplina organica e stabile; a riferire su risultati e ipotesi di durata delle singole missioni, al fine di garantire un adeguato dibattito parlamentare; a promuovere un confronto con i Paesi alleati presenti in Afghanistan per valutare le condizioni di una *exit strategy*, da sottoporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il fatto che soltanto il quattro per cento delle risorse stanziare dal decreto-legge siano destinate alla cooperazione evidenzia lo squilibrio di fondo di queste missioni, che costituisce il principale fattore di rischio di un loro insuccesso. Le missioni internazionali trovano legittimazione nel combinato disposto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, che coniugano sapientemente uto-

pia e realismo politico. La condanna della guerra in quanto rottura della comunità umana originaria è una delle ragioni della superiorità morale della democrazia: compito della politica è garantire, a partire da condizioni date, una via d'uscita al vicolo cieco del conflitto armato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PERDUCA (*PD*). L'articolo 4, comma 23, stanziava ingenti risorse per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dall'Italia al Governo libico, in esecuzione di accordi di cooperazione per fronteggiare l'immigrazione. È auspicabile che i contribuenti italiani non siano chiamati a finanziare le forze di polizia di un regime che reprime il dissenso e che il Governo non nutra illusioni sulla possibilità di stabilizzare l'Africa mediterranea attraverso l'esportazione del modello libico. Nonostante le assicurazioni fornite dal relatore Bettamio, è legittimo dubitare dell'esistenza di un rapporto equilibrato tra interventi militari e civili; in ogni caso, alla luce dei risultati ottenuti i fondi spesi per l'Unione per il Mediterraneo, per il Tribunale speciale per il Libano e per i Servizi segreti avrebbero potuto avere più utile destinazione. Con riferimento alla situazione in Afghanistan, infine, se non si addiviene ad una soluzione realistica del problema dell'oppio, che ne consenta la produzione e la commercializzazione a fini medici e scientifici, non vi è possibilità di stabilizzazione. (*Applausi del senatore Scanu*).

NEGRI (*PD*). Essendo tra i Paesi che contribuiscono maggiormente alle missioni internazionali, l'Italia ha una grande responsabilità politica: è perciò paradossale che la discussione sul rifinanziamento sia strozzata dalla procedura della decretazione d'urgenza. Tra gli interventi civili e quelli militari si sta sviluppando un terzo genere di interventi: le azioni militari non di guerra. Mentre l'ONU cerca di monitorare il loro rapporto, l'Italia non riesce a trovare un equilibrio tra cooperazione politico-diplomatica e uso della forza militare. L'esperienza sul campo dei militari italiani impiegati in Afghanistan evidenzia invece la necessità di potenziare la cooperazione economica e civile e di rafforzare gli interventi a favore della popolazione, come indicato anche dal presidente Obama. Occorre inoltre condensare le strutture di comando ed apprestare maggiori garanzie di sicurezza per i militari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CONTINI (*FLI*). Il personale diplomatico, civile e militare che opera in diverse aree del mondo a tutela delle popolazioni civili, degli interessi del Paese, dell'Unione europea e della comunità internazionale, tiene alto il prestigio dell'Italia nel mondo. Meritano perciò apprezzamento le modifiche del provvedimento che mirano a garantire tutele economiche e giuridiche più adeguate, con particolare riguardo al tema degli indennizzi e alla non punibilità di militari che usino la forza in conformità alle regole di ingaggio e agli ordini impartiti. Condivide la necessità di definire un quadro normativo per le missioni internazionali per superare lo strumento della proroga semestrale, che impedisce una discussione approfondita in

Parlamento e non consente un'adeguata programmazione degli interventi. Non condivide invece la decisione di ridurre la presenza militare in Bosnia e in Kosovo. Poiché l'elenco dei Paesi destinatari di interventi di cooperazione a sostegno della pace e della stabilizzazione è destinato ad allargarsi a causa della crisi del Mediterraneo, è da ritenersi insufficiente lo stanziamento a copertura dell'articolo 2. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Cantoni*).

CAFORIO (*IdV*). Ritenendo necessario approvare un provvedimento che disciplini in maniera organica le missioni all'estero, il trattamento economico e normativo dei militari che vi partecipano e i conseguenti profili amministrativi, voterà contro il decreto di proroga semestrale delle cosiddette missioni di pace. Il provvedimento stanziava infatti, per la cooperazione allo sviluppo, una cifra sensibilmente inferiore a quella disposta per il primo semestre dell'anno passato, mentre la metà delle risorse complessive sono destinate alla missione in Afghanistan. Nonostante il forte impegno militare e l'elevato numero di vittime, non si registrano progressi nella stabilizzazione dell'area, né miglioramenti significativi nella vita della popolazione afgana, che andrebbe invece aiutata attraverso programmi di ricostruzione economico-sociale. Al contrario, appare inadeguato l'impegno finanziario nelle altre aree in cui sono impiegati i contingenti italiani, nonostante si tratti di scenari molto complessi, come quello somalo. Vanno infine criticati gli stanziamenti destinati ad istituti come il Segretariato permanente dell'iniziativa adriatico-ionica o il Comitato atlantico italiano, la cui attività non fa registrare alcun risultato significativo. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FILIPPI Alberto (*LNP*). Condivide l'auspicio di superare la pratica dei decreti semestrali per affrontare l'importante tema della proroga delle missioni internazionali attraverso un disegno di legge annuale. Dal momento che il decreto-legge è prossimo alla scadenza, la Lega Nord ha deciso di non presentare emendamenti ed ordini del giorno, nonostante le criticità emerse nel corso dell'esame in Commissione, che verranno enunciate anche in sede di dichiarazione di voto finale. Va ricordato con rispetto l'estremo sacrificio di numerosi militari italiani e apprezzato l'impegno del Paese nelle missioni internazionali, volto a stabilizzare le aree di crisi, a prevenire i pericoli di natura terroristica e ad aiutare le popolazioni. Sono dunque particolarmente coerenti con lo spirito delle missioni il sostegno alle iniziative dirette a contrastare le mutilazioni genitali femminili e l'opera di sminamento dei territori. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

CABRAS (*PD*). A più di dieci anni di distanza dal primo decreto di finanziamento delle missioni internazionali emerge chiaramente la necessità di intavolare una discussione analitica sulla politica estera e sui cambiamenti globali che sono nel frattempo intervenuti, per modificare di conseguenza la presenza italiana negli scenari internazionali e il ruolo nelle

sedi multilaterali. Non si può non considerare infatti il mutamento della politica statunitense dopo l'elezione del presidente Obama, la diminuzione del *budget* militare americano in seguito alla crisi globale e i movimenti che, nel mondo arabo, stanno reclamando istituzioni democratiche in modo pacifico e senza sentimenti di ostilità nei confronti dell'Occidente. A testimonianza del rischio di una riduzione del ruolo internazionale dell'Italia, va infine segnalato che, dopo una lunga tradizione che ha visto assegnare ad un italiano la funzione di vicesegretario vicario della NATO, tale carica verrà ora ricoperta da un americano. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARRARA (*PdL*). Per migliorare la già positiva gestione delle missioni internazionali, è necessario concentrarsi sulla loro selezione e gestione politica, sull'addestramento e l'equipaggiamento del personale, sulla coerenza tra iniziativa diplomatica e azione militare, sull'entità degli investimenti e sulla proporzione tra spese militari e spese civili. Occorre inoltre prevedere una procedura parlamentare che consenta una valutazione razionale della partecipazione ad un'operazione militare, valorizzando anche il ruolo delle Commissioni, e individuare un meccanismo di finanziamento su base annuale. È inoltre necessaria una chiara indicazione del costo delle missioni e una migliore comunicazione con l'opinione pubblica. Sarebbe infine utile aumentare le risorse a disposizione delle Forze armate per l'addestramento del personale e per la manutenzione degli armamenti e dei mezzi di trasporto, mentre l'acquisizione degli equipaggiamenti dovrebbe rispondere a criteri precisi, che tengano conto del rapporto tra costi ed efficacia. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Contini*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GAMBA, *relatore*. Durante la discussione è stato lamentato lo scarso impegno finanziario in favore delle attività di cooperazione allo sviluppo, ma non può essere dimenticato che la crisi economica rende più difficile il reperimento di risorse economiche e che l'impegno del personale militare è volto anche alla messa in sicurezza e alla ricostruzione dei territori, traducendosi pertanto in un aiuto concreto alle popolazioni. Condivide l'esigenza di approvare un disegno di legge quadro sulle missioni internazionali, che è già all'esame della Camera dei deputati, ma ritiene comunque inevitabile il periodico rifinanziamento delle missioni, che potrà continuare ad avere cadenza semestrale. Le vedette prestate al Governo libico per il controllo dell'emigrazione non potranno essere utilizzate per il contrasto delle insurrezioni civili, mentre va considerato ingeneroso il giudizio del senatore Perduca sul lavoro dell'*intelligence* italiana in difesa dei contingenti italiani. Le missioni internazionali di pace, per la loro finalità di prevenzione, sono pienamente coerenti con il dettato costituzionale e il

Parlamento, che pure potrà trovare lo spazio per un utile dibattito sui rilevanti cambiamenti citati dal senatore Cabras, deve ora interrogarsi sull'adeguatezza dell'impegno militare e civile dell'Italia nelle missioni all'estero. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

COSSIGA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta pomeridiana.

Sul 10° anniversario dell'approvazione della legge sulla tutela della minoranza slovena

BLAZINA (*PD*). La legge n. 38 del 2001 ha svolto un ruolo estremamente importante nel consentire l'integrazione e la partecipazione della minoranza slovena residente in Friuli-Venezia Giulia ed ha contribuito all'instaurarsi di un clima positivo nei rapporti tra Italia e Slovenia. È auspicabile che il Governo si adoperi affinché trovino piena applicazione anche le parti della legge tuttora inattuata.

Sull'inserimento delle disposizioni concernenti il sistema bancario nel disegno di legge n. 2518

LANNUTTI (*IdV*). Esprime la propria netta contrarietà per l'inserimento, nel disegno di legge n. 2518 di una norma volta a tutelare gli interessi delle banche a danno dei consumatori e dei risparmiatori, in contrasto peraltro con una recente sentenza della Corte di cassazione. Si è trattato di una forzatura regolamentare, in quanto tale norma è estranea all'oggetto del decreto-legge e sarà sicuramente sottoposta al giudizio di legittimità di fronte alla Corte costituzionale. (*Applausi del senatore Pedica*).

Sulla liberazione di attivisti per i diritti umani in Mauritania

PERDUCA (*PD*). Ringrazia il Governo per aver risposto in forma scritta a due interrogazioni e per essersi impegnato per la liberazione di due attivisti per i diritti umani che erano stati arrestati in Mauritania. Auspica che prosegua l'impegno italiano volto a favorire il rispetto dei diritti umani in quella regione.

Sulla votazione della questione di fiducia

SANCIU (*PdL*). Comunica di non aver potuto prendere parte alla votazione della questione di fiducia e che il suo voto sarebbe stato favorevole. (*Applausi del senatore Santini*).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,27.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,06*).
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,09*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Relazione orale) (ore 9,09)

Approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2518.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione della questione di fiducia.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Sottosegretario, siamo alla trentaduesima, o forse trentacinquesima, questione di fiducia – abbiamo perso anche il conto – e dalle vicende di queste ultime settimane, di questi ultimi giorni è ormai chiaro a tutti che non basteranno uno, dieci, cento decreti milleproroghe a salvare questo Governo e questa maggioranza dalla confusione, dal vuoto, dall'accavallamento di annunci, di proclami, di scelte sbagliate che avete voluto propinare agli italiani in questi ultimi tre anni. Non basterà certamente aver titolato questo decreto, in un'ennesima presa in giro, «proroga di interventi urgenti a sostegno delle imprese e delle famiglie» quando in esso – il Sottosegretario lo sa bene – non troviamo un solo euro aggiuntivo per questi interventi, non una sola risorsa in più, ma solo uno spostamento di poste di bilancio, una diversa allocazione delle risorse stesse, un gioco delle tre carte.

Nel nostro Paese, con un milione di persone senza lavoro ed in cassa integrazione, il dato della spesa complessiva per gli ammortizzatori sociali continua ad essere sconcertante. Rispetto al suo PIL, l'Italia spende circa la metà degli altri Paesi europei: meno della Germania, della Francia, del Belgio e siamo agli ultimi posti, insieme alla Grecia e alla Bulgaria. Nelle azioni di aiuto alle famiglie viene confermato anche con questo decreto un panorama desolante, con il Fondo nazionale delle politiche sociali ridotto di un terzo, il Fondo per la famiglia passato a pochi milioni, il Fondo per la non autosufficienza quasi azzerato. Si potrà dire, come dirà certamente qualcuno della maggioranza, che non era questo provvedimento lo strumento, né era questo il momento per affrontare tali questioni. Lo è stato però, come avete dimostrato, come ha dimostrato questa maggioranza, per

affrontare invece il problema delle quote-latte, dell'abusivismo edilizio in Campania, dell'aumento degli assessori per il sindaco Alemanno, degli interessi degli oligopoli televisivi, del BancoPosta, degli interessi del sistema bancario.

La questione di fondo a cui siamo arrivati, e con cui ora voi della maggioranza siete costretti a confrontarvi, è che il controllo del bilancio pubblico, che pure è cosa importante, poteva e doveva essere affrontato in un modo diverso e sicuramente più equo. Voi avete scelto la strada più facile: avete rinnegato le riforme promesse, non siete stati capaci di investire sul futuro puntando sull'istruzione e la ricerca, l'innovazione. Avete fatto pagare il conto ai lavoratori dipendenti, ai giovani precari, ai piccoli imprenditori, alle famiglie. Tagli alla cieca nei trasferimenti agli enti locali, con la conseguenza di aumenti delle tariffe per i servizi pubblici, le mense scolastiche, i trasporti, l'assistenza agli anziani. E nel frattempo, gli italiani hanno perso in media 1000 euro di reddito a testa, con una recessione che colpisce duramente non solo il Sud, ma anche le più forti Regioni del Nord-Ovest, come la Lombardia ed il Piemonte. Sono questi i dati recenti e drammatici che ci vengono forniti dall'ISTAT.

Non vediamo poi spiragli migliori con il federalismo confuso che avete cercato di imporre scavalcando il Parlamento. Si aumenta la tassazione sui fabbricati di artigiani e piccoli imprenditori, si introducono nuove imposte di scopo e di soggiorno e, al contrario, si fanno sconti fiscali, con la cedolare secca, ai grandi proprietari.

Soltanto pochi giorni fa il Governo ha fatto finta, finalmente, di accorgersi che bisogna fare qualcosa per la crescita del nostro Paese e ha annunciato l'ennesimo piano per la crescita. È sconcertante, è vergognoso constatare l'inconsistenza avvilente dei provvedimenti proposti, la stupefacente faccia tosta con la quale sono stati presentati, appena mascherati dall'imbarazzo dello stesso Ministro dell'economia, che ha pensato bene di parlare poco e di andarsene prima perché doveva prendere un treno. Sono stati ben quattro i piani casa annunciati dal giugno 2008. L'approvazione della riforma fiscale, che doveva essere epocale, era attesa entro il 2010, invece non siete stati neppure in grado di modificare l'IRAP, che resta così com'è con un'ennesima proroga contenuta in questo decreto. Da due anni e mezzo annunciate il piano per il Sud: un piano aggiornato, modificato, ripresentato e mai attuato.

Prendiamo purtroppo queste ultime dichiarazioni del Governo per quello che veramente sono, una manovra diversiva, un meschino tentativo di deviare l'attenzione dalle vicende giudiziarie e amorose, diciamo così, del Capo del Governo utilizzando i problemi economici come uno schermo, un ennesimo specchietto per le allodole.

Signor Sottosegretario, non basteranno una, dieci, cento questioni di fiducia per mascherare lo stallo politico in cui vi siete impantanati. È un Governo senza forze, senza proposte credibili, che cerca una boccata di ossigeno per rianimarsi vendendo al Paese una vecchia telepromozione fatta di chiacchiere e di inganni. È un Governo senza maggioranza. Capiamoci bene, quella maggioranza appiccaticcia che è stata raccattata, pre-

occupata soltanto – diciamo la verità fino in fondo – di completare la legislatura, di maturare la pensione ed essere ricandidata se possibile in una postazione sicura, non è una maggioranza. Altro che calciomercato! Il Parlamento è stato ridotto ad un vero e proprio mercato ortofrutticolo, dove i cavoli si possono, certo, comprare a qualsiasi prezzo, si possono anche chiamare con nomi diversi, ma sempre cavoli restano.

Il problema vero, il nodo centrale che si nasconde dietro questo scontro violento ed esasperante tra le istituzioni, a cui state costringendo ad assistere non solo gli italiani, ma l'intera comunità internazionale, che ci sta ridendo dietro, è che per voi si tratta soltanto della sopravvivenza di un Governo ormai in agonia, mentre per noi è in gioco la sopravvivenza stessa delle ragioni della nostra democrazia. Il problema dei problemi è quello della moralità pubblica come cemento della democrazia, quello della questione morale come condizione essenziale di una convivenza civile, che non si può ridurre soltanto alle vicende di un Capo di Governo che impegna il suo tempo a fuggire dai tribunali e rifuggire nei festini, ma investe invece il rapporto stesso che deve esserci tra il buon ordinamento di una società civile ed il patto stretto tra elettori ed eletti, che impone di essere nelle istituzioni, come ci ricorda la nostra Costituzione, con disciplina e onore. Onore per noi vuol dire l'impegno ad accettare le regole, quelle della giustizia, del fisco, della libertà di informazione, incluso l'obbligo – piaccia o non piaccia – di sottostare alle leggi, come e più di ogni altro normale e privato cittadino! Il problema è tutto qui: e non è poca cosa!

La strada per la crescita che il nostro Paese deve inevitabilmente perseguire, se vogliamo dare una speranza ai giovani, alle donne, ai disagi del Sud, al Nord con le sue difficoltà, passa per una grande prova di responsabilità nazionale, che per noi dell'Italia dei Valori è qualcosa di altro rispetto ad un semplice cartello elettorale. Voi, signor Sottosegretario, non avete più la credibilità, non avete la forza né il coraggio di dare una visione e un futuro al nostro Paese. Potevate farlo, ne avevate avuto il mandato, ma chi vi comanda, e che aveva responsabilità di guida di questa maggioranza, ha impiegato il suo tempo diurno e notturno in ben altre faccende.

Noi dell'Italia dei Valori crediamo sia arrivata l'ora in cui gli italiani debbano ritrovare il diritto di chiedere con le elezioni anticipate che il loro destino torni nelle loro mani. Per questo voteremo no alla fiducia. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni.*)

VIESPOLI (*FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*FLI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, i senatori De Angelis, Saia, Menardi, Germontani e Baldassarri hanno esplicitato in Commissione e in Aula le valutazioni di merito rispetto al provvedimento che è stato presentato. Lo hanno fatto con spirito proposi-

tivo, perseguendo un'attività emendativa volta a dare un contributo per migliorare il testo; lo hanno fatto anche – in particolare il senatore Baldassarri – attraverso la riproposizione di una proposta complessiva di politica economica. Cito gli interventi dei colleghi perché mi aiutano nella valutazione, nel giudizio e nella sinteticità della riflessione. Aggiungo alcune considerazioni.

La prima considerazione è di metodo. Diamo atto ai Presidenti delle due Commissioni, il senatore Azzollini e il senatore Vizzini, di aver concretizzato un metodo positivo di dibattito, di confronto, di ascolto, di apertura al contributo da parte delle opposizioni e delle minoranze per migliorare il testo. Questo ci ha consentito appunto di intervenire nel merito e di migliorare il testo, con alcuni emendamenti che sono stati accolti e positivamente valutati e considerati dal Governo e dalle due Commissioni; così sono stati apportati alcuni interventi migliorativi, a partire dall'editoria per finire ad altre importanti e significative questioni.

Tuttavia, nel merito del provvedimento riteniamo si debba sottolineare il dato che si è persa un'occasione: quella di concretizzare sul serio, fin da subito, le intenzioni, che pur si esprimono e si esplicitano, cioè quelle di passare, dopo il rigore e le scelte orientate esclusivamente alla tutela della tenuta dei conti, ad una politica economica capace di innescare meccanismi di crescita e di sviluppo tali da accompagnare i segnali di ripresa e consentire a imprese e famiglie di avere fiducia nella prospettiva di disporre di più risorse e più reddito. Francamente, aver detto no alla proposta cui facevo prima riferimento, ancora una volta ariosa, capace di affrontare con rigore, equilibrio e sostenibilità un punto di sintesi importante tra la lotta agli sprechi, tra la dimensione vera e concreta del rigore all'interno di una manovra importante e significativa caratterizzata da iniziative di crescita, ci porta ad essere contrari rispetto al provvedimento e ad esprimere un voto contrario, con il rammarico di un'occasione persa che rende poco credibile quello che è stato evidenziato e sostenuto in questi giorni da esponenti del Governo, cioè l'esigenza di dare una scossa.

La scossa certamente non arriva attraverso un'operazione di revisione costituzionale, peraltro discutibile nel metodo e nell'impostazione, perché quando si mette mano ad articoli importanti e significativi della prima parte della Costituzione non lo si fa a colpi di maggioranza, ma costruendo un consenso all'interno di una proposta più complessiva. Non si dà certo una scossa modificando un articolo della Costituzione, perché comunque, nella migliore delle ipotesi, si determinano effetti di medio e lungo periodo, mentre tutti sappiamo, e basta leggere oggi i quotidiani e lo stesso Ministro lo riconosce con chiarezza, che c'è bisogno di fare di più sul terreno della crescita, della capacità di attivare interventi e iniziative in tal senso. A questo proposito, proprio oggi il ministro Tremonti ci fa sapere che anzitutto bisogna fare di più per quanto riguarda il Mezzogiorno. Eppure sembrava che il piano per il Sud dovesse determinare chissà quale intervento e chissà quali iniziative: oggi Tremonti ci dice che in sede europea bisogna tentare di negoziare una serie di interventi in relazione alle procedure di appalto e ad eventuali aiuti di Stato, al

fine di determinare meccanismi che consentano rapidità d'intervento e che mettano in moto gli investimenti necessari per accompagnare un nuovo intervento nel Mezzogiorno.

Questo, francamente, ci pare un ulteriore elemento, seppur di condivisibile riflessione e valutazione, di rinvio rispetto alle questioni ed ai problemi. La realtà è che il Governo non riesce a determinare le condizioni per esprimere una capacità di raccordo istituzionale, dunque non riesce a realizzare una cooperazione costante dalle Regioni e con le Regioni, a partire da ciò che da tempo noi proponiamo e di cui crediamo il Mezzogiorno abbia bisogno, cioè una sorta di conferenza permanente che metta insieme soggetti istituzionali e sociali, che consenta un'implementazione delle risorse, che abbia la capacità di concentrarle, che governi costantemente le questioni ed i problemi anziché alimentare una contrapposizione costante e continua. Non facendo questo si dimostra che non si vogliono perseguire politiche tali da mettere in condizione il Paese di realizzare la svolta necessaria nell'ambito di politiche nazionali orientate in tal senso.

In attesa ed in mancanza della scossa di carattere economico si continuano però a determinare altri tipi di scosse, che rendono sempre più fragile il tessuto istituzionale, che rendono sempre più difficile il rapporto tra cittadini, politica ed istituzioni, che allargano sempre di più il fossato della credibilità tra cittadini ed istituzioni fino a prefigurare il rischio di una crisi di sistema. Di fronte a questa continua lacerazione, a questo strappo continuo, credo che occorra una svolta verso la normalità: così definirei la riflessione di Sergio Romano pubblicata oggi sul «Corriere della Sera» che, a proposito delle questioni che stiamo tutti affrontando, dello scenario dentro il quale si colloca questo dibattito, fa una sorta di richiamo alla normalità. In fondo è normalità il rapporto tra cittadino e magistratura, e quando il cittadino è Presidente del Consiglio a maggior ragione deve accettare il giudizio; è normalità il rapporto tra Governo e Parlamento. Questa sorta di svolta verso la normalità nei rapporti tra poteri e nei rapporti tra istituzioni può determinare la costruzione di un clima dentro il quale si possa recuperare un confronto alto che superi le contrapposizioni e le lacerazioni, che vada nel segno della condivisione, della responsabilità, della capacità di guardare all'interesse nazionale. È questo che si deve fare, è questo il salto di qualità indispensabile se vogliamo procedere nell'interesse di questo Paese in considerazione della grande crisi che stiamo attraversando e dell'esigenza di costruire una risposta complessiva all'altezza di tale crisi.

Allora, anziché la ricerca affannosa dell'aritmetica parlamentare, anziché questa sorta di ricerca continua della conta parlamentare, anziché questa sorta di continuo antagonismo, fino alla lacerazione e agli strappi, ci vuole l'ariosità di una grande proposta politico-istituzionale, ci vuole la grande responsabilità di indicare al Paese una prospettiva, una meta e chiamare al senso di responsabilità politico-istituzionale maggioranza ed opposizione in un grande sforzo. In assenza di ciò, se non c'è questa capacità, questa forza e questa volontà, allora si chiuda, si prenda atto del fallimento di un'esperienza, della conclusione di un ciclo e si costruiscano

le condizioni, a partire dalla sovranità popolare, per permettere a questo Paese il salto di qualità, per dare la scossa vera, morale, politico-istituzionale di cui ha bisogno. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

MILANA (*Misto-ApI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANA (*Misto-ApI*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, oggi è un giorno un po' particolare, ed è con un certo imbarazzo che prendo la parola annunciando il nostro voto contrario su un provvedimento, come quello in esame, avente ad oggetto una serie di temi specifici, che andiamo ad approvare in un periodo particolarmente grave e difficile, forse il più difficile della storia delle nostre istituzioni. Il prossimo 6 aprile il Presidente del Consiglio dovrà presentarsi di fronte ai magistrati per essere giudicato. Si tratta di una novità assoluta nella storia del nostro Paese: è la prima volta che il Presidente del Consiglio in carica incappa in una vicenda di questo genere ed è strano, quasi uno scherzo del destino, che proprio oggi, mentre il mondo intero guarda sbigottito alle vicende del nostro Paese, mentre la fiducia degli italiani verso la politica fa segnare uno dei punti più bassi, il Senato della Repubblica sia chiamato a rinnovare la fiducia al Governo presieduto dall'imputato Silvio Berlusconi.

Sia chiaro che da parte nostra vale per lui, come per tutti, la presunzione di innocenza. Da parte nostra, senza alcun dubbio consideriamo il voto del Senato legittimo, così come riteniamo che, una volta rinnovata la fiducia, il Governo sia legittimato a governare ancora. Quello che ci domandiamo, però, è dove dobbiamo arrivare, fino a che punto cioè le nostre istituzioni debbano essere umiliate, e fino a che punto si voglia far finta di non capire che è la prima volta che nel mondo, occidentale e non, accade che in certe condizioni un *Premier* continui a far del male al proprio Paese, invece di dimettersi e presentarsi di fronte ai giudici per farsi processare e dimostrare le ragioni della propria innocenza, come qualunque cittadino, come chiunque e, se possibile, con quel maggiore senso di amore per la Patria che dovrebbe avere chi riveste un incarico così importante, che più di tutti dovrebbe anteporre gli interessi del proprio Paese alle proprie convenienze.

Qualche giorno fa ho sentito il ministro Frattini dire che ci sarebbero altri esempi del genere nel mondo: visto che spesso il Ministro è solerte, quando ha interesse, nel venire a rispondere in Parlamento, venga a raccontarci, perché personalmente non ne ho memoria.

Oggi si va avanti con l'ennesima questione di fiducia, e si procederà ancora una volta come se nulla fosse accaduto. Credo che il Parlamento dovrebbe dire di no a questa richiesta di fiducia e, almeno per quanto ci riguarda, lo faremo. Il nostro no non risiede però solo nelle ragioni che ho finora esposto. Noi contestiamo l'impossibilità per il Governo di andare avanti in questa situazione, e pronunciamo il nostro netto no anche rispetto ai contenuti e al merito del provvedimento in esame. È un prov-

vedimento che premia infatti i furbetti amici della Lega Nord e che nega i fondi alla cultura; è un provvedimento che nega un sostegno reale al Sud e che premia chi in Campania ha commesso abusi edilizi; è un provvedimento che per risolvere i problemi di un manipolo di amministratori capitolini inefficienti ed incapaci fa retromarcia e alza i costi della politica; è un provvedimento che favorisce alcune fondazioni liriche in alcune aree del Paese e ne sfavorisce altre, taglia i fondi per la cultura e non coglie le proposte che nel lavoro delle Commissioni riunite, lungo e appassionato, sono venute dalle opposizioni.

Voglio portare alcuni esempi, il primo dei quali concerne una delle proposte che con il presidente Rutelli abbiamo presentato sull'intero comparto della cultura. Il Governo, per sostenere ed incentivare le produzioni cinematografiche e continuare a finanziare incentivi fiscali, ha scelto la maniera più semplice: ha scelto di mettere le mani nelle tasche degli italiani e sottrarre con destrezza un euro per ogni biglietto di cinema acquistato, nella speranza che – in fondo, si tratta soltanto di una moneta – i malcapitati cittadini non se ne accorgessero, nella speranza che in un comparto così delicato e in crisi un aumento – grazie al prelievo fiscale dell'euro – del 12-15 per cento del prezzo del biglietto del cinema passasse inosservato.

Non è stato così, le proteste sono state molte; noi abbiamo tentato di avanzare una proposta nuova, mutuata dal sistema francese, che con un prelievo alla fonte, senza andare a tassare ogni singolo cittadino, avrebbe permesso di finanziare l'intera filiera del comparto cinematografico. L'emendamento che abbiamo presentato sta lì, signor Sottosegretario: provate a leggerlo, provate a ragionare. Questo provvedimento entrerà in vigore dal mese di luglio, quindi c'è tempo per correggere: esaminate queste proposte. In Francia seguono questo sistema, non è detto che non si possa seguire da noi: non scegliete sempre la soluzione più facile, quella di mettere, appunto, le mani in tasca ai cittadini, in barba a quanto dite nei comizi.

Noi saremo lì, siamo disponibili a ragionare, e credo che siano disponibili le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali del settore e degli autori. E in proposito, mi viene da domandare: che fine ha fatto il ministro Bondi? Che fine ha fatto l'accordo che il Governo, con Bondi e Tremonti, aveva stretto con le organizzazioni della cultura, gli enti locali e Federculture sul rifinanziamento del FUS?

Ieri le agenzie e oggi i giornali hanno riportato le proteste del mondo della cultura su questi provvedimenti. È stato finanziato con pochi euro (15 milioni) il Fondo unico dello spettacolo e queste risorse sono state poi – con una correzione in corsa – destinate esclusivamente alle fondazioni liriche, per riequilibrare quella furbizia con la quale la Lega aveva portato a casa il finanziamento di 6 milioni di euro destinato solo alle fondazioni liriche aventi sede nelle aree di sua competenza.

Mi domando: che fine hanno fatto il ministro Bondi o il ministro Brambilla? Non è, la cultura, un settore strategico per il nostro Paese? Siamo sicuri che l'impovertimento dell'offerta culturale faccia bene all'in-

dustria turistica nazionale? Siete sicuri che l'impoverimento dell'offerta culturale faccia bene all'immagine internazionale del nostro Paese?

È vero, colleghi, che forse, per voi, l'immagine è sufficientemente curata dal Presidente del Consiglio, che oggi campeggia sulle pagine di tutta la stampa mondiale, che tra ieri e oggi ha troneggiato – credo che questo sia il termine giusto – nei telegiornali di tutte le televisioni del pianeta: il «Financial Times» ha trattato l'argomento ieri e anche oggi, riportando una foto inquietante in prima pagina. Io penso che non sia questa l'immagine che dobbiamo dare di questo Paese.

Abbiamo poi presentato alcuni emendamenti relativi a situazioni particolari di regioni del Sud, ad esempio sul porto di Gioia Tauro. Volevamo che il Governo prendesse coscienza di questa vicenda e compiesse le scelte necessarie.

Avviandomi alla conclusione, voglio soffermarmi solo per pochi secondi sulla fantastica vicenda dell'aumento del numero di assessori della Giunta di Roma, vicenda riportata da tutti i giornali. Il sindaco Alemanno, trovandosi in difficoltà, ha cacciato degli assessori e ne ha nominati altri e, con un colpo di bacchetta magica, il decreto milleproroghe ha esteso la lunghezza del tavolo intorno al quale si riunisce la Giunta comunale di Roma. Non si capisce cosa ciò abbia a che fare con il decreto, ma si è stabilita la possibilità di nominare tre assessori in più, contraddicendo, tra l'altro, tutto l'impianto sul quale il sindaco Alemanno aveva vantato di aver fatto Roma Capitale. Dal mio sussidiario di terza elementare, io avevo appreso che Roma era capitale già da 3.000 anni. Comunque, era stato il sindaco Alemanno a stabilire questo impianto di Roma Capitale e, adesso, lo mette in discussione: tant'è vero che, per aumentare e recuperare tre posti in Giunta, entra nella trattativa, nel tritacarne e nella vergogna di aumentare di tre posti anche le Giunte delle altre grandi città, che non hanno i problemi di incapacità e di inefficienza della Giunta Alemanno.

Signor Presidente, i senatori di Alleanza per l'Italia voteranno no a questo provvedimento. Noi neghiamo ancora una volta la fiducia al Governo. Il nostro è un no che ne contiene tanti: è un no alla capacità dell'Esecutivo di guidare l'Italia fuori dalle difficoltà in cui versa. È un no a un provvedimento che, per troppi versi, ricorda le finanziarie vecchio stile, quelle dell'assalto alla diligenza. È un no al Governo che aveva risolto tutti i problemi dell'Aquila; è un no al Governo che aveva risolto in via definitiva il problema della «munnezza» a Napoli. È un no al Governo che aveva risolto in via definitiva il problema dello sbarco dei clandestini a Lampedusa e sulle nostre coste meridionali. È un no al Governo, colleghi senatori, presieduto da un uomo che non sa governare sé stesso, non sa governare i propri istinti e i propri vizi e, quindi pragmaticamente, non può continuare a governare il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-ApI e del senatore Giaretta*).

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, nella distratte Aula antimeridiana basterebbe rispondere no alla richiesta di fiducia del Governo, come atto politico da parte di chi è stato eletto all'opposizione.

Desidero, però, entrare brevemente nel merito di questo provvedimento, il cui esame che ho seguito in sede di Commissioni riunite, imparando molto e vivendo tempi utili, grazie anche all'ottima conduzione del presidente Vizzini, coadiuvato dal Presidente Azzollini e dalla pazienza dei relatori, i senatori Malan e Pichetto Fratin, che cortesemente hanno risposto alle molte domande che ho posto.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 9,42)

(*Segue GUSTAVINO*). Sono stati giorni utili per formarmi un'opinione informata, che mi consente di trarre un'idea del Paese che emerge da questo decreto milleproroghe: un Paese davvero prorogato e un po' fiaccato, prorogato nelle poche virtù e nei molti vizi che in questo provvedimento vengono sottolineati.

Certo, io sono contento che siano stati trovati i fondi per aiutare i territori colpiti da calamità. È stato uno sforzo buono e positivo anche da parte del Governo, che ha raccolto le istanze dei territori. Sono stati, però, prorogati anche quei vizi, e sono stati trovati i danari anche per quegli interessi così sanzionati all'interno della Unione europea. Le proroghe non sono un buon costume, e finiscono per fiaccare davvero quello spirito pedagogico che dovrebbe esservi in ciascuna legge.

Ancora di più caratterizza questo provvedimento un grande senso di inappropriatezza, un sentimento che sta attraversando tutta la società italiana, dentro i suoi grandi sistemi. Sono inappropriati spesso i grandi sistemi sanitari pubblici, che compiono azioni che non devono e fanno male quelle che devono compiere. E così è anche dentro il sistema della legislazione. È curioso, bizzarro e inopportuno un disegno di legge nel quale si può parlare dell'aumento degli assessori della Giunta capitolina e, insieme, anche dei sistemi diagnostici e dei bomboloni di GPL nascosti nei giardini.

È un provvedimento bizzarro quello in cui si proroga l'inerzia sino all'accidia. Vi sono proroghe decennali di leggi, come quella che regola la professione *intramoenia* all'interno degli ospedali, e contemporaneamente si riescono a produrre addirittura leggi di sistema, come per Poste italiane o per le banche, in forma di emendamenti.

Non credo ci si possa nascondere o trincerare dietro le categorie quali «è sempre stato fatto così» oppure «abbiamo fatto di peggio», come ho sentito talvolta esclamare. Mi sembrano le giustificazioni tipiche di quegli studenti che interrogati rispondono «non c'era sul libro» o «non l'ho trovato». Chi ha l'onere di governare non può fare appello a queste categorie.

Credo che, per chi, come me, ma anche per le opposizioni intelligenti, che non fanno il tifo contro il Governo del proprio Paese, anche se sono all'opposizione, deluda il Governo che molto promette e nulla mantiene. Credo che questo modo cattivo di legiferare, che contamina attraverso una modalità impropria anche il Parlamento, finisce con il coincidere con un cattivo modo di governare.

Avevate davvero promesso di più, e proprio in questo campo. Non so se, come scrive qualche autorevole commentatore sugli organi di stampa, la riforma più urgente sia su come si fanno le leggi, ma credo sia comunque un tema da riprendere e, piuttosto che mandare al macero leggi antiche, che nessuno ricorda più, sarà opportuno rimettere mano presto alle molte contraddizioni che nell'attuale legificazione sono presenti.

Non vi immalinconisce davvero il fatto di non riuscire a tradurre minimamente in fatti le molte idee quasi rivoluzionarie che proprio su questo tema avevate proposto? A noi intristisce un po', ed è forse il motivo più vero per cui alla fine è proprio difficile dare fiducia. Pensando al milleproroghe mi viene in mente un varietà di molti anni fa, dal titolo «Mille luci», che si chiudeva con una sigla in cui Mina rispondeva ad un Alberto Lupu che le sussurrava all'orecchio: «Parole, parole, parole». (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*).

VACCARI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli membri del Governo, da diversi giorni le notizie prevalenti, o per meglio dire quelle che prevalentemente vengono diffuse e discusse, tendono a far vedere le istituzioni responsabili della guida del Paese vacue ed incapaci, senza valori, obiettivi ed operatività.

Non mi interessano i fatti privati, ma gli atti legislativi che si discutono e si approvano per cui non siamo e non ci sentiamo assolutamente indeboliti come qualcuno vorrebbe.

Poiché sono convinto che stiamo operando con coscienza e decisione, desidero qui dire ed informare i cittadini sui positivi fatti che questo provvedimento – chiamato per semplicità milleproroghe, ma il cui titolo più correttamente è «interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» – contiene, come ora testimonierò.

Mi riferisco, ad esempio, ai progetti di perequazione di Trento e Bolzano, con un finanziamento di 80 milioni di euro per un organismo di indirizzo relativo all'istruttoria e alla verifica dei progetti di perequazione,

solidarietà e coesione tra le stesse Province autonome e i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario confinanti. Siamo molto legati a questo provvedimento, voluto dal ministro Calderoli, che viene incontro alle esigenze della nostra montagna.

Oppure si fa riferimento alle autorizzazioni di spesa per eventi meteorologici, con un ulteriore finanziamento delle Regioni Veneto, Liguria, Campania e dei Comuni della Provincia di Messina, per una cifra complessiva di 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012. Dimostriamo così che, nei casi di necessità, non siamo insensibili e non indisponibili ad aiutare tutte le popolazioni che hanno bisogno; siamo meno disponibili, per non dire per nulla, quando vediamo spreco di denaro pubblico e mala amministrazione.

Si parla poi di finanziamenti infrastrutturali alle Autorità portuali. Sarà così possibile intervenire in Liguria ed in Veneto creando posti di lavoro, economia e sviluppo.

E ancora, in merito alle graduatorie del personale docente della scuola, la norma proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola. La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma recentemente emanata. Così facendo garantiamo gli insegnanti nelle varie province e la formazione che avevano seguito, dando garanzie e sicurezza anche ai docenti dei nostri territori, contro il metodo dell'inserimento «a pettine» nelle graduatorie, che giudichiamo non corretto perché non rispettoso delle varie realtà locali.

E ancora, riguardo alle spese nelle controversie di lavoro – questione delicata che riguarda molte persone – siamo intervenuti in modo tale che non sia dovuto il pagamento del contributo unificato.

Proroghiamo l'attività commissariale dell'Agenzia Torino 2006. Finanziamo la gestione governativa della navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como con 2 milioni di euro per l'anno 2011, e consentiamo a queste gestioni di utilizzare gli avanzi di amministrazione degli anni scorsi.

Interveniamo sulle quote latte. La norma sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. C'è stato tanto clamore su questo argomento. Noi la riteniamo una misura di buon senso e di giustizia che non ci scandalizza assolutamente.

Finanziamo la fondazione Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, con un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro, e le fondazioni lirico-sinfoniche dell'Arena di Verona e della Scala di Milano, con pari finanziamento, dimostrando sensibilità per la cultura e riconoscendo importanza a questo settore per lo sviluppo del territorio e del turismo, anche al fine di far conoscere al mondo le eccellenze della nostra terra e della nostra realtà.

Interveniamo sulle federazioni sportive iscritte al CONI differendo al 1° gennaio 2012 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010. In ordine a questo tema, desidero sollecitare il Governo a verificare la situazione della UITS (Unione italiana tiro a segno) e della necessità di personale di tale federazione, affinché non siano messe in dubbio le nostre partecipazioni alle gare internazionali. Sappiamo quanti atleti di grande valore abbiamo in questa disciplina ed è importante, quindi, che sia sostenuta.

Interveniamo sul Patto di stabilità, come richiesto e concordato con Regioni, Province e Comuni a dimostrazione della collaborazione vera e produttiva con gli enti locali; vorrei in particolare citare l'aumento del limite di indebitamento, la proroga dell'uso dei proventi delle concessioni edilizie, la proroga dell'obbligo di cessione di società pubbliche, ovviamente con il vincolo che siano società con bilanci in positivo perché i carrozzoni ovviamente non li vogliamo più vedere e sentire. Proroghiamo i contratti dirigenziali AGEA. C'era un problema anche nei confronti della Comunità europea; in tal modo consentiamo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di proseguire la propria attività nel rispondere ai programmi e ai progetti europei in attesa dell'espletamento del concorso bandito in data 30 novembre 2010.

Interveniamo sugli enti parco regionali ove si prevede che i Comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti.

Per noi poi è molto importante la copertura dei costi del ciclo dei rifiuti, in particolare per quanto concerne la Campania, consentendo le deroghe rispetto ai vincoli, relativamente all'attuazione del federalismo fiscale, per l'aumento dei tributi e la totale copertura delle spese, al fine di responsabilizzare e sensibilizzare amministratori e cittadini a svolgere un'attività corretta sulla raccolta dei rifiuti e sulla differenziazione abbattendo così i costi.

Sono legate al provvedimento in esame anche alcune misure sulla protezione civile, che prevedono una capacità di intervento delle Regioni in caso di calamità naturali. Si tratta di disposizioni molto interessanti che meriterebbero di essere illustrate più a lungo. Possiamo comunque sottolineare che siamo favorevoli alle misure introdotte al riguardo.

Sono molti anche i provvedimenti a favore e a riconoscimento del lavoro degli operatori delle forze dell'ordine e della sicurezza a beneficio dei cittadini; i casi degli sbarchi di questi giorni sono emblematici e ringraziamo il ministro Maroni per il pronto intervento.

Condividiamo anche le misure di sostegno per il sisma dell'Aquila e dell'Abruzzo; vorrei qui ricordare la solidarietà di tante associazioni e persone che anche dalle nostre Regioni sono andate a prestare il loro aiuto.

Richiamo però il collega Lusi per sottolineare che il fatto di aver voluto l'istituzione della Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, che ha colpito la provincia dell'Aquila e gli altri Comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali

che hanno colpito l'Italia, forse è stato una forzatura, un egoismo o egocentrismo e mancanza di sensibilità verso gli altri.

Dovremmo parlare inoltre degli interventi sul sistema bancario per mettere in sicurezza le banche dagli attacchi finanziari e, quindi, garantire il risparmio delle famiglie ed assicurare il credito alle imprese, come pure di tanti altri argomenti.

Mi rivolgo infine all'opposizione per sapere se considerano veramente così poco tutto quello che ho testé sintetizzato.

Siamo quindi pienamente soddisfatti per quanto fatto ed ottenuto nel segno della fiducia che i cittadini-elettori ci hanno dato, a cui rispondiamo con concretezza, ottenendo un rinnovato sostegno.

In conclusione, desidero ringraziare i presidenti della 1ª Commissione Vizzini e della 5ª Commissione Azzollini per l'impeccabile conduzione dei lavori delle Commissioni riunite, nonché i relatori e tutti i colleghi delle Commissioni per il proficuo e professionale lavoro svolto; desidero inoltre sottolineare l'impegno del sottosegretario Giorgetti.

Signor Presidente, per tali motivi dichiaro con convinzione il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sul provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, voteremo contro questo provvedimento perché contiene molte misure che non possiamo in alcun modo condividere, perché non contiene alcuni interventi necessari ed urgenti da noi proposti e discussi nelle Commissioni e perché le modalità di esame del provvedimento ed alcune scelte normative tentate o approvate costituiscono la prova che voi, Governo e maggioranza, siete arrivati al capolinea.

Non entrerò nel merito delle moltissime misure che compongono il maxiemendamento e delle proposte respinte. Lo hanno già fatto molto bene tutti i colleghi del mio Gruppo, che ringrazio, che nelle Commissioni riunite 1ª e 5ª e poi in Aula hanno svolto un ottimo lavoro nell'arco di tre settimane. Non si è trattato solo di un lavoro di sostegno alle nostre proposte emendative e a quelle da noi condivise presentate da altri Gruppi, alcune delle quali accolte (ad esempio, quella che restituisce ai precari la tutela dei loro diritti per l'anno in corso), ma anche di un lavoro di contrasto ad alcune norme impresentabili, come il tentato nuovo condono edilizio o la sottrazione alla giurisdizione della Corte dei conti del *management* della RAI.

Tale lavoro è stato portato avanti con l'esplicito obiettivo di valorizzare e rendere utile il confronto in sede parlamentare, con la richiesta da noi più volte reiterata di assumere in Aula il testo licenziato dalle Commissioni riunite quale base per la decisione che il Governo aveva in qualche modo preannunciato. Abbiamo tenuto ferma questa nostra posizione e

diamo volentieri atto a lei, Signor Presidente, e ai presidenti Vizzini ed Azzolini, ai relatori e al Governo, dell'avvenuto rispetto di una regola non scritta, ma da tempo adottata nella prassi parlamentare, secondo la quale quando le Commissioni di merito licenziano testi tanto impegnativi non si possono cambiare le carte in tavola in sede di apposizione della questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Le stesse integrazioni al testo delle Commissioni, al di là del merito delle misure sulle quali abbiamo espresso le nostre posizioni critiche, sono state introdotte nel sostanziale rispetto di tale regola. Non condividiamo, invece, signor Presidente, la tattica dilatoria sin dall'inizio adottata con l'evidente scopo di impedire una lettura piena alla Camera, dove i noti problemi di numeri alla I e alla V Commissione, in particolare, avrebbero certificato già in questa fase l'inesistenza della maggioranza con tutte le immaginabili conseguenze politiche.

Queste constatazioni sull'*iter* del decreto non possono però attenuare il giudizio molto critico che abbiamo puntualmente espresso nel corso della discussione. Richiamerò solo alcuni dei principali argomenti, in corrispondenza dei quali si posizionano i sintomi della vostra grave crisi politica.

Evidenzio innanzitutto la sostanziale delegificazione della proroga di un numero enorme di termini legislativi (circa 60), già contenuta nel testo originario. Mai ci si era spinti fino a questo punto di forzatura costituzionale: affidare ad un decreto ministeriale, quindi ad una norma regolamentare, il differimento di un termine di legge, calpestando la funzione legislativa e i poteri del Parlamento. Si tratta di una costante di questi tre anni che abbiano più volte denunciato.

Parlo poi delle tasse. Non bastava il raggiungimento del picco storico massimo di pressione fiscale, il 43,4 per cento. Sì, si tratta proprio del massimo storico, signori della maggioranza: per voi che avevate assunto la riduzione delle tasse come dato fondante della vostra politica è un obiettivo clamorosamente disatteso. Non bastava la patrimoniale surrettiziamente introdotta con il federalismo municipale, l'IMU, una imposta sul patrimonio che colpirà artigiani, commercianti, professionisti; né bastava l'aumento delle addizionali sulle imposte, sempre nel nome del federalismo, per rimpinguare le esangue casse dei Comuni italiani.

Mancavano alcuni tocchi di fantasia sul sistema tributario italiano in attesa della grande – ripeto – grande riforma. Mi riferisco alla tassa sul cinema: 1 euro ogni biglietto che tutti i giorni pagheranno anche le ragazze, i ragazzi, i pensionati e i disoccupati, quelli che se lo potranno permettere.

Non dimentichiamo poi la tassa sulle calamità naturali: un capolavoro di ingegneria tributaria. Su una Regione si abatteranno terremoti e alluvioni? Alla catastrofe se ne aggiungerà per via legislativa un'altra: l'aumento, al massimo consentito, dei tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e l'aumento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. E se non basterà, dopo l'utilizzo del fondo di protezione civile, bisognerà obbligatoriamente aumentare l'accise sul gasolio.

In un colpo solo, signor Presidente, due sacri principi sono abbattuti: il principio di solidarietà da un territorio all'altro del Paese, a fronte di catastrofi naturali, un valore fondativo del nostro Stato; il principio costituzionale della capacità contributiva. (*Applausi dal Gruppo PD*). Se io Stato ti introduco un'imposta, ci deve essere un presupposto, patrimoniale o reddituale che sia, lo dice l'articolo 53 della Costituzione. Qui invece il presupposto è la catastrofe naturale. È incredibile, signor Presidente. Inoltre, ricordo la restituzione delle tasse sospese ai terremotati dell'Aquila (per i quali, pure, sono state introdotte misure utili in Commissione, con l'apporto di maggioranza e opposizione). Il rinvio a novembre del sospeso, necessario anche se non risolutivo, ma senza copertura finanziaria: come si può fare? Ci si chiederà. Come si può aggirare l'articolo 81 della Costituzione? Con un'ordinanza di protezione civile, naturalmente, che è esattamente ciò che prevede questo decreto. Anche in questo caso la fantasia ha oltrepassato ogni limite.

Naturalmente, non potevano mancare le quote latte. L'agricoltura italiana è in ginocchio, come ci dicono tutti i giorni le organizzazioni agricole? Niente: non ci sono risorse per interventi, pure proposti con forza da noi e da altri. Ci sono invece per i truffatori del Nord (per fortuna, dopo le ripetute denunce dei senatori Morando e Giaretta, la Ragioneria ha imposto di ridurre e cambiare quella scandalosa copertura, che è stata commentata). Perché si fa l'ennesima norma impresentabile in sfregio al buon senso e alle censure dell'Europa? Perché si pone nel nulla in 24 ore – fatto mai accaduto, signor Presidente – una sentenza della Corte costituzionale sui precari della scuola, aggravando il pasticcio nella scuola italiana? Per un solo motivo: perché lo vuole la Lega, l'unico *dominus* del Governo.

Nella giornata di ieri, dopo che da diversi giorni si rincorrevano voci in tal senso, il Governo e lei, signor Presidente, avete correttamente investito la Commissione bilancio del tema di primario rilievo del rafforzamento patrimoniale delle banche italiane per via fiscale e bilancistica, in vista dei più rigorosi *stress test* di imminente introduzione con l'accordo europeo cosiddetto Basilea 3. Non ci siamo opposti a derogare alla regola che ho richiamato all'inizio, pur contestando nel merito il contenuto e l'opportunità della norma sull'usura, poi per fortuna stralciata che presentava anche profili penalistici, e quella sulla prescrizione decennale riguardante l'anatocismo, purtroppo confermato.

Abbiamo assunto questa responsabilità nei confronti del Paese perché la situazione del sistema creditizio italiano è seria e quando si parla di cose serie noi siamo abituati a fare la nostra parte. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non si può, però, fare a meno di sottolineare che anche qui una delle affermazioni ripetute in questi anni di crisi, «Per fortuna che le banche sono solide» (l'abbiamo sentita tante volte), non era propriamente fondata. Il Governo aveva il dovere di monitorare tale delicatissimo snodo del nostro sistema finanziario ed economico che ne garantisce la solidarietà e la sicurezza e, invece, è costretto ancora una volta ad intervenire perché l'Europa ce lo impone e la Banca d'Italia ce lo segnala.

Vi è, infine, l'arrembaggio della maggioranza a questo provvedimento con proposte di ogni sorta, come se fosse l'ultima spiaggia, l'ultimo treno prima della conclusione di questa vostra fallimentare esperienza di Governo, sintomo anche che nel Paese sono troppi i fronti aperti e troppi i problemi non risolti, alcuni dei quali li abbiamo segnalati noi, più volte inutilmente, con precise proposte emendative, come l'imminente espulsione di più di 100.000 precari dalla pubblica amministrazione, al netto di quella della scuola e dell'università. Simbolico è il caso dei precari dell'INPS chiamati a smaltire l'enorme mole delle pratiche di cassa integrazione e mobilità e, a loro volta, privati del lavoro *part time* e precario; lo stato di estrema difficoltà degli enti locali, della scuola, dell'università, della cultura, dell'agricoltura e di tanto altro ancora.

Aggiungiamo, infine, lo stato comatoso del nostro bilancio pubblico che costringe a disporre coperture scandalose (come quella segnalata dal collega Morando di 100 milioni di euro per il 5 per mille attinti dai crediti d'imposta che, comunque, dovranno essere restituiti alle imprese) e con la certificazione dell'esaurimento – è accaduto anche questo, signor Presidente – a febbraio del fondo di riserva iscritto nel bilancio dello Stato.

Signori del Governo, tiriamo le somme: il Parlamento è sempre più svilito e svuotato con le fiducie e con ogni altro mezzo. L'ostentazione di questi anni sull'ordine e la sobrietà degli interventi economici finanziari è risultata vana con il ripetersi dei decreti *omnibus*, più *omnibus* di prima e di sempre. Lo *slogan* di meno tasse per tutti tale è rimasto, uno *slogan* vuoto. La realtà è che le tasse aumentano colpendo anche il cinema; i terremotati e gli alluvionati. La situazione economica e finanziaria e lo stato del nostro bilancio pubblico sono preoccupanti. Il nostro Paese non è fuori dalla crisi e non è purtroppo esente neanche dai rischi finanziari che incombono sull'Europa.

Tutto ciò certifica in modo inoppugnabile la vostra crisi politica che, a questo punto, è irreversibile in una fase di grande difficoltà per il nostro Paese di cui siamo seriamente preoccupati. Ruby e dintorni è una vergogna in più per il nostro Paese nei confronti delle donne e dei giovani italiani e all'estero. Ecco perché diremo no alla fiducia ed ecco perché è un bene per l'Italia che il Presidente del Consiglio e questo Governo si facciano da parte subito. (*Applausi dai Gruppo PD. Congratulazioni*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, dopo il tono apocalittico dell'intervento del senatore Legnini, cerchiamo di esaminare un po' meglio quali sono le norme che, a mio avviso, opportunamente sono state inserite all'interno di questo provvedimento. Naturalmente, cercherò di soffermarmi su alcune di esse e, alla fine, mi consentiranno i colleghi dell'opposizione, cercherò di fare una qualche riflessione di carattere politico. Innanzitutto, la prima questione è di ordine quasi costituzionale: dico al se-

natore Legnini che, peraltro in maniera condivisa, seppur in parte all'interno della Commissione, la questione delle proroghe per provvedimento amministrativo è stata sufficientemente sanata, con una previsione di interessamento del Parlamento sia sotto i profili finanziari, che di contenuto che sono stati inseriti all'interno del provvedimento.

Dunque, quella sorta di *vulnus* che si era paventato agli inizi esistesse all'interno del decreto è stato eliminato, perché – ripeto – anche per le proroghe infrannuali i decreti ministeriali o i provvedimenti amministrativi verranno dinanzi al Parlamento, alle Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda la solidarietà, vorrei ricordare al senatore Legnini e a tutti che la solidarietà tra territori trova in questo decreto-legge alcune significative conferme, due in particolare: ancora provvidenze, peraltro stabilite insieme, con i colleghi dell'opposizione, verso l'Abruzzo, e altre provvidenze per Regioni che cito proprio perché sono di ogni parte d'Italia. Vi è un emendamento intero che provvede, seppure parzialmente, ad alcuni eventi calamitosi in Liguria, in Campania, in Veneto e a Messina. Questo significa che la solidarietà complessiva verso territori di ogni parte d'Italia è stata confermata: direi, il Centro, il Sud ed il Nord. E questo mi pare inoppugnabile.

Così come una serie di istanze che provengono dal mondo dell'editoria, televisiva locale e di giornali, e dello spettacolo hanno trovato in questo decreto delle significative appostazioni di bilancio; certo, meno di quelle richieste ma, come ha detto il senatore Legnini, in un momento di crisi bisogna fare delle scelte e queste sono le scelte che sono state fatte. In ogni caso, questo provvedimento, con il lavoro parlamentare, ha dato delle risposte concrete sia ai problemi dell'editoria, che dell'emittenza locale, che dello spettacolo. Peraltro, nella versione finale, vi è un allargamento a settori importanti, che sono stati oggetto anche di attenzione della stampa, come le fondazioni lirico-sinfoniche.

Per quanto riguarda il precariato, senatore Legnini, l'intendimento di questo Governo è di andare verso l'eliminazione. Francamente, io vengo da esperienze che provvederò insieme a lei a valutare. Il precariato probabilmente proviene da un'idea della sinistra di inserimento dei lavoratori senza concorsi, senza osservanza dei precetti costituzionali. Potrei darvi degli esempi concreti. Quando vorrete, ragioneremo sul concreto, come nostro solito, nelle Commissioni.

Stiamo cercando di eliminare questa situazione, che toglie dignità ai lavoratori: cerchiamo pertanto, lentamente ma inesorabilmente, di tagliare con quel modo di reclutamento e di iniziare con un modo di reclutamento che rispetti insieme la dignità del lavoro e il merito e non penalizzi coloro che non noi ma altri hanno reso precari. Noi cerchiamo lentamente di riasorbirli, nel rispetto della dignità, e introducendo peraltro dei criteri di merito.

Per quel che riguarda le banche e i fondi, senatore Legnini, credo che il Governo stia monitorando in tempo questi aspetti importanti. Possiamo avere opinioni diverse sull'entità e sulle modalità dell'intervento, però non

possiamo non sottolineare che stiamo cominciando a porre fin da ora, proprio con questo emendamento, sia la questione dei cosiddetti *stress test* delle banche, che entro questa primavera saranno fatti in ambito europeo, sia il problema dell'adeguamento dei *ratios* patrimoniali alle indicazioni di Basilea 3. Ripeto, possiamo rimanere di opinioni diverse, ma cominciamo ad affrontare la questione.

D'altra parte, va riconosciuto ai colleghi dell'opposizione che, nell'ambito della procedura parlamentare, di cui dirò fra un momento, essi hanno consentito che tale emendamento fosse inserito in questo provvedimento, riconoscendone l'urgenza. È un dato che è stato condiviso, fermo restando il nostro giudizio di merito.

Lo stesso discorso vale per l'allineamento delle aliquote fiscali dei fondi di investimento, che altro non è che un tentativo di dare respiro al risparmio azionario in Italia e di contribuire alla soluzione di quel problema che molto correttamente ha posto il senatore Morando, cioè il nuovo tentativo di allocazione delle risorse per favorire lo sviluppo, mentre tale sviluppo comincia a profilarsi all'orizzonte dell'economia italiana. Ed è chiaro che il sostegno dell'investimento azionario ne è una delle componenti essenziali. Mi pare quindi che il merito dia ragione a ciò che è stato fatto all'interno del decreto milleproroghe.

Non mi soffermo oltre su alcune norme riguardanti i Comuni che concordemente abbiamo inserito nel testo. Penso all'acconto ICI, che costituisce sul piano della manovra finanziaria un tentativo di venire incontro alle esigenze degli enti locali, che in questo momento mi paiono particolarmente importanti.

Vorrei fare poi alcune osservazioni di ordine politico al collega Legnini (come esponente dell'opposizione, naturalmente). Innanzitutto, credo che abbiamo scritto tutti insieme – e lo rivendico, spero con i colleghi dell'opposizione – una bella pagina parlamentare. Ringrazio la Presidenza del Senato perché ha assunto, al suo livello, un impegno politico su una proposta avanzata da noi in Commissione, che è stato mantenuto fino in fondo. Abbiamo cioè concordato, per la prima volta, che il cosiddetto *maxi* emendamento non contenesse norme non discusse in Commissione e prevedesse anzi solo proposte nello stesso contenuto e nella stessa forma che erano stati discussi in Commissione, stabilendo alcune eccezioni solo se condivise.

Ripeto, credo che abbiamo scritto insieme, i colleghi della maggioranza e quelli dell'opposizione, una bella pagina parlamentare. Il Parlamento ha funzionato, e ha funzionato bene, sotto il profilo del procedimento. Credo che questo merito vada ascritto a tutti noi, non a ciascuno di noi. Ne sono stati garanti la Presidenza del Senato, tutti i Gruppi e anche i senatori delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, che con le loro proposte hanno cercato di lavorare in questo senso. Va dato merito a tutti di questa pagina, nella speranza che abbia invertito completamente un *trend* e che si proponga come un modello di rapporto tra Governo e Parlamento e tra maggioranza ed opposizione. Ringrazio il senatore Legnini per averlo ricordato e concordo totalmente con lui, anche se non condivido la critica

relativa ad una tattica dilatoria. Noi non abbiamo attuato alcuna tattica dilatoria. Non si può cadere in contraddizione: ricordo che, in occasione dell'approvazione dell'ultimo provvedimento, ci si era lamentati che il Senato non avesse lavorato per niente; adesso invece ha lavorato tanto e quindi ha avuto bisogno del tempo necessario. Credo che il risultato sia apprezzabile, certamente andrà migliorato per consentire in futuro anche alla Camera di avere a disposizione tempi di discussione congrui. Ma questa, ripeto, è una bella pagina parlamentare.

Infine, senatore Legnini, vorrei soffermarmi sulla questione della Lega Nord e del federalismo. Proprio negli ultimi giorni, su tale argomento sono state fatte affermazioni importanti da parte di autorevoli esponenti del PD, addirittura dal suo segretario Bersani, il quale ha detto alla Lega che anche il Partito Democratico è federalista. Ciò è sicuramente vero: ci sono all'interno del PD settori seriamente federalisti. Il fatto invece che quando la Lega, insieme con il PdL, approva alcuni provvedimenti venga tacciata di non so quale nefandezza mi ricorda – lei mi consentirà, senatore Legnini – la famosa favola di Fedro, la volpe e l'uva: *nondum matura est, nolo acerbam sumere*. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni del Liceo linguistico «Alessandro Manzoni» di Varese, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518 e della questione di fiducia (ore 10,18)

MENARDI (*FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MENARDI (*FLI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo voluto che questo provvedimento avesse contenuti più coerenti rispetto ad un percorso, soprattutto per quanto riguarda le questioni economiche, che insieme ad altri colleghi del Gruppo avevamo prospettato. Tuttavia, così come spiegato dal presidente Viespoli, questo provvedimento normativo è di carattere urgente: basti pensare alla necessità di mettere in sicurezza le banche. Ritenendo che la corresponsabilità nel guardare all'interesse nazionale, essendo il voto carico di ragioni istituzionali, non ci debba portare a farci carico di un segnale negativo, per questo aspetto, dichiaro di non partecipare al voto. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto, e l'ho concesso, di votare per primi i senatori Chiti, Caselli, Allegrini e Piccioni.

Invito il senatore Segretario a registrarne il voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Magistrelli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Magistrelli.

(La senatrice Segretario Vicari e, successivamente, il senatore Segretario Di Nardo fanno l'appello).

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Ascutti, Augello, Azzollini;

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Burgaretta Aparo, Butti;

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Cardiello, Carrara, Caruso, Caselli, Casoli, Castelli, Castiglione, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Comincioli, Compagna, Conti, Coronella, Costa, Cursi, Cutrufo;

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Delogu, Di Giacomo, Di Stefano, Dini, Divina;

Esposito;

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, FIRRARELLO, Fleres, Fluttero, Franco Paolo;

Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo;

Izzo;

Latronico, Lauro, Lenna, Leoni, Licastro Scardino, Longo;

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura;
Nania, Nespoli, Nessa;
Orsi;
Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pittoni, Possa;
Quagliariello;
Ramponi, Rizzi, Rizzotti;
Saccomanno, Sacconi, Saltamartini, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibia, Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli, Stiffoni;
Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro;
Vaccari, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Villari, Vizini;
Zanetta.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore;
Baio, Baldassarri, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano;
Cabras, Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Crisafulli;
D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, D'Ubaldo;
Ferrante, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Franco Vittoria;
Galioto, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Gai, Giambrone, Giaretta, Granaiola, Gustavino;
Ichino, Incostante;
Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi;
Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi;
Negri, Nerozzi;
Oliva;
Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Pignedoli, Pinotti, Poretti, Procacci;
Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli;
Saia, Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto;
Tedesco, Tomaselli, Tonini, Treu;
Valditara, Viespoli, Vimercati, Vita, Vitali;
Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Fosson, Musso, Pinzger, Pontone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge n. 225, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	299
Senatori votanti	298
Maggioranza	150
Favorevoli	158
Contrari	136
Astenuti	4

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 225.

Sospendo la seduta per dieci minuti per organizzare il prosieguo dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 11,09, è ripresa alle ore 11,16).

Presidenza della vice presidente BONINO

Discussione del disegno di legge:

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2537, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Bettamio e Gamba, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bettamio.

BETTAMIO, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, il provvedimento che stiamo per esaminare proroga per i primi sei mesi dell'anno le autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni internazionali. L'entità complessiva degli stanziamenti ammonta a 754 milioni e 300.000 euro ed è sostanzialmente in linea con lo stesso stanziamento del secondo semestre dell'anno scorso. Di questo importo, 61 milioni e 950.000 euro sono finalizzati alle operazioni di ricostruzione civile, mentre i restanti 692 milioni e 346.000 euro sono destinati a coprire le spese per missioni militari, confermando il rapporto che nel corso di questi anni si è venuto a definire tra le due componenti, cioè le missioni militari e le altre attività che il nostro Governo ha affidato alle nostre truppe. Di questo però parlerò più tardi.

Vorrei osservare preliminarmente che il provvedimento conferma quella che abbiamo chiamato una linea multilateralista, per cui l'Italia assicura il proprio contributo in termini di risorse e di uomini alle attività con cui la comunità internazionale mira a stabilizzare le aree critiche del mondo. Si tratta di una linea che il nostro Parlamento ha già ratificato e condiviso e su cui anche l'opinione pubblica nazionale ha espresso più volte, in situazioni qualche volta spiacevoli, qualche volta positive, il proprio consenso.

Ecco cosa volevo dire poco fa: la partecipazione a missioni di pace e di stabilizzazione – per la quale abbiamo scisso il contributo dello Stato – ha una fondamentale valenza politica, confermandosi uno dei principali strumenti di politica estera, che tuttora garantisce la presenza nei principali fori internazionali di decisione strategica. È cioè una scelta di fondo della nostra politica estera quella di avere un approccio complementare fra la dimensione militare e la dimensione civile: sono due componenti che avanzano di pari passo e che ci permettono di essere contemporaneamente impiegati non solo nelle operazioni di sicurezza ma anche nel settore umanitario. Abbiamo un compito molteplice in queste aree, non solo di assistenza umanitaria ma anche di sostegno alle amministrazioni locali, di consolidamento delle strutture di governo, nonché di miglioramento economico, sociale e umanitario. Questo, come premessa generale.

Passando ai profili di competenza della Commissione affari esteri, vorrei innanzitutto mettere in rilievo l'Afghanistan, dove sarà operativo nel primo semestre dell'anno un contingente di 4.350 uomini. Sappiamo quanto la situazione politico-istituzionale dell'Afghanistan sia degradata e qual è stato purtroppo il prezzo che abbiamo pagato sul campo. La nuova strategia del generale Petraeus punta a raggiungere nel 2014 l'obiettivo dell'autosufficienza delle forze militari afgane. Si verificherà se questo approccio si sarà dimostrato vincente: però fin d'ora sembra necessario

affiancarvi una forte iniziativa politica che consolidi il consenso fra gli alleati. Questo, per quanto riguarda l'Afghanistan.

In favore del Libano il provvedimento prevede alcuni interventi sul versante multilaterale a sostegno del programma delle Nazioni Unite per la realizzazione di attività di *capacity building* rivolte alle amministrazioni locali e dispone l'erogazione di un contributo di circa 800.000 euro al tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, attualmente al centro di un duro contrasto politico interno tra le due principali coalizioni parlamentari. Anche qui il nostro contingente non ha soltanto una missione militare da svolgere ma soprattutto o in gran parte una missione di diffusione e consolidamento della pace e di eliminazione del contrasto fra le coalizioni parlamentari.

Per quanto riguarda il quadro iracheno sono previsti interventi nel settore sanitario, inclusi la formazione e l'addestramento, e in quello della gestione delle acque per il miglioramento della vita nei villaggi. È un problema che anche l'ONU ha sollevato, e il nostro contingente ha delle istruzioni piuttosto precise al riguardo. Si prevede inoltre il finanziamento del programma avviato in favore delle vittime delle torture e delle persecuzioni religiose (ancora una complementarità con la presenza militare).

Quanto all'Africa subsahariana, si segnala l'autorizzazione di spesa di 2 milioni e 750.000 euro ad integrazione degli stanziamenti già assegnati anche in riferimento al contrasto della pratica – di cui ci siamo già occupati – delle mutilazioni genitali femminili.

Venendo ai processi di stabilizzazione nei Balcani occidentali, il ruolo italiano è stato e continua ad essere molto rilevante e si riflette in una significativa presenza delle Forze armate e di polizia ed in un sostegno ai progetti di integrazione comunitaria, particolarmente importante in questo contesto per la storia che tali Paesi hanno alle spalle. In tale prospettiva, anche per il prossimo semestre si conferma il dispiegamento di un contingente di 650 unità, in continuità con quanto previsto per il secondo semestre del 2010, anche in un'ottica di protezione dei luoghi di culto della chiesa serbo-ortodossa.

Un contributo è stanziato per il finanziamento delle attività dell'Iniziativa adriatico-ionica, la cui presidenza di turno è attualmente affidata all'Italia. Questa è una novità per il lavoro che svolgiamo in campo internazionale, ma è molto importante cercare di mettere insieme, di stipulare delle convenzioni tra il mondo produttivo della sponda ionica e quello del Mediterraneo, segnatamente la zona che va da Ancona in giù.

Per quanto concerne lo sminamento umanitario, il decreto-legge prevede lo stanziamento di un milione di euro al fine di assolvere agli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Infine, nel I Capo del provvedimento, sono state introdotte dalla Camera una serie di disposizioni tecnico-amministrative per garantire l'effettiva spendibilità, senza troppi legami burocratici, delle risorse assegnate alla cooperazione allo sviluppo.

Auspico, signora Presidente, che il clima costruttivo che ha caratterizzato il lavoro svolto nelle Commissioni possa caratterizzare anche i lavori

d'Aula, in modo che il decreto-legge possa essere convertito il più presto possibile. (*Applausi dal Gruppo PDL*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea rivolgo un saluto di benvenuto agli allievi e agli insegnanti della Scuola media statale «Giacomo Matteotti» di Aprilia, in provincia di Latina. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2537 (ore 11,27)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gamba.

GAMBA, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci ritroviamo ancora nella cadenza semestrale, ormai in uso da diverso tempo, seppure con qualche eccezione verificatasi in passato, ad esaminare, come ricordava il collega Bettamio, il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, come ormai comunemente viene definito.

In questa circostanza si ha qualche volta la tentazione di limitarsi all'indicazione di alcuni elementi fondamentali, cosa che comunque chi parla farà nel prosieguo del breve intervento svolto a titolo di relazione, dimenticando che quanto viene prorogato, o ciò di cui in questa circostanza si parla, è spesso oggetto di discussioni e di richieste da parte di colleghi parlamentari dei due rami del Parlamento per la verifica costante degli orientamenti del nostro Paese, segnatamente del Governo, in ordine alla politica estera che attraverso queste missioni in gran parte, nei tempi attuali, si esplicita.

Credo che, in ogni circostanza, sia sbagliato attardarsi in polemiche rinviando gli eventuali approfondimenti sulle diverse missioni in cui il nostro Paese è impegnato (che sono molte, come si desume dall'elenco contenuto nell'articolo 4 del decreto-legge in conversione), e che queste occasioni, ormai cadenzate con tempi sostanzialmente fissi, possano invece diventare l'occasione, appunto, per svolgere quegli approfondimenti e quei dibattiti che tante volte si richiedono e che poi, nelle occasioni in cui sarebbero istituzionalmente previsti, non vengono svolti, oppure si riducono ad alcune parole e clausole di stile.

Allo stesso modo – e anticipo qui un argomento che più volte ricorre nelle nostre discussioni, sia in Assemblea che nelle Commissioni, e segnatamente, in questo caso, nelle Commissioni esteri e difesa – c'è anche la ripetuta richiesta, proveniente da più parti, di creare una sorta di strumento legislativo che definisca in maniera sostanzialmente puntuale, ma in qualche modo anche definitiva, gli aspetti salienti della disciplina contenuta in questi decreti, ormai a cadenza tendenzialmente semestrale, ritenendo che queste circostanze potrebbero essere superate da un intervento di questo genere. Personalmente non sono contrario a questa impostazione, ma

credo che per molti versi alcuni aspetti – e segnatamente quelli di natura finanziaria – sarebbero sempre e comunque da ripetersi con certe cadenze temporali.

In effetti, c'è da domandarsi se possa essere opportuno, in accoglimento di queste richieste, prevedere in qualche modo un quadro di riferimento normativo più stabile, che faccia salve le norme che vengono tendenzialmente ripetute in questi decreti, senza prescindere però, in ogni caso, da quella periodicità che è anche un po' connaturata ad esigenze che non sono esclusivamente di carattere finanziario: è evidente, infatti, che la stessa previsione di riduzione, di ridimensionamento e di disimpegno per alcune missioni internazionali, piuttosto che l'inizio di eventuali nuovi interventi, sarebbe sempre e costantemente da inserire in specifici provvedimenti normativi.

Tornando all'esame puntuale del provvedimento, e specificamente all'articolo 4, dopo le note che sono state riferite dal collega Bettamio riguardo agli interventi di natura civile ed alla parte relativa alla cooperazione di competenza del Ministero degli affari esteri, viene riportato l'elenco delle missioni militari cui l'Italia in questo periodo dà un contributo fondamentale. È importante ricordare che complessivamente, tra missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite, della NATO o dell'Unione europea, l'Italia costituisce il quarto contributore in termini di unità e di partecipazione a livello militare.

Questo impegno per il nostro Paese, massiccio, comporta evidentemente anche un impegno di natura economica che, come ricordava anche il collega Bettamio, ammonta complessivamente per il decreto in esame a 754 milioni e 300.000 euro, cifra peraltro sostanzialmente in linea con i semestri precedenti. In particolare, proprio per quanto riguarda la copertura finanziaria riservata a questo impegno, voglio ricordare che in passato è intervenuta l'importante innovazione per cui non è più parziale la copertura delle spese, perlomeno di carattere militare, riferite alle forze che nell'ambito delle Forze armate italiane vengono impiegate. Si supera così lo schema una volta vedeva stanziamenti magari più contenuti, i quali però necessitavano poi di un intervento di completamento da parte del bilancio ordinario della Difesa, andando così fortemente ad incidere su quelle contrazioni di cui spesso si parla in ordine, appunto, alle spese della Difesa. Da alcune edizioni dei decreti a questa parte, infatti, la spesa in essi indicata è quella omnicomprensiva, che non riguarda soltanto le spese dirette e vive, ma anche quelle che comportano le attività di manutenzione, di ripristino, di consunzione dei mezzi e quant'altro, vale a dire quella sorta di spese indirette che comunque incidono in maniera non indifferente sul totale dell'impegno economico.

Credo allora che sia un elemento positivo, non solo di chiarezza e trasparenza per l'esame da parte del Parlamento, aver indicati tutti gli oneri economici e averli riferiti esplicitamente al Fondo previsto nella legge finanziaria per le missioni internazionali, e non farne gravare più una parte sul bilancio ordinario della Difesa, che già ha i suoi problemi.

Le missioni sono molte, non solo quelle per noi più consuete per la ricorrenza dei fatti nei quali rimangono coinvolti, anche a costo del sacrificio estremo della vita, i nostri militari: anzitutto in Afghanistan, ma anche in altre situazioni dove, sia pure con intensità inferiore, i pericoli comunque rimangono e sono connaturati al contenuto militare non indifferente, ad esempio l'UNIFIL e la missione in Libano, o quelle nei Balcani. Certamente queste ultime, a fronte di un incremento dell'impegno nel teatro afgano, come ha ricordato il senatore Bettamio, stanno vedendo un certo ridimensionamento, anche a seguito delle condizioni migliori che si stanno progressivamente creando nei Balcani, anche grazie all'intervento pluriennale anche dei nostri contingenti.

Ma non vanno misconosciute e dimenticate le altre missioni, che dobbiamo sempre ricordare, in tanti altri scenari del mondo, e che sono indicate puntualmente, con i rispettivi impegni di spesa, nell'articolo 4 del provvedimento. Tra queste voglio ricordare, anche per l'incidenza in termini di impegno da parte delle Forze armate italiane, le missioni per il contrasto della pirateria nell'Oceano Indiano al largo delle coste africane e tutta una serie di missioni di addestramento delle forze di polizia e di sicurezza e delle forze armate, naturalmente in Iraq ma anche nelle regioni in cui, attraverso l'impegno delle Forze armate, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e finanche della Polizia penitenziaria e di alcuni magistrati del Ministero della giustizia, si è operato per la ricostruzione delle istituzioni e di un quadro civile, in quei molti Paesi in cui l'intervento militare è stato seguito da interventi di ricostruzione del quadro istituzionale e di governo.

Così come credo debba essere sottolineato quanto indicato al comma 30 dell'articolo 4, cioè uno stanziamento specifico in ordine al mantenimento del dispositivo operativo dell'Agenzia di informazione e sicurezza estera del nostro Paese per il rafforzamento del quadro di *intelligence*, che spesso giustamente si invoca in ordine sia alla protezione dei contingenti italiani all'estero, sia in generale per la possibilità di disporre di utili indicazioni relativamente alle scelte che il nostro Governo è chiamato a compiere in questi importanti ambiti internazionali. Al comma 32 è previsto un intervento che in realtà si riferisce ad una situazione diversa, e che autorizza il Governo alla cessione di quattro unità navali della Guardia costiera – Capitaneria di porto al Governo della Repubblica di Panama nel quadro delle intese che con quel Governo sono intervenute.

L'articolo 5 del provvedimento reitera ancora una volta le varie disposizioni in ordine al trattamento del personale impegnato nelle varie missioni ed alle competenze che vengono riconosciute a seconda delle diverse situazioni e circostanze. In questo quadro, la Camera dei deputati ha inserito alcuni emendamenti, in parte approvati in Commissione e altri approvati in Aula, e in particolare una disposizione che intervenendo in forma modificativa sull'articolo 884, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, ha sanato una situazione effettivamente di lacuna riguardo all'applicazione retroattiva per una disposizione riguardante l'aspettativa per i militari, ancora in servizio, in due casi che non si sarebbe pensato

fossero più facilmente verificabili e che invece si sono manifestati in anni recenti: si tratta dei casi riferiti allo stato di prigionia di nostri militari piuttosto che alla condizione di disperso.

Ritengo sia stato utile questo inserimento e questo completamento attraverso l'emendamento approvato dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, così come l'intervento che si riferisce a una questione spesso oggetto di importanti discussioni e che è intervenuta, in forma modificativa, sull'articolo 603, commi 1 e 2, dello stesso codice dell'ordinamento militare, che ormai raggruppa tutte le disposizioni in materia di difesa e che è entrato in vigore l'ottobre scorso. In questo caso ci si riferisce al riconoscimento della causa di servizio per i previsti indennizzi al personale militare, e anche civile, che abbia contratto infermità o patologie di natura tumorale a seguito della partecipazione a missioni o alla presenza in luoghi e siti dove si riscontrino particolari forme di esposizione a rischio. Questa norma intende in qualche modo semplificare i procedimenti per gli indennizzi riferiti anche alle questioni spesso ricordate in ordine all'esposizione all'amianto o ad altre forme di agenti patogeni, sulle quali non è facile esprimere una valutazione, ed anzi molti escludono il diretto riferimento a quelle situazioni di natura patologica. Certamente, però, questa forma di intervento rende più semplice ottenere questi indennizzi per il personale che comunque ha contratto queste malattie, e pertanto è giusto che ci sia una particolare attenzione da parte dello Stato.

Sono ancora da ricordare le norme in materia penale, indicate nell'articolo 6, che reiterano norme progressivamente cristallizzatesi nei provvedimenti precedenti e, in particolare, anche quelle che hanno introdotto, seppur temporaneamente, per ora, una scriminante speciale, una causa di giustificazione speciale e norme particolari in materia procedimentale per quanto riguarda il sequestro dei mezzi, le perizie dei mezzi militari coinvolti in attentati o, comunque, in incidenti di natura dolosa da parte delle controparti e degli aggressori nei confronti dei componenti dei nostri contingenti: sono norme che quest'Aula del Parlamento introdusse attraverso l'approvazione di un emendamento.

Come sanno molti colleghi, è già da tempo all'esame delle Commissioni giustizia e difesa del Senato il disegno di legge governativo che delega il Governo all'emanazione di un nuovo codice penale militare, definito delle missioni internazionali, nel segno di quanto più volte i due rami del Parlamento, proprio in occasione dell'esame dei decreti come quello in discussione oggi, hanno chiesto a gran voce: appunto, la previsione di norme penali militari specifiche che, in qualche modo, conciliassero la diversa e non più tradizionale natura degli interventi militari italiani nei contesti attuali, che difficilmente possono essere ricompresi nella disciplina penale militare di pace, così come in quella penale militare di guerra che, peraltro, opportunamente il Governo Berlusconi aveva invece reintrodotta per le due missioni dell'Afghanistan e dell'Iraq.

Nel concludere queste note, e attendendo eventuali indicazioni che potranno emergere nel corso della discussione generale, voglio rivolgere un pensiero affettuoso proprio a coloro di cui in questa circostanza più

ci occupiamo, perché non è mai da dimenticarsi che questi provvedimenti si riferiscono a coloro che hanno a mente la bandiera italiana, il senso dell'onore e l'importanza del nostro Paese negli scenari internazionali e la vera opera a favore della pace – che non può essere espressa soltanto con parole, spesso vacue e molte volte ipocrite – e che sono quotidianamente coinvolti in questi scenari nell'ambito delle tante missioni di cui si sta trattando in questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signora Presidente, si ripete spesso, e giustamente, che la discussione sul provvedimento che rinnova le missioni internazionali rappresenta un momento centrale del confronto parlamentare sulla nostra politica estera. Ne hanno parlato anche i relatori nei loro interventi. In realtà, ciò è vero solo parzialmente, poiché, quando si discute dei decreti-legge di proroga, in via generale ci si limita a stabilire le risorse da destinare alle varie missioni internazionali oltre a fissare norme di carattere organizzativo, ovvero a soffermare la nostra analisi ed attenzione sulla missione che in quel particolare momento desta grande preoccupazione nell'opinione pubblica.

È necessario fare un passo in avanti, uscendo dalla prassi della decretazione d'urgenza per addivenire alla definizione di un'iniziativa parlamentare in grado, anche con la collaborazione attiva del Governo, di fissare il quadro per una nuova organica disciplina giuridica delle missioni internazionali. L'orientamento espresso dal relatore, senatore Gamba, credo possa essere un utile terreno di confronto. Si tratta in buona sostanza di marcare il perimetro nel quale consentire al Parlamento e allo stesso Governo di realizzare un confronto di merito, sia sull'impegno complessivo del nostro Paese nelle aree di crisi e nel rispetto dei nostri impegni internazionali, sia di provvedere ad una disamina attenta di ogni singolo particolare intervento. Situazioni complesse, quali quelle dell'Afghanistan, dei Balcani e del Libano necessitano di valutazioni ed analisi ben più approfondite di quelle che offre la procedura fin qui seguita. L'obiettivo finale è di ridare al Parlamento l'opportunità di discutere con la necessaria profondità ciò che all'estero siamo impegnati a fare con i nostri contingenti militari o con le organizzazioni non governative, insomma con la nostra politica estera.

Tra l'altro, proprio gli improvvisi rivolgimenti di quest'ultimo periodo e il corso delle vicende in Tunisia e in Egitto, ma anche in Kosovo, dove esiste il rischio che la crisi tra il *premier* Berisha e il capo dell'opposizione Rama possa degenerare, mostrano chiaramente come ci sia costante bisogno di sedi appropriate di confronto, non dovendosi l'azione parlamentare limitare alle pur doverose comunicazioni del Governo alle Camere sulle eventuali situazioni di crisi che di volta in volta si possono presentare.

Inoltre, la procedura fin qui seguita impedisce una soddisfacente valutazione dei diversi contesti nei quali l'Italia è chiamata ad operare. Sembra che gli impegni nelle missioni vengano decisi non nel quadro di una politica complessiva, ma quasi esclusivamente da motivazioni di cassa. Ad esempio, si intende aumentare il numero dei militari impegnati nel nostro contingente in Afghanistan, ma non risulta del tutto chiara la strategia sottesa ad una tale rilevante decisione, che si accompagna ad una riduzione dei nostri contingenti in Libano e nei Balcani, senza che sia offerta una precisa valutazione di merito di quelle specifiche situazioni. È del tutto evidente che la nostra contiguità con l'area balcanica meriterebbe da sola un dibattito, che non può essere sostituito da un sì o un no su un articolo del decreto-legge di proroga. Ricordo a tutti voi che la presenza wahabita in Bosnia è motivo di preoccupazione per le stesse componenti musulmane moderate, e dovrebbe esserlo anche per noi.

In ogni caso, la riduzione dell'impegno militare andrebbe almeno compensata da una più accentuata iniziativa di cooperazione, mettendo a disposizione più risorse economiche e un'attenzione politico-diplomatica più decisa. E qui veniamo ad un altro punto critico. La parte relativa agli interventi di cooperazione e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione rappresenta circa il 3,6 per cento dei 754 milioni di euro stanziati per la prima metà del 2011. Negli ultimi tre anni, «pur essendo cresciuto complessivamente l'impegno finanziario nei decreti di proroga delle missioni internazionali» – come si legge in un ordine del giorno presentato durante l'esame alla Camera del provvedimento – «l'incidenza della componente cooperazione allo sviluppo e le risorse complessive disponibili per questi interventi si è progressivamente ridotta». Rispetto all'ultimo decreto le risorse per interventi di cooperazione allo sviluppo subiscono una contrazione pari a circa il 10 per cento. Anche includendo nella quota cooperazione iniziative assolutamente strategiche ed importanti come l'iniziativa adriatico-ionica e l'INCE, credo che il piatto pianga.

Non c'è bisogno di ricordare che gli interventi di cooperazione allo sviluppo costituiscono un elemento fondamentale e imprescindibile per la riuscita delle operazioni nelle quali il nostro Paese si trova impegnato, posto che sull'efficacia degli interventi incide non solo l'elemento militare, ma certo, e soprattutto, anche quello civile. Lo stesso generale McChrystal, signora Presidente, ex comandante delle truppe Usa in Afghanistan, ha più volte sostenuto, anche in documenti ufficiali, che senza l'azione civile i problemi di quel Paese resteranno irrisolti. In futuro, quindi, è auspicabile una risposta positiva da parte dello stesso nostro Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Vecchio. Ne ha facoltà.

* DEL VECCHIO (*PD*). Signora Presidente, l'esame della proroga delle missioni avviene in un periodo caratterizzato da grandi accadimenti internazionali.

La forte richiesta di democrazia nelle regioni del Nord-Africa e della Mezzaluna fertile è accolta con soddisfazione da tutti, anche se desta preoccupazione la possibilità che movimenti violenti possano compromettere la sicurezza del nostro Paese.

Queste considerazioni generali relative alle vicende in aree vicine rivalutano le decisioni assunte negli anni passati dal nostro Paese in merito alla partecipazione alle missioni di stabilizzazione.

E il decreto di proroga, al di là della sua funzione finanziaria, diviene l'occasione per richiamare, da un lato, le caratteristiche di quelle missioni e per valutare dall'altro, se ancora sussista la necessità della loro prosecuzione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia le caratteristiche delle missioni, la partecipazione nazionale risponde a impegni che il Paese ha assunto negli organismi internazionali di cui fa parte.

L'ONU, la NATO, l'Unione europea, l'OSCE, sono organizzazioni nelle quali l'Italia svolge un ruolo importante, anche grazie alla sua partecipazione alle missioni.

Questa partecipazione, inoltre, trova esplicito riferimento nella Costituzione, che all'articolo 11 prevede anche la possibilità di rinunciare a prerogative nazionali a favore degli organismi internazionali, che perseguono obiettivi di pacificazione e stabilizzazione nelle aree di crisi.

Nelle operazioni per la pace, infine, la componente militare è quella a cui è affidata la fase iniziale di emergenza, propedeutica alle fasi di ricostruzione e di sviluppo a cui sono preposte altre componenti delle missioni.

Proprio perché legato a contesti spesso non completamente pacificati, l'impegno delle forze nazionali ha assunto talvolta caratteri conflittuali, determinati sempre comunque dall'attività e dalle violenze di chi si oppone al processo di stabilizzazione democratica.

Al riguardo, non può essere certamente l'intensità delle operazioni il discrimine tra la continuazione della missione e il ritiro delle Forze.

Sono invece determinanti, per assumere decisioni di tale rilievo, che hanno ripercussioni nei rapporti con i nostri *partners international*, le valutazioni sulla validità delle ragioni alla base dell'intervento, così come gli obiettivi ed il mandato della missione.

Tutto ciò, avendo ben presente che la legittimazione delle missioni deriva dal tipo e dall'importanza dell'organizzazione internazionale che ne dispone l'avvio e dal livello di condivisione delle decisioni.

Ebbene, le operazioni a cui partecipa l'Italia sono state tutte avviate su specifico mandato dell'ONU, ossia in una cornice di massima legittimazione.

Per quanto attiene al secondo aspetto, ossia alle valutazioni relative alla prosecuzione dell'impegno nazionale nei diversi teatri operativi, non sono emerse indicazioni che inducano a ritenere completamente raggiunti, in quei teatri, gli obiettivi di stabilizzazione auspicati.

In Libano, la situazione politica e le milizie in campo impongono una continua azione equilibratrice delle Forze della missione UNIFIL. Al no-

stro Paese, che tanto ha fatto negli anni passati per evitare che le storiche tensioni dell'area sfociassero in conflitti pericolosi, compete ancora l'impegno di promuovere tutte le iniziative politiche per scongiurare comportamenti ed atteggiamenti pericolosi.

Per quanto attiene al Kosovo, lascia perplessi l'accelerazione della NATO per il disimpegno dalla regione. I timori manifestati a più riprese dalla minoranza serba del Paese, la continua minaccia ai luoghi di culto della religione serbo-ortodossa e la scarsa integrazione tra le diverse etnie impongono di valutare con grande attenzione ogni ulteriore riduzione del contingente italiano, già destinato a contrarsi fino a sole 600 unità.

L'Afghanistan rimane il teatro operativo più complesso e delicato.

Va perseguito con determinazione l'obiettivo della stabilizzazione dell'area, mai dimenticando le condizioni che dieci anni fa indussero la comunità internazionale ad intervenire nel Paese, completamente in mano alla barbaria talebana e base del terrorismo fondamentalista colpevole di ripetuti attacchi contro i Paesi occidentali. Una stabilizzazione che si sviluppi con una sempre più forte accentuazione sulla strategia delineata dal presidente Obama: maggiore presenza di forze sul terreno, ma anche maggiore attenzione al sostegno alla popolazione; accelerazione della formazione delle forze di sicurezza locali, condizione indispensabile per l'«afghanizzazione» della crisi, ma anche massima cura nell'evitare vittime civili; lotta alla corruzione degli apparati afgani, ma anche accentuazione dell'azione politica della comunità internazionale e coinvolgimento dei Paesi della regione nella soluzione della crisi, ma anche dialogo e apertura verso le opposizioni più moderate e responsabili.

Concludo il mio intervento, signora Presidente, con due annotazioni.

La prima è relativa alle modalità con le quali il Parlamento affronta l'esame delle missioni internazionali. Il Senato dedica oggi solo poche ore ad un argomento che meriterebbe ben altri approfondimenti e ben altra partecipazione parlamentare, considerato il rilievo che riveste per la politica estera del Paese. Sarebbe necessario prevedere ampie discussioni sulla tematica, così come chiedeva l'ordine del giorno firmato da tutti i Gruppi parlamentari ed accolto dal Governo nel 2009.

La seconda annotazione è relativa a coloro che sono l'espressione di questo impegno italiano nelle missioni per la pace: gli uomini e le donne in uniforme delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, nonché gli operatori civili della cooperazione italiana.

Rivolgendo l'attenzione al personale militare della polizia, che è ricco di esperienza e professionalità, sottolineo come interpreti con grande dedizione un impegno molto difficile, pagando di persona, spesso tragicamente, l'attaccamento alla Nazione e l'amore verso la funzione di pacificazione svolta.

La sua attività operativa si rivolge nei diversi Paesi, secondo quanto stabiliti dai mandati dell'ONU, al sostegno dei legittimi Governi nel processo democratico, ma anche fortemente rivolta all'aiuto alle popolazioni, attraverso la realizzazione di importanti progetti nel settore dell'istruzione, infrastrutturale e sociale.

Quel personale certamente non merita le vili manifestazioni di persone senza patria e senza ideali che talvolta, qui in Italia e in occasione di luttuosi eventi, hanno ingiuriato la loro attività.

Ma non merita neanche, da parte di altri, la sottostima dell'impegno per la pace che svolge ogni giorno, sol perché opera, come fanno i militari, con le armi.

Bisognerebbe ricordare a quelle persone che esistono situazioni nelle quali solo la componente militare può integrare i principi di solidarietà, generosità e sostegno di chi soffre con le esigenze di sicurezza e credo che sia compito del Parlamento riconoscere, nelle circostanze come quella odierna, il silenzioso e prezioso operare dei nostri connazionali in uniforme nelle missioni internazionali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

AMATI (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli studiosi di storia del pensiero costituzionale pongono la funzione informativa come fondamento delle istituzioni parlamentari. Essa dovrebbe, infatti, essere la premessa essenziale di ogni potere legislativo, dato che la legge è l'espressione della capacità di normare decisioni e comportamenti; la funzione informativa è dunque la premessa di ogni democrazia. Sta poi ad ogni Parlamento e ad ogni parlamentare trasferire l'informazione ai cittadini e regolare la sua attività legislativa a partire da questa.

Ugualmente l'impianto democratico dell'Europa è in grado di fornire le informazioni sulle principali questioni nelle quali gli Stati dell'Unione europea sono impegnati. Quindi, per affrontare correttamente il tema del conflitto in Afghanistan e quello della nostra missione in quel Paese, voglio porre come esaustiva premessa (evidentemente non ideologica) il contenuto della risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre dell'anno scorso su una nuova strategia per l'Afghanistan. Il documento, infatti, molto dettagliato ed esplicito nelle sue diverse parti considera come oggettivi elementi che è bene diventare di pubblica condivisione. Quindi, la sua lettura in Aula mi sembra importante.

Come punto di partenza, oltre le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, vi sono le risoluzioni dell'ONU a partire dalla n. 1386 e i risultati dell'Assemblea nazionale consultiva di pace dell'Afghanistan del giugno 2010 e di quella di Kabul del 20 luglio 2010. Il quadro, però, è fosco. Nella risoluzione si dichiara – citerò molto spesso le parole precise virgolettate – che «né la coalizione di forze internazionali risulta capace di sconfiggere i talebani, né al momento il movimento insurrezionale e talebano risulta capace di prevalere sulle forze militari e quindi» dice sempre la risoluzione «non si intravede alcuna conclusione certa in Afghanistan».

Vengono riportate le considerazioni del generale McChrystal, il quale nel 2009 affermava di «non ravvisare segnali di una forte presenza di Al Qaeda in Afghanistan» e che «alti funzionari americani confermano che Al Qaeda è oggi scarsamente presente in Afghanistan». Si considera che «le condizioni di vita e di sicurezza in quel Paese si sono deteriorate, ero-

dendo il consenso popolare di cui godeva a un certo punto la presenza della coalizione e che la coalizione è sempre più percepita dalla popolazione come forza di occupazione». Si legge espressamente che «è ormai ovvia – il termine «ovvia» è di una certa pesantezza – l'impossibilità di una soluzione militare in Afghanistan e che gli Stati Uniti hanno dichiarato che inizieranno a ritirare le loro truppe dall'estate 2011, mentre altri Paesi o l'hanno fatto o stanno mettendo a punto piani per procedere in tal senso».

Il Parlamento europeo è altresì consapevole della necessità «di rispettare gli impegni assunti con il Governo afgano per migliorare la sicurezza, la *governance* e le opportunità economiche per i cittadini di quel Paese. Si constata però che, nonostante i miglioramenti realizzati dopo la caduta del regime dei talebani, si è registrato un peggioramento della situazione per quanto riguarda la libertà di espressione e di stampa, così come sono state registrate irregolarità nei procedimenti giudiziari del Paese, non rispettando le norme internazionali in materia, e si continuano ad eseguire condanne a morte». Il Parlamento europeo «riconosce la percezione diffusa secondo cui la corruzione del Governo afgano è la sola responsabile della mancata fornitura di servizi essenziali ai cittadini e ritiene che la lotta contro la corruzione dovrebbe costituire la pietra angolare del processo di pace in Afghanistan».

Tra l'altro, dei 40 miliardi di dollari USA destinati agli aiuti in quel Paese, solo 6 miliardi sono pervenuti al Governo afgano tra il 2002 e il 2009, mentre gli altri 34 miliardi sono passati attraverso organizzazioni internazionali, banche, appaltatori internazionali, ONG, senza raggiungere i beneficiari destinatari, cioè il popolo afgano. Il Parlamento europeo si dichiara costernato – mi sembra di una gravità assoluta che questa parola sia contenuta in un documento ufficiale – per il fatto che il denaro proveniente da attività di protezione a tutti i livelli della catena di approvvigionamento militare costituisca la più significativa fonte di finanziamento dei ribelli, come riconosciuto nel 2009 dalla stessa Clinton, ed è altrettanto costernato dal fatto che allo stesso modo i finanziamenti ISAF possano finire nelle mani dei ribelli, dato che analoga è la logistica militare tra Stati Uniti, NATO e ISAF.

Il Parlamento europeo ritiene che l'impostazione militare del passato non abbia dato i risultati auspicati e riconosce che «l'unica soluzione possibile è di natura politica e ritiene che dovrebbe comprendere i negoziati, da svolgersi eventualmente sullo sfondo di un cessate il fuoco, con i talebani ed altre formazioni combattenti» che evidentemente devono fornire garanzie «nonché con altri esponenti politici del Paese disposti a formare un Governo di unità nazionale che possa mettere fine alla guerra civile che sconvolge il Paese da quasi 30 anni e garantire il pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali».

Oltre alla risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2010 di cui ho dato lettura ampia, voglio qui riportare alcune considerazioni pubblicate sul numero zero, arrivato ad alcuni di noi, della rivista della fondazione «Intelligence culture and strategic analysis» (ICSA), fondazione di

cui è presidente l'onorevole Marco Minniti e di cui era presidente onorario il senatore Francesco Cossiga. Qui si afferma che dopo otto anni di operazioni ISAF la sicurezza in Afghanistan è peggiorata, che in realtà «il nemico che ISAF e *Enduring Freedom* ritengono ancora attivo di fronte alla potenza delle forze occidentali, è numericamente irrilevante e qualitativamente nullo a fronte delle forze NATO presenti». Di seguito si può leggere che nell'Afghanistan odierno, la Costituzione, scritta dagli occidentali, lega il potere laico al Corano, le truppe di polizia dell'esercito non sono viste come risorse nazionali, ma come esecutori materiali di abusi, crimini e corruzione gestiti da un centro che a Kabul si manifesta in tutta la sua frammentarietà. Dati sconcertanti peraltro rivelano che su 94.000 agenti della polizia nazionale quasi il 90 per cento è analfabeta, il 20 per cento è tossicodipendente e oltre il 30 per cento scompare dopo un anno di servizio.

Concludendo ho voluto riferire all'Aula considerazioni molto significative e, ribadisco, non ideologiche, date le fonti, che forniscono un quadro assolutamente preoccupante dello stato del conflitto afgano. Lo faccio poiché oggi parliamo di un rifinanziamento significativo dal punto di vista economico per altri sei mesi della nostra missione. È per l'evidenza e l'autorevolezza delle fonti che ho qui citato che ho sottoscritto convintamente l'ordine del giorno G102 presentato dal senatore Di Giovan Paolo con il quale si impegna il Governo a promuovere un confronto con i Paesi alleati della UE e della NATO presenti in Afghanistan per valutare le condizioni politiche e militari e stabilire una *exit strategy* della missione da sottoporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mi auguro che l'Aula la voglia approvare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il motivo per cui io, come altri colleghi, ho espresso più volte in questa legislatura critiche al reiterarsi di questo decreto legge lo si evince chiaramente nel titolo un po' ipocrita, che assommando il 4 per cento delle spese per la cooperazione allo sviluppo al 96 per cento delle spese per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, ogni sei mesi propone la copertura economica di missioni che, pur legalmente munite, non godono né di un quadro giuridico costituzionale né di un quadro legislativo ordinario, nonostante da due anni e 300 giorni circa siano depositati disegni di legge costituzionali e ordinari in materia.

Meno retorica patriottarda e più spirito patriottico vero imporrebbero questa scelta al servizio dei nostri militari, dei nostri cooperanti per la pace, dei nostri diplomatici e funzionari. Su questo verte la nostra critica, sull'incerto confine tra spesa militare e cooperazione, sulla situazione di ognuna delle oltre 30 missioni militari e sulla strategia di realizzazione degli scopi e, certo, anche sull'*exit strategy* in Afghanistan che, assieme ai Balcani e al Libano, rappresenta uno dei punti nodali dell'impegno ita-

liano. Su questo ci sono tre ordini del giorno di cui uno è la copia dell'ordine del giorno approvato all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari in Commissione 14ª. Mi aspetto la loro approvazione anche unificata perché serenamente destinati a dare certezza alla nostra politica estera e di sicurezza.

Mi soffermo invece pochi minuti su un argomento sollevato dal collega Ceccanti nello scorso dibattito di agosto, sul rapporto tra profezia e realismo nell'articolo 11 della nostra Carta costituzionale. Non si tratta di affermare in astratto l'articolo 11 «senza se e senza ma», ma di un atto meditato, legato ad una convinzione profonda: la guerra è impossibile, la pace necessaria. Perché tali affermazioni? Sono illusioni? No, è la Costituzione e il modo in cui si è formata a dircelo: l'articolo 11 sarebbe solo profezia e non anche realismo se non si compone con l'articolo 10 e d'altronde nella logica dossettiana con cui è stato scritto così è. Nulla di strapaesano e locale vi è in questa visione della nostra Carta costituzionale perché essa è coeva alla nascita delle Nazioni Unite nel 1945 a San Francisco: stesso processo costituente.

L'articolo 11, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, dunque si lega strettamente all'articolo 10 sull'ordinamento internazionale. Nella visione proposta da Dossetti significa il fondamento di uno *ius cogens* precedente al diritto internazionale: gli Stati non stanno insieme nella comunità internazionale in forma pattizia, perché la comunità internazionale, comunità degli uomini e delle donne libere, è una comunità originaria che precede gli Stati convenzionalmente dati. In questa comunità di liberi la guerra è rottura della comunità originaria e ogni guerra è guerra civile, perché nega il fondamento stesso dell'essere comunità umana. E questo vale ancor di più per affermare – non solo in via di principio ma nella concretezza delle scelte politiche – la superiorità morale della democrazia contro il terrorismo ed ogni atto violento, anche interno, contro un popolo. È questa visione che ci guida e ci fa dire che ogni vittima (italiana, afgana, irachena, statunitense, spagnola, francese), ogni vittima è nostro fratello o sorella, riconoscendoci nella sua sofferenza.

La guerra è il vicolo cieco, il riconoscimento dell'impossibilità di vedere l'altro come simile e sofferente. Uscire da questo vicolo cieco è il compito «regio» della politica. Anche dovrebbe esserlo – il Governo dovrebbe sentirlo – di una politica estera e di sicurezza degna di questo nome. E certo lo si fa partendo dalla situazione reale e dai processi storici. Anche noi lo facciamo, qui ed ora, senza astrarci dal concreto, senza pensare di poterlo fare da soli ma con una inaffondabile volontà di utilizzare il realismo degli articoli 10 e 11 della nostra amatissima Costituzione, affinché sia realizzata anche la profezia felice dell'articolo 11 che ripudia la guerra. È l'utopia in senso giovanneo, ovvero di cosa non realizzata non perché irrealizzabile, ma solo perché mai tentata. Facciamo politica, fate politica: così conquisteremo la pace! (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). È di pochi minuti fa un lancio della «Agence France Presse» che dice che 14 persone sono rimaste ferite negli scontri che si sono verificati ieri sera a Bengasi, in Libia tra manifestanti cosiddetti sabotatori e forze dell'ordine. Lo riferisce un giornale libico. Se andiamo all'articolo 4, comma 23, del decreto missioni scopriamo che 8.297.164 euro sono destinati a garantire «la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani».

Voglio sperare che nelle iniziative di oggi, e molto di più, forse, in quelle di domani, quando dovrebbero essere convocate ulteriori manifestazioni, a Tripoli, non venga utilizzato uno di questi euro, che sono stati destinati ormai da due anni a questa parte, al regime del colonnello Gheddafi, che silenzia quotidianamente il dissenso, e lo fa *manu militari*, magari armata coi soldi dei contribuenti italiani.

Questo è uno degli esempi che in qualche modo sconfessano l'introduzione del nostro dibattito odierno fatta dal senatore Bettamio, il quale ha detto, senza citare però le percentuali che sono state elencate in maniera puntuale e precisa dal senatore Pegorer, che l'Italia ha eletto le missioni militari come suo pilastro – lui dice importante, e io direi esclusivo e fondamentale – della nostra politica estera, salvo poi destinare il 3 per cento di tali risorse ad iniziative di cooperazione e sviluppo.

Peraltro, queste iniziative di cooperazione e sviluppo, andando a studiare per bene il provvedimento, vengono presentate in modo del tutto inintelligibile. Sono destinati 14,3 milioni di euro per la stabilizzazione dell'Iraq e dello Yemen (ci è stato detto che cosa viene fatto in Iraq, ma non in Yemen, quindi spero che anche in quel caso i soldi non vadano alla polizia, in questo caso, yemenita), mentre altri soldi sono destinati alla cosiddetta Unione per il Mediterraneo, che non ha fatto niente dal momento della sua fondazione e che, se fosse effettivamente un *forum* dove si prendono in considerazione le realtà del Mediterraneo, magari sarebbe riuscita a fare avere in tempo utile e opportuno un minimo di apprezzamento delle realtà tunisina, egiziana, sudanese e algerina.

Non parliamo poi di quello che potrebbe avvenire di qui a domani o dopodomani in Libano, un altro luogo dove siamo presenti e – ci è stato detto – forse neanche più come contingente militare, ma con uno strano atteggiamento di polizia, che deve in qualche modo evitare un conflitto, ormai paralizzato, ma che non può (dato che il mandato delle Nazioni Unite non lo prevede) avere niente a che fare con i problemi di politica interna, relativamente alla composizione del Governo. Certo, fortunatamente sono stati destinati degli stanziamenti al tribunale speciale per il Libano, ma questo sicuramente non aiuta a gestire la questione fondamentale, che occorre cioè anteporre la politica alla necessità di dover rispondere alle crisi e alle emergenze con la presenza militare.

Abbiamo inoltre destinato ulteriori risorse al finanziamento – che sta crescendo in maniera preoccupante – dei servizi segreti: siamo partiti con un milione di euro e siamo arrivati a 5 milioni di euro. Ci sarebbe se non altro da auspicare che i nostri servizi segreti lavorassero, oltre che per raccogliere informazioni, per garantire la sicurezza delle nostre truppe. Se si dovesse valutare quel che è successo, soprattutto in Afghanistan, ai nostri militari, direi che queste risorse potrebbero essere spese in maniera differente, anche perché non è in alcun modo possibile sapere come esse vengano in realtà spese, dal momento che i membri del Comitato per la sicurezza della Repubblica lavorano a porte chiuse.

Anche tali informazioni avrebbero potuto essere utilmente inviate alla Farnesina, per evitare che debba tacere tutte le volte che avviene qualcosa di nuovo o non previsto, o che dica cose che la sconfessano come possibile attore politico nella regione. Infatti, se all'indomani delle manifestazioni tunisine auspichiamo che tutto il Medio Oriente assuma il modello Gheddafi per garantire la stabilità, è chiaro che poi possiamo mandare i nostri militari in giro per il mondo senza portare a casa un solo risultato in termini di stabilità e di sviluppo.

Tralascio altre questioni, che verranno affrontate magari in maniera più puntuale quando si arriverà ad esaminare gli emendamenti, perché voglio tornare sulla questione dell'Afghanistan. È stata letta, poco fa, una parte sostanziale della risoluzione adottata nel dicembre scorso dal Parlamento europeo, nel quale purtroppo non sono presenti eurodeputati radicali. Se questi fossero stati presenti, infatti, non sarebbe stato dato all'eurodeputato Pino Arlacchi, parte in causa dei problemi che abbiamo ancora oggi in Afghanistan, il mandato per redigere i rapporti che provengono da quel Paese. E poi, oltre che lamentarsi di cose su cui ci siamo tutti ampiamente intrattenuti nel passato, si sarebbe arrivati anche alla parte propositiva, che non può necessariamente chiamare un cessate il fuoco tra chi spara, ma avrebbe preso in considerazione quello che per noi resta il problema fondamentale: in quel Paese, fino a quando si manterrà un regime militare di proibizione rispetto all'uso industriale, a fini medici e scientifici, dell'oppio, si continuerà a legalizzare il finanziamento alle reti terroristiche o agli insorgenti. Persistere nella direzione in cui continuate ad andare voi (che senza porvi alcun dubbio rifiutate di fare una minima valutazione dei fallimenti del passato) vuol dire essere conniventi con l'insorgenza. (*Applausi del senatore Scanu*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne ha facoltà.

NEGRI (*PD*). Signora Presidente, l'Italia è il quarto Paese contribuyente per le missioni NATO, l'undicesimo a livello mondiale, il primo a livello europeo per le missioni ONU e il terzo, dopo la Germania e la Spagna, per le missioni dell'Unione europea. Abbiamo quindi, come è stato sottolineato dai miei colleghi ma anche dai relatori, una grande responsabilità politica, poiché a queste missioni, a cui viene affidato un impegno economico crescente, è anche collegato, avendo 48.000 uomini in

campo, a rotazione, lo sviluppo della crescente professionalizzazione dell'esercito italiano e la sua crescente natura interforze.

Hanno fatto benissimo il senatore Pegorer, la senatrice Amati e il senatore Del Vecchio a sottolineare il paradosso in cui ci troviamo. Passano i decenni e le legislature; specialmente dal 2001 in poi, sarebbe stato necessario intervenire. Ci troviamo invece sempre qui ad approvare decreti di autorizzazione di spesa, a costringere e a soffocare la nostra discussione entro i tempi di una scadenza troppo breve. Nulla impediva, perché ci sarebbe stato tutto il tempo, di rifare il codice penale militare di guerra, di approvare cioè il terzo codice penale, chiamiamolo così, per le missioni internazionali, di prevedere una specifica disciplina per le missioni internazionali. Perché questo non sta accadendo? Dobbiamo chiedercelo, specialmente chi in questo decennio ha assunto rilevanti posizioni di governo.

Voglio affrontare in questa sede soltanto due questioni, perché il tempo è pochissimo. In primo luogo, quella dell'equilibrio, necessario anche nella valutazione di questo Parlamento, tra le azioni di *peacekeeping* e di *peacemaking* (che non sono esattamente la stessa cosa), l'aspetto militare e specialmente la natura di queste missioni. Si sta creando infatti quello che viene chiamato il terzo genere delle missioni: azioni militari che però, ciò nondimeno, non sono di guerra. L'ONU e persino la Banca mondiale stanno cercando di monitorare i risultati del rapporto fra questi due diversi interventi; noi non ci riusciamo, e anche in questa nostra discussione si propongono tanti spunti ma si afferma che dobbiamo ancora ricercare. Infatti, specialmente dove il nesso è più duro da affrontare, non riusciamo ancora a trovare fra noi – il Governo è omissivo in qualche momento e in qualche caso – il nesso fra l'aspetto civile, la cooperazione politica e diplomatica e anche la necessaria azione di forza militare finalizzata al *national building*, al *peacekeeping*, al *peacemaking*, all'attuazione dei piani regionali di ricostruzione e così via.

Parlo dell'Afghanistan, e faccio due esempi. Sono tornati a Biella, due mesi fa, e li abbiamo ammirati e apprezzati, gli 800 alpini della Brigata Taurinense, che sono stati di stanza a Herat, nella zona ovest, hanno fatto sminamento e hanno tolto quei pericolosissimi *yield*, hanno ripristinato la praticabilità della pista e dopo hanno fatto anche le riunioni con gli *Elders*, posto in essere la *Shura*, creato un centro di formazione professionale femminile, fatto azione di *governance*, aiutato a fare pozzi e addirittura a rifare i giardini della «moschea blu».

Questo potrebbe essere detto non solo per gli 800 alpini della Taurinense, ma anche per il 2° Reggimento Alpini, che ha fatto la bolla di sicurezza nella valle del Murghab e ha consentito che 6.000 contadini che erano stati scacciati dagli insorgenti e avevano lasciato i loro poverissimi villaggi di montagna ritornassero e trovassero un elemento di continuità civile e di stabilità. Come facciamo noi quindi a trovare il punto di unità nella missione dell'Afghanistan, dove, come ha detto il presidente Obama a West Point, andranno rafforzati gli interventi civili, le *task force* integrate, la cooperazione civile e anche garantita la tutela e la presenza militare?

Condivido totalmente le valutazioni della senatrice Amati sulle osservazioni che hanno fatto il Parlamento europeo e la Fondazione ICSA. Del resto, gli stessi generali che hanno fatto lo studio per la Fondazione ICSA, condividendo totalmente e sviluppando le considerazioni svolte anche qui dalla senatrice Amati, mantenendo l'approccio integrato Esteri-Difesa, propongono al Governo italiano (non a noi, ma sarebbe il caso che il Parlamento ne discutesse) la cosiddetta *Wish List* (che il Governo non pone in essere e a cui non corrisponde necessariamente), che vuol dire, appunto per arrivare fino al 2014 e andare via prima, condensare le strutture di comando, aumentare gli aerei a pilotaggio remoto, portare i Buffalo. Si tratta di un lungo elenco di richieste di tutela per i nostri militari, assai più lungo di quella che fa il generale Valotto esponendo nell'ultimo numero della «Rivista Militare» i problemi dell'Esercito e del contingente italiano in Afghanistan.

Bene hanno fatto dunque il senatore Pegorer e gli altri senatori a insistere sul fatto che questa materia non può essere tralasciata. Si discute di tutto: di trasporti, di avvocati, di magistrati, di banche, di tasse: di tutto fuorché del cuore, della proiezione esterna della politica militare di difesa italiana, che è la cifra, anche per i prossimi decenni, del profilo culturale e politico della Nazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Contini. Ne ha facoltà.

CONTINI (*FLI*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, con la conversione del decreto-legge oggi in discussione il Governo intende garantire, da una parte, la prosecuzione di alcuni interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e, dall'altra, la proroga della partecipazione delle nostre Forze armate e di polizia a diverse missioni internazionali che si svolgono prevalentemente nell'ambito di territori ad alto rischio o interessati da eventi bellici.

Con questo provvedimento si affrontano, dunque, due questioni molto importanti che interessano direttamente tante aree geografiche in tutto il mondo. Situazioni che coinvolgono il nostro personale diplomatico, le nostre Forze armate e di polizia, personale civile operante a tutti i livelli a tutela delle popolazioni locali e degli interessi italiani, dell'Unione europea e della comunità internazionale.

Decine di migliaia di italiani sono impegnati a vario titolo: uomini e donne che con il loro sacrificio e l'impegno quotidiano rappresentano l'Italia nei contesti internazionali, in scenari di guerra e situazioni di crisi. Uomini e donne, ai quali va il nostro più sentito riconoscimento, che tengono alto il prestigio del nostro Paese e ci consentono di svolgere un ruolo fondamentale a fianco delle più importanti democrazie liberali.

Si tratta, signora Presidente, di temi così stringenti e più che mai di attualità, che meriterebbero un'attenzione meditata ed approfondimenti che coinvolgessero il Parlamento ed il Governo insieme in un'azione or-

ganica, che non può essere il frutto estemporaneo di provvedimenti di urgenza.

Stiamo parlando del ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale e credo che il Parlamento possa e debba interpretare fino in fondo le proprie funzioni, contribuendo in modo propositivo e costruttivo all'azione del Governo in materia di politica estera.

Nel corso della mia carriera professionale, quale rappresentante di organismi internazionali, mi sono trovata ad operare in molte delle aree ancora oggi interessate da conflitti o da processi di stabilizzazione e sviluppo.

So bene quanto sia importante poter pianificare ed assicurare una presenza ed un sostegno, anche di carattere militare, che coprano un orizzonte temporale sufficientemente ampio, in grado di garantire lo svolgimento e la realizzazione di iniziative di sviluppo che possano godere di un supporto economico adeguato e certo.

Per raggiungere tali obiettivi, sarebbe opportuno che il Governo si impegnasse, con il supporto del Parlamento e anche di fronte alla comunità internazionale, in uno sforzo di programmazione che consenta a tutti i soggetti interessati di operare all'interno di un quadro normativo di riferimento chiaro e con risorse economiche assicurate. La via delle proroghe semestrali non è certamente la strada maestra.

Per tali ragioni, pur condividendo nel merito il provvedimento in discussione per ciò che riguarda gli interventi in esso previsti, non posso esimermi dal constatare che lo strumento della decretazione d'urgenza non consente di certo gli approfondimenti di cui ho fatto cenno e non garantisce, come in questo caso, una prospettiva temporale adeguata.

Al di là delle buone intenzioni, il risultato è che il Parlamento sarà chiamato tra qualche mese ad intervenire nuovamente per prorogare le missioni o per pianificare ulteriori azioni nelle stesse aree geografiche di cui ci stiamo occupando oggi, e magari anche qualcuna in più.

Sappiamo già che le risorse che stiamo per approvare risulteranno insufficienti e che sicuramente il 30 giugno non può rappresentare la data di conclusione delle azioni avviate. Mi auguro, signora Presidente, che nella prossima occasione il Governo operi con sufficiente anticipo in modo da intervenire per tempo, lasciando lo spazio per un corretto confronto parlamentare.

Venendo allo specifico del decreto in discussione, per ciò che riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, condivido, come accennato, l'azione del Governo italiano, che conferma l'impegno a partecipare anche finanziariamente almeno fino al 30 giugno, al consolidamento di alcuni programmi di cooperazione in corso in Afghanistan e Pakistan – che io definisco a pioggia – assicurando interventi di carattere sociale, umanitario ed economico, anche attraverso l'impiego delle ONG.

L'obiettivo evidente è quello di concorrere alla stabilizzazione delle istituzioni locali e di assistere la popolazione, anche con supporti economici alle imprese in grado di fare ripartire l'economia.

Anche per quanto riguarda gli altri Paesi, con le misure previste dall'articolo 2 del decreto, si procede al rifinanziamento di iniziative già avviate e vengono mantenuti gli impegni assunti a livello internazionale. Nello stesso articolo, in sede di discussione parlamentare, sono state inserite alcune piccole ma significative modifiche, di cui vorrei fare cenno.

Al comma 1, è stata inserita la previsione di 500.000 euro per assicurare un impegno concreto a favore delle iniziative mirate a prevenire ed eliminare la pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Al comma 11, viene stanziato un milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Considerata la situazione internazionale, specie oggi in alcune aree del Mediterraneo, sono convinta che l'elenco dei Paesi di cui all'articolo 2 è certamente destinato ad allargarsi nelle prossime settimane. Pertanto, la previsione di cui al primo comma, che consente di utilizzare fino al 15 per cento delle risorse disponibili in altre aree di crisi, potrebbe non essere sufficiente – anzi, non lo sarà sicuramente – per far fronte alle contingenze internazionali che si determineranno nell'immediato futuro.

Per ciò che concerne le missioni di Forze armate e di polizia, segnalo una riduzione cospicua degli interventi nei Balcani, con particolare riferimento alla Bosnia-Erzegovina e al Kosovo. Su questo tema sarebbe opportuno che il Governo decidesse quale politica tenere nell'area.

Importanti e significative sono invece le modifiche che riguardano il personale impegnato nelle missioni internazionali. Si interviene non soltanto con disposizioni in materia economica, che pure hanno una loro importanza, specie laddove vengono previste differenze nell'erogazione delle indennità di missione, a seconda dei Paesi in cui opera il personale impegnato, ma, soprattutto, vengono inserite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, norme a tutela della salute e a sostegno delle famiglie, con la previsione di indennizzi nel caso di infermità o patologie tumorali contratte in occasione o a seguito della partecipazione a missioni, con particolare riferimento alle situazioni di personale esposto a particolari fattori di rischio.

Insomma, si compie finalmente qualche passo concreto per venire incontro alle esigenze dei militari impegnati in missione, ai fini del riconoscimento delle cause di servizio.

In ultimo, sul piano dell'interpretazione giuridica si fa finalmente chiarezza, assicurando la certezza del diritto, anche per quanto riguarda le norme in materia penale. In particolare, attraverso l'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 197 del 2009, viene prevista correttamente la non punibilità dei militari che nel corso delle missioni facciano uso della forza in conformità con le direttive, le regole d'ingaggio e gli ordini legittimamente impartiti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Cantoni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caforio. Ne ha facoltà.

CAFORIO (*IdV*). Signora Presidente, colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori non può esimersi dal manifestare ancora una volta la propria contrarietà di fronte a questo provvedimento di rifinanziamento delle missioni internazionali di pace, o per lo meno così erroneamente etichettate – il riferimento all'Afghanistan non è puramente casuale – che, a scadenza semestrale, diviene necessariamente oggetto della nostra analisi e discussione. In questo caso, più precisamente, si assegnano a tali missioni 754.300.000 euro, di cui addirittura 380.770.000 all'Afghanistan.

Ho più volte sottolineato, a nome del mio Gruppo, l'assenza di una legge *ad hoc* che disciplini organicamente la materia delle missioni all'estero. A tal proposito, ritengo sia opportuno evidenziare come in Commissione difesa della Camera dei deputati sia inspiegabilmente bloccato, da circa un anno, il disegno di legge n. 2605, presentato dal mio partito e finalizzato a coprire, appunto, tale vuoto legislativo.

Ritengo che riprendere questa iniziativa sia una esigenza sempre più impellente e trasversalmente ormai sentita, come confermato anche dalla seduta delle Commissioni riunite 3ª e 4ª di ieri, alla luce anche del fatto che, negli ultimi dieci anni, l'Unione europea si è affermata come protagonista politica su scala mondiale, assumendosi responsabilità crescenti come attestano le operazioni civili e militari sempre più ambiziose e diversificate, al servizio di un multilateralismo efficace e della pace.

A causa di questo maggiore impegno, l'Unione europea ha sicuramente bisogno di sviluppare la propria autonomia strategica mediante una politica estera di sicurezza e di difesa forte ed efficace per affermare le proprie convinzioni nel mondo, per proteggere la sicurezza dei propri cittadini, per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori democratici, oltre che per salvaguardare la pace in tutto il mondo.

In questo scenario, l'Italia, come riporta il resoconto del Ministero della difesa del 13 gennaio 2009, è in termini assoluti l'ottavo Paese fornitore di truppe all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per operazioni di *peacekeeping*, mentre per la stessa esigenza è il primo Paese nell'ambito dell'Unione europea. Ciò vuol dire che migliaia di cittadini italiani appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia sono impegnati all'estero, in missioni al servizio della pace e della sicurezza internazionale.

Non è, dunque, più ammissibile l'applicazione di disposizioni inserite di volta in volta nell'ambito di provvedimenti legislativi con cui si dispone un finanziamento per le missioni internazionali. È necessaria una legge di riferimento sul trattamento economico e normativo del personale militare impegnato e sui molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Ecco perché, cari colleghi, ritengo necessario un procedimento legislativo che contenga una serie di disposizioni tese a definire una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali cui partecipa il personale delle Forze armate e delle forze di polizia del nostro Paese.

Occorre abbandonare, una volta per tutte, lo strumento della proroga, sintomo, a parere del mio Gruppo, dell'approccio superficiale e approssimativo con il quale si è voluto e si continua a voler affrontare una materia la cui importanza è sotto gli occhi di tutti.

Entrando nel merito del provvedimento, riguardo ai fondi destinati precipuamente alla cooperazione e allo sviluppo, occorre evidenziare, anche in questo caso, un dimezzamento delle risorse.

Pur essendoci, secondo quanto stabilito nell'articolo 2, comma 1, un ampliamento di 800.000 euro rispetto al precedente finanziamento, la somma stanziata con questa ennesima proroga, 10.500.000 euro, è sensibilmente inferiore alla dotazione di 22.700.000 euro che era stata prevista per il primo semestre del 2010.

Sempre da quanto emerge da un'analisi di merito del provvedimento non posso non sottolineare inoltre come, ancora una volta, la metà dei finanziamenti, come precisato in apertura di intervento, siano destinati all'Afghanistan. Nonostante l'impiego di cospicue risorse non si registra però, esimi colleghi, alcun progresso nel processo di pace e stabilizzazione del Paese.

Ma mi chiedo, e vi chiedo, cari colleghi: in Afghanistan si può continuare a parlare di missione di pace? Oppure bisogna iniziare ad avere l'onestà morale di pronunciare la parola guerra? Trentasei vite, trentasei nostri ragazzi sono rimasti vittime sul campo di battaglia. Molti altri sono rimasti feriti. Altri ancora sono, per fortuna, scampati agli agguati dei talebani, capaci, in dieci anni di guerra, non solo di difendersi, ma addirittura di riorganizzarsi di fronte ai periodici aumenti di truppe della missione ISAF.

Molti civili afgani hanno perduto la vita, soprattutto donne e bambini, la corruzione continua incessantemente a diffondersi in tutto il Paese, la produzione di oppio cresce costantemente, rimanendo la principale fonte di ricchezza del Paese, la condizione delle donne rimane drammatica, nonostante le ragazze abbiano cominciato ad andare a scuola e a frequentare l'università. Non facciamoci abbagliare dal fatto che nel novembre scorso una donna, Maria Bashir, sia stata nominata magistrato. Un evento, questo, sicuramente di portata storica, che però non deve invogliarci a chiudere gli occhi di fronte alle sofferenze quotidiane di molte bambine, date in sposa in tenera età e sistematicamente schiavizzate, picchiate e umiliate dalla poligamia dei mariti.

La popolazione civile va sicuramente sostenuta, cari colleghi, rafforzando il supporto ai programmi di sviluppo e di ricostruzione economico sociale messi a punto dalle forze internazionali.

In Afghanistan, l'Italia deve aumentare il suo contributo a sostegno della popolazione civile, martoriata da decenni di guerre, e non continuare invece ad avere un ruolo attivo all'interno della missione ISAF, da tutti ormai riconosciuta come una missione di guerra.

Il nostro contingente non è però impegnato solo in Afghanistan, ma anche in altri scenari. Mi riferisco alle missioni dislocate in Libano, nei Balcani, in Sudan, in Congo, a Cipro, in Albania, in Georgia, in Iraq e

in Somalia, per le quali viene previsto uno stanziamento totale di 373.530.000 euro. Sono angoli del mondo in cui i nostri militari hanno svolto, e continuano a farlo, con grande dedizione e professionalità, una paziente, meticolosa e coraggiosa opera di ricostruzione politica, economica e sociale.

Tuttavia, occorre precisare che per tali Paesi, nonostante la complessità delle situazioni in cui versano tali aree, si registra un notevole ridimensionamento delle risorse, soprattutto per quanto riguarda la Somalia dove, a fronte degli 810.944 euro previsti nella precedente proroga, si assegnano 681.198 euro. Una riduzione di risorse ingiustificata, soprattutto alla luce della situazione esistente, peraltro notevolmente complicatasi negli ultimi tempi, sia dal punto di vista politico che umanitario.

A fronte di questi tagli ingiustificati assistiamo in questo decreto-legge a degli sprechi e ad una gestione assolutamente non ottimale delle poche risorse in campo. Mi riferisco, colleghi, in particolare a due stanziamenti: il primo in favore del Segretariato permanente dell'Iniziativa adriatico-ionica e il secondo che ha come destinatario il Comitato atlantico italiano.

Nell'ambito del progetto di cooperazione nell'area dei Balcani, la Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico, svoltasi ad Ancona nel 2000, ha visto sorgere questa Iniziativa adriatico-ionica i cui membri, oltre all'Italia, sono l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Grecia, la Serbia, il Montenegro e la Slovenia. La IAI non ha organi permanenti ed è destinataria di 300.000 euro. Dalla sua istituzione sono trascorsi ben 11 anni ed è poco chiaro, anche consultando la pagina Internet dedicata, comprendere quale precisa attività svolga tale iniziativa. Non siamo assolutamente in condizioni di verificare l'utilità dell'attività svolta da questa associazione. In assenza di risultati concreti e certi, quindi, diventa molto difficile giustificare una spesa così consistente.

Altro stanziamento che desta la nostra curiosità, colleghi, è quello in favore del Comitato atlantico italiano. Tale ente, presieduto eccelsamente dal professore, onorevole La Loggia, svolge una fondamentale, precisa e aggiornata attività di monitoraggio e informazione. È dal sito del Comitato, infatti, che ci siamo resi conto di come le nostre truppe non siano operative nella provincia di Farah, ma siano, piuttosto, ancora stanziate ad Herat.

Colleghi, queste sono le assurdità italiane, questi sono gli sprechi italiani, queste sono le vergogne italiane. Con sdegno, mi auguro che almeno quei 250.000 euro previsti per il Comitato, coprano le spese di manutenzione del sito e, quindi, l'aggiornamento delle datatissime mappe e cartine geopolitiche, ferme, nel migliore dei casi, al 2008. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, ancora una volta siamo chiamati ad esaminare, quasi per una sorta di regola periodica, un disegno di legge di conversione in legge riferito ad un decreto-legge sulla proroga delle missioni internazionali.

Nel mio caso, è la decima volta da parlamentare che torno ad occuparmi di un provvedimento simile, tanto che in Commissione si è posto anche un auspicio trasversale, che arriva sia dal presidente Dini che dai senatori Tonini e Contini e dal sottoscritto, di legiferare più che attraverso decreti-legge semestrali attraverso un disegno di legge, possibilmente annuale, su questa materia di così grande rilievo.

Va comunque sempre sottolineato, e mi corre l'obbligo di farlo, quanto costruttivamente si è lavorato nelle Commissioni riunite affari esteri e difesa, pur sapendo di esaminare un testo in seconda lettura e pertanto, dopo l'esame della Camera, sostanzialmente non modificabile.

Per questo motivo il Gruppo Lega Nord ha deciso di non presentare ordini al giorno o emendamenti, nella consapevolezza che non avrebbero potuto sortire alcun effetto, ma ci tengo a sottolineare e a sottoscrivere quanto siano sacrosante le criticità evidenziate in Commissione dal senatore Torri, che mi aspetto possano essere evidenziate con altrettanta forza ed importanza anche in sede di dichiarazione di voto.

Questa è una proroga dovuta, che però sta a testimoniare quanto sia importante il nostro impegno a livello internazionale. Per questo, va sottolineato l'aspetto qualitativo e quantitativo da parte del nostro Paese circa l'impegno nelle missioni internazionali, su cui vi è tra l'altro un riconoscimento a livello internazionale.

Non vorrei essere ripetitivo e dilungarmi, anche in considerazione di quanto precisa è stata la relazione dei due colleghi relatori, Bettamio e Gamba, però vorrei ricordare il principio che sta alla base delle nostre missioni, ricordato anche dal relatore Bettamio, vale a dire stabilizzare le aree critiche del mondo e dunque andare ad insegnare, aiutare a crescere, operare all'interno dei Paesi interessati per non esportare poi le criticità al di fuori dei Paesi in cui nascono: dunque non far crescere il terrorismo dall'origine per non doverlo poi subire a casa nostra.

Quindi, si tratta di una sorta di azione di prevenzione, secondo lo slogan ormai famoso del «prevenire è meglio che curare». Un esempio di questo ci viene purtroppo dal sequestro di una nostra petroliera verificatosi martedì scorso nell'Oceano indiano. È un esempio che palesa la necessità della lotta alla pirateria in quei tratti di mare. Il nostro Paese svolge un ruolo importante – che ci è stato riconosciuto – nell'attività di istruzione e ricostruzione, pur tra le molte difficoltà e i troppi pericoli che si evidenziano nei Paesi in cui siamo presenti, tra i quali è bene ricordare l'Afghanistan.

Si parlava di pericoli. Il vero, e caro, prezzo da noi pagato è ovviamente quello legato ai pericoli che determinano caduti nell'ambito di queste missioni: caduti che meritano il doveroso ricordo e il nostro grande rispetto, da manifestarsi in ogni occasione possibile.

Vorrei concludere il mio intervento ricordando due azioni che, anche se sotto il profilo economico sono di natura minore, sotto il profilo del messaggio a livello internazionale sono comunque decisamente importanti. Come aveva anche sottolineato il senatore Bettamio, faccio riferimento all'azione di sminamento, e anche ai 500.000 euro per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, a significare proprio che la *ratio* delle nostre missioni potrebbe essere sintetizzata nella parola civiltà. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (*PD*). Signora Presidente, penso che anche in questa occasione, come hanno sottolineato molti colleghi intervenuti prima di me, sia emersa con forza l'esigenza che noi usciamo da questa ordinarietà di discussione del disegno di legge volto a rifinanziare le nostre missioni internazionali, per trovarci in un luogo – il Parlamento, su iniziativa del Governo – nel quale aprire una discussione che si faccia carico di osservare, analizzare e quindi, su tali basi, individuare le nuove direzioni di azione, i grandi cambiamenti che sono intervenuti nel frattempo.

Come è stato ricordato, sono oltre 10 anni che variamo provvedimenti di tale natura, prima annuali e ora semestrali, con tutti i limiti che sono stati ricordati. Siamo presenti in teatri di differente qualità di instabilità, teatri che caratterizzano la vita del nostro pianeta, e a me sembra che, almeno negli ultimi due anni, abbiamo evitato di misurarci, di confrontarci e di aprire una discussione su che cosa è cambiato nel corso di questi ultimi 10 anni e su che cosa sta impetuosamente cambiando in questi giorni. Dall'analisi e dall'osservazione di questi cambiamenti dobbiamo trarre automaticamente le conseguenze, nel senso che dovrà essere modificata la nostra funzione e la nostra presenza nei teatri globali così come andranno proposti i cambiamenti necessari in sede europea e multilaterale. Ne cito soltanto tre, che mi sembrano quelli più rilevanti.

Penso innanzitutto ai cambiamenti nel mondo arabo. Siamo passati, all'inizio del nuovo millennio, dalla teoria che bisognava imporre la democrazia con la forza a una situazione nella quale il popolo di quei Paesi si ribella per affermare la democrazia con metodo pacifico. Si tratta di un cambiamento molto rilevante, che induce anch'esso elementi di instabilità che possono interessare la nostra sicurezza, ma di qualità sicuramente inedita rispetto a quelli che abbiamo conosciuto in passato.

Il secondo grande cambiamento riguarda la politica degli Stati Uniti d'America, con un Presidente con una grande visione opposta a quella del suo predecessore. In molti, in questi giorni, stanno andando a rileggersi il suo discorso fatto al Cairo appena due anni fa.

Un altro elemento di grande cambiamento è rappresentato dalla crisi finanziaria. Due cose insieme che negli Stati Uniti, ad esempio, provocano un taglio radicale del *budget* per le spese militari, che allontanano gli americani dall'Europa, avvicinandoli di più ai teatri asiatici e mediorien-

tali. Anche questo è un tema nuovo, con il quale dobbiamo assolutamente misurarci.

L'ultima considerazione è che questi nuovi movimenti sono privi di un approccio antioccidentale rispetto a quelli che abbiamo conosciuto in passato. Quindi, da questo punto di vista occorre che quello che è accaduto in Tunisia, in Egitto, che sta accadendo in Algeria, e che può accadere in Libia, come è stato ricordato, anche se il Paese è più piccolo, con la popolazione concentrata o distribuita in modo diverso, senza grandi città (tuttavia ci sono movimenti anche lì), ci impone che noi ci ritroviamo a fare un attimo una riflessione su cosa l'Italia pensa rispetto a tutti questi cambiamenti. Questo, perché i Governi cambiano, ma l'Italia resta, e ricopre comunque un ruolo e una funzione nelle sedi multilaterali. Dobbiamo domandarci se, nonostante tutte le cifre ricordate – terzo, quarto, quinto posto – è realmente quello il posto che occupiamo quando si decide la politica. Questo è l'interrogativo.

Segno, in conclusione, che il Vice segretario vicario della NATO è sempre stato, da molti anni a questa parte, italiano, mentre si appresta ad essere nominato un americano, rompendo così una tradizione; che l'ammiraglio Di Paola, che presiede il Comitato militare della NATO, sta per scadere dal suo mandato; che il cosiddetto sistema diplomatico europeo ha visto quanto l'Italia ha potuto svolgere una funzione.

Mi sembra, in sostanza, che insieme ad altri cambiamenti e a questi segnali, che penso non debbano essere trascurati, dobbiamo domandarci se siamo solo truppa nei teatri e consumatori nell'economia, e assolutamente assenti nella politica.

Invito il Governo con il suo rappresentante a fare una sollecitazione *bipartisan* per cercare di affrontare nella sede giusta questi elementi, che penso debbano essere posti alla nostra attenzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le missioni all'estero sono una componente sempre più importante della politica estera italiana. La partecipazione del personale italiano, sia militare che civile, ad operazioni di gestione delle crisi multinazionali serve gli interessi di sicurezza nazionali, contribuisce a mantenere la credibilità dell'Italia come membro affidabile delle più importanti organizzazioni internazionali di cui fa parte – UE, NATO, ONU – e, inoltre, ne accresce il prestigio internazionale.

Al fine di ottenere un miglioramento dell'ottima gestione in corso, propongo di concentrare l'attenzione sulla selezione e sulla gestione politica delle missioni; sull'organizzazione, sull'addestramento del personale e sull'equipaggiamento per le missioni militari di pace; sull'elaborazione di una strategia nazionale per la gestione civile delle crisi; sulla coerenza fra iniziativa politica-diplomatica, azione militare ed aiuti, efficacia, sostenibi-

lità e continuità dell'impegno; sull'entità degli investimenti; sulla proporzionalità tra spese militari e civili; sulla cooperazione civile-militare.

Per rendere più aderente il giudizio del Parlamento alla validità della partecipazione alle singole missioni internazionali, appare opportuno impostare una procedura che permetta una valutazione razionale della partecipazione ad un'operazione all'estero, considerando con estrema attenzione i diversi fattori che vado ad indicare: la coerenza della missione con le priorità della nostra politica estera e con le politiche delle organizzazioni multilaterali che costituiscono il riferimento dell'Italia in campo internazionale, e parlo sempre di UE, NATO ed ONU.

È opportuno indicare inoltre il costo delle missioni in termini di risorse, osservando gli impegni già assunti dall'Italia e mantenendo necessariamente una minima riserva di capacità in caso di emergenza. Attenersi a questi criteri diminuirebbe i rischi di eccessivi sbilanciamenti tra gli obiettivi della missione a cui si è deciso di partecipare e le risorse stesse, sia di personale, sia di mezzi messi in campo.

Sarebbe inoltre necessario curare maggiormente la comunicazione con l'opinione pubblica, il cui sostegno è spesso molto importante per la buona riuscita di una missione. Le informazioni dovrebbero essere costanti per tutta la durata della missione.

Dovrebbe essere individuato un meccanismo di finanziamento delle missioni più saldo, magari su base annuale e non semestrale, e contestualmente dovrebbero essere rivalutate le Commissioni parlamentari, le uniche idonee alla discussione degli aspetti politici delle missioni, così come proposto da un ordine del giorno accolto dal Governo già due anni fa in occasione di analoga discussione.

Sarebbe poi di grande supporto assegnare le risorse – oggi del tutto insufficienti – a disposizione delle Forze armate per le fondamentali attività di addestramento e di mantenimento in perfetta efficienza dei sistemi d'arma e dei mezzi di combattimento e trasporto.

Ed infine, ma non meno importante, l'acquisizione degli equipaggiamenti deve rispondere a criteri precisi: essi devono prestarsi ad un utilizzo mirato in modo da premiare il rapporto costo-efficacia per ottenere la migliore protezione possibile del personale; nel contempo, signora Presidente, si deve garantire ai pacchetti di impiego costituiti *ad hoc* la disponibilità sicura di sistemi d'arma e di acquisizione obiettivi per garantirne la migliore capacità operativa. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Contini*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gamba.

GAMBA, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto, come relatori, esprimiamo la nostra soddisfazione per gli interventi svolti in discussione generale. Tutti, al di là di alcuni aspetti specifici, hanno rimarcato la posizione, largamente, se non totalmente, favorevole dell'Aula al provvedimento in esame, e quindi, nella sostanza, alla pre-

senza italiana in molti teatri internazionali attraverso le missioni militari e l'azione di cooperazione allo sviluppo, oggetto di una parte del provvedimento in esame.

Fatta questa manifestazione di compiacimento, che imprime un segno importante al reiterarsi delle occasioni nelle quali ci troviamo a prorogare gli impegni internazionali del nostro Paese, si devono rilevare alcune critiche e censure che sono state mosse nei confronti – per esempio – della relativa limitatezza della parte del provvedimento riferita alla cooperazione allo sviluppo. Si tratta di critiche che possono essere condivise in senso generale, ma che sono però prive di un elemento fondamentale per costituire eventualmente oggetto di una seria considerazione.

È infatti a tutti evidente – lo ribadiamo in ogni circostanza nella quale ci troviamo a dibattere delle più diverse questioni in quest'Aula – che il nostro Paese, così come tutti gli altri del mondo occidentale, si trova in una contingenza economica e in una sorta di crisi complessiva che non facilita sicuramente il reperimento di ulteriori risorse economiche, e quando si parla, si esprimono auspici e si indica l'opportunità di operare interventi di più alta intensità, ovviamente poi bisogna fare i conti con la disponibilità delle risorse economiche e con il fatto che, nella attuale situazione, è appunto molto difficile poter destinare ulteriori risorse a molte iniziative positive, come lo sarebbero quelle da realizzare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, che costituiscono parte del provvedimento in oggetto.

Il Parlamento ha il dovere di esprimere questo auspicio ed ha sicuramente la possibilità di stimolare l'Esecutivo in questa direzione; ma ha anche il dovere, altrettanto importante, di individuare possibilità concrete e reali perché detti auspici e indicazioni non si limitino a luoghi comuni, a petizioni di principio che difficilmente possono trovare una qualche forma di realizzazione.

Si deve sicuramente ribadire anche quanto è stato sostenuto da molte parti di quest'Assemblea in ordine alla necessità di disporre di un quadro di riferimento normativo certo, definito e che travalichi la temporaneità dei decreti che ormai periodicamente vengono posti in essere nell'arco temporale dei sei mesi. Come si diceva all'inizio, è questo un auspicio che si può condividere. Il Parlamento, soprattutto nell'altro suo ramo, sta in qualche modo prendendo in esame la questione. È da tempo all'esame della Camera dei deputati una serie di proposte di legge riguardanti la definizione di una legge quadro per le missioni. È il Parlamento in primo luogo che deve fare la propria parte, perché sua è la funzione legislativa.

Per quanto è dato sapere ed è stato espresso in passato, il Governo è certamente concorde sulla possibilità di intensificare i tentativi per raggiungere uno strumento che possa soddisfare alcune esigenze che sono state in questa sede ricordate da più parti; ma bisogna essere realisti: non si può pensare di definire tutto quanto è contenuto in questi decreti periodici perché, come dicevamo all'inizio, la parte riferita agli impegni finanziari difficilmente potrà trovare una connotazione diversa per l'at-

tuale situazione e, d'altra parte, così è stato sostanzialmente da quando questi decreti hanno cominciato ad essere emanati e convertiti dal Parlamento. Consideriamo che dall'adozione del primo, nel 2001, al 2011, al di là di qualche eccezione in cui l'arco temporale è stato di un anno o di tre mesi, la cadenza dei sei mesi è stata mantenuta, non soltanto nelle tre legislature che si sono succedute, ma dai vari Governi di pur differente colore che parimenti si sono succeduti.

Anche questa Assemblea e le sue Commissioni possono, e devono, dare un utile contributo alla definizione di questo strumento di riferimento normativo, ma dei passi importanti possono essere fatti in alcuni settori che avrebbero una definizione specifica e particolare, come nel caso della disciplina penale militare, che può trovare adeguata normazione nell'ambito dell'emanando – auspichiamo – codice penale militare per le missioni internazionali.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato la grande rilevanza, sotto più aspetti, degli interventi del nostro Paese nei vari contesti. Certamente, alcune critiche che fanno riferimento a parti specifiche del provvedimento hanno un sapore non sempre conforme allo spirito generale. Francamente non credo, senatore Perduca, che le risorse, peraltro abbastanza limitate, riferite alla manutenzione delle motovedette in uso per l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, cedute temporaneamente dall'Italia alla Libia con personale parzialmente italiano, possano essere utilizzate a fini diversi se non quelli per i quali sono state previste. Escludo che possano essere utilizzate per il contrasto delle insurrezioni interne o delle attività di protesta democratica.

Mi dispiace inoltre aver udito qualche considerazione decisamente superficiale – me lo consenta – in ordine alle risorse destinate all'*intelligence* che, a suo dire, sarebbe stato meglio destinare a qualcos'altro, visti i risultati nella protezione dei nostri contingenti. È evidente che, quando tutti chiedono un maggior impegno e una maggiore possibilità di risorse per l'azione di *intelligence*, si deve sempre ricordare un luogo comune, ma anche un'evidenza, e cioè che delle attività di *intelligence* difficilmente si possono verificare i risultati positivi: infatti, anche quando, grazie a delle informazioni che spesso, ma non sempre, purtroppo, si riescono ad avere in anticipo riguardo a minacce e pericoli che possono coinvolgere i nostri contingenti, molti attentati e azioni offensive sono stati scongiurati e molte vite sono state risparmiate, questo non ha potuto, e non può, costituire oggetto di grande manifestazione pubblica e deve rimanere nell'ambito di quella riservatezza che è propria dell'azione di *intelligence*. È ingeneroso dire che l'azione di *intelligence* dei nostri servizi non abbia contribuito efficacemente alla protezione dei nostri contingenti.

Comunque, è di tutta evidenza che per quanto in tutti i settori – e questo non vale soltanto per l'*intelligence*, ma evidentemente anche per la dotazione dei mezzi, per le corazzature e gli strumenti di individuazione preventiva – tutto possa essere migliorato e perfezionato, non ci sarà mai la possibilità di garantire una sicurezza assoluta e un'eliminazione totale dei pericoli, proprio perché, come tutti hanno ribadito, nell'ambito in par-

ticolare dello scenario afgano, la situazione è quella in cui non si può parlare di un conflitto in senso tradizionale, ma certamente di una situazione in cui, come è a tutti noto e risulta evidente anche per i molti caduti che già la nostra patria ha sacrificato, il conflitto è cosa quotidiana.

Se questo è, evidentemente non può nemmeno sottacersi quanto è stato ricordato in più interventi. Ringrazio in particolare la senatrice Negri che ha fatto un giusto ed opportuno elenco delle azioni positive di carattere non strettamente militare, ma che non possono che essere garantite dallo strumento militare riguardo allo scenario afgano, riferendo delle operazioni compiute dagli alpini della Brigata Taurinense a titolo esemplificativo. Infatti, le azioni che lei ha ricordato ed elencato sono le stesse che quotidianamente ogni reparto dei contingenti militari italiani, in quello scenario in particolare, compie, proprio perché lo strumento militare è quello che consente la creazione di quegli ambiti di sicurezza, le famose bolle, che innanzitutto restituiscono alla libera frequenza e alla libera disponibilità delle popolazioni porzioni di territorio sempre più vaste che erano invece loro state sottratte e in cui la loro presenza era stata interdetta proprio dall'azione degli esponenti talebani e delle milizie talebane.

E se questo è vero, ed è opportuno ricordarlo nelle occasioni in cui svolgiamo questi dibattiti, d'altra parte, però, non si può poi far finta che questo non sia e non comprendere che, anche attraverso questa forma di lettura, si individui la differenza che c'è, in termini banalmente percentuali, delle risorse messe a disposizione ed indicate in questo provvedimento fra la parte militare e quella della cooperazione civile.

In realtà, vi è una fascia intermedia molto ampia, fatta di azioni finalizzate alla ricostruzione, alla riproposizione di condizioni di sicurezza, ma anche di convivenza civile che vengono svolte dagli operatori militari e che quindi devono essere considerate nella loro reale portata anche nell'ambito delle finalità complessive, che sono quelle, in molti casi, di creare le condizioni di pace, di ricreare le condizioni di pace, di costruire la pace.

È troppe volte misconosciuto il valore che alle stesse definizioni viene dato quando si parla genericamente, e forse sbagliando, di missioni di pace. No: sono situazioni molto diverse, anche quelle presenti nei vari contesti in cui sono coinvolte le nostre unità nell'ambito delle tante - 30 e oltre - missioni elencate in questo, come negli altri provvedimenti precedenti. Ancora una volta, nemmeno si può misconoscere, modificare la reale portata del sempre citato articolo 11 della Costituzione che, senatore Di Giovan Paolo, non rifiuta la guerra in senso assoluto e *tout court*...

DI GIOVAN PAOLO (PD). Ripudia la guerra.

GAMBA, *relatore*. Non rifiuta, dicevo, la guerra in senso assoluto, impedendo la possibilità che lo Stato, in questo caso italiano, svolga delle operazioni militari e che sono per certi versi non soltanto puramente difensive, ma in determinati ambiti, anche preventive riguardo alle situazioni di pericolo: rifiuta la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti inter-

nazionali, cosa ovviamente molto diversa rispetto a ciò che molte volte viene invocato, anche perché, se così non fosse, ovviamente tutte queste missioni e tutti questi provvedimenti che le riguardano sarebbero contrari alla Costituzione, cosa che, viceversa, assolutamente non è.

Nella nostra visione non si giustificherebbe nemmeno in astratto la disponibilità da parte del nostro Stato di Forze armate, sicuramente più limitate in termini numerici rispetto al passato, ma adeguate a questi rilevanti impegni che vengono richiesti. Anche in riferimento a tale aspetto, è necessario che si facciano i dibattiti, che si affrontino le questioni generali, che si valuti che cosa si ritiene di fare in ordine al futuro, al prossimo decennio delle Forze armate e agli interventi italiani nei vari contesti internazionali, ma cominciamo già da queste occasioni ad esprimere valutazioni in ordine alla questione fondamentale che certamente potrebbe e dovrebbe costituire l'oggetto di questi dibattiti: il Parlamento e le forze politiche ritengono adeguato l'impegno italiano, quantitativo e qualitativo, nell'ambito delle missioni internazionali, dei vari scenari e della presenza nella cooperazione fra gli Stati riguardo a queste vicende, oppure lo ritengono sottodimensionato o sovradimensionato, in considerazione che è da tutti riconosciuto quanto sia importante per la politica estera italiana e per la sicurezza del nostro Paese, e non soltanto per quella dei Paesi nei quali andiamo a intervenire? In tantissime occasioni, a cominciare dall'Afghanistan, si è spostato il livello della difesa in senso originario, anche per quanto riguarda la sicurezza interna, dai confini naturali e tradizionali ad ambiti molto più lontani, da cui peraltro, come è stato più volte dimostrato nel corso di questo decennio e di quello precedente, sono partite azioni offensive che hanno coinvolto e colpito la sicurezza dei cittadini, europei di molti Stati, oltre che ovviamente quella dei cittadini e dei civili degli Stati Uniti d'America, a cominciare dall'attentato alle Torri Gemelle e da quelli coevi. Credo che questo sia l'oggetto principale su cui ci dobbiamo confrontare: se si ritiene che l'impegno italiano sia idoneo e conforme a quanto il Parlamento auspica e ritiene, allora, di conseguenza, si deve discutere se l'impegno militare è conforme a questi impegni e a questa volontà di presenza italiana. È su questo che deve svolgersi un confronto corretto.

Certamente, si devono ritrovare le occasioni per valutare i grandi cambiamenti di cui parlava il senatore Cabras, ma quei cambiamenti in qualche modo prescindono dalla prosecuzione delle missioni di cui stiamo parlando nell'ambito della conversione di questo provvedimento. Sono certamente situazioni di scenario che il Parlamento non può non considerare, ma che non credo possano fare venir meno quell'importanza, quella determinazione e quella considerazione positiva che sostanzialmente tutti hanno espresso nei confronti di tale impegno, che deve trovare anche nel voto finale e nella conferma di quella larga condivisione quella solidarietà e quel senso di vicinanza concreto che da parte delle Assemblee parlamentari viene a tutti i nostri militari, a tutte le donne e gli uomini con le stellette che sono impegnati non soltanto all'estero ma anche in Pa-

tria affinché quelle missioni possano portare ad esiti favorevoli. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

COSSIGA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signora Presidente, rinuncio ad intervenire in questa fase.

PRESIDENTE. In considerazione dell'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è già stato annunciato e prevede, alle ore 16, l'informativa del Ministro degli affari esteri sui più recenti sviluppi della situazione nei Paesi del Mediterraneo e, a seguire, la continuazione della discussione del decreto-legge relativo alla proroga delle missioni internazionali.

Sul 10° anniversario dell'approvazione della legge sulla tutela della minoranza slovena

BLAZINA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (*PD*). Signora Presidente, intervengo per ricordare anche in quest'Aula il 10° anniversario della legge n. 38 del 2001 che detta norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. La legge è stata infatti approvata dal Senato della Repubblica il 14 febbraio di dieci anni era or sono.

Si è trattato di un traguardo importante, e non solamente per gli appartenenti alla comunità linguistica slovena, perché con essa si è data attuazione agli articoli della Costituzione ed al riconoscimento storico di tutti gli appartenenti alla comunità slovena, indipendentemente dalla provincia di residenza (cioè Trieste, Gorizia e Udine).

È stato un avvenimento importante anche per l'intera comunità locale, visto che la legge, improntata alla gradualità, alla condivisione, alla partecipazione, ha contribuito ai processi di integrazione, di convivenza, come anche – penso di poterlo dire – a creare un clima disteso, un clima positivo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica italiana, come abbiamo potuto constatare recentemente con la visita del presidente Türk a Roma.

Colgo questa occasione però anche per sottolineare che alcune parti della legge sono tuttora inattuate. Vi ho fatto cenno molte volte negli interventi svolti in Aula ed in diverse interrogazioni. Ricordo solo alcuni esempi: l'istituzione della sezione slovena presso il conservatorio di mu-

sica «Giuseppe Tartini», la corretta scrittura dei nomi e cognomi, la restituzione di tre beni immobili citati nella legge.

Chiedo a questo proposito al Governo, ai singoli Ministri, ai loro uffici periferici, agli enti locali di impegnarsi affinché tutte le parti della legge vengano applicate ed attuate e sia così data la giusta risposta alle aspettative dei cittadini italiani di lingua slovena.

Sull'inserimento delle disposizioni concernenti il sistema bancario nel disegno di legge n. 2518

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, voglio lasciare agli atti (l'ho chiesto anche in precedenza al presidente Schifani, che però aveva fretta) la mia netta contrarietà alle forzature regolamentari sul decreto milleproroghe appena approvato con il voto di fiducia (si pensi che tale decreto è stato definito legge *omnibus* in un articolo de «Il Sole 24 Ore», il cui titolo sa di mercato delle vacche «Venghino signori sul milleproroghe»).

Mi riferisco, in particolare, all'inserimento, come materia estranea, della norma *ad hoc* per elargire alle banche 141 milioni di euro soltanto nel 2011, di cui all'articolo 2-*quinquies* («Disposizioni concernenti il sistema bancario»), e al colpo di spugna, rispetto alla prescrizione decennale, previsto al comma 9 dello stesso articolo: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». Ciò cancella con un colpo di mano la recente sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 delle sezioni unite civili della Corte di cassazione. È una norma scritta sotto diretta dettatura dei banchieri per umiliare, ancora una volta, i giudici della Suprema corte e i sacrosanti diritti di milioni di consumatori e utenti dei servizi bancari, massacrati da una cricca travestita da un perbenismo che si nasconde sotto il nome di colletti bianchi.

Non è la prima volta... (*Richiami del Presidente*). Signora Presidente, mi lasci concludere! Noi abbiamo sollevato oggi ufficialmente...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Lannutti, ma gli interventi di fine seduta sono consentiti per un massimo di tre minuti. Le segnalavo semplicemente che manca un minuto. (*Commenti del senatore Lannutti*). Questa polemica che lei fa tutte le volte, come se io le toglieassi la parola, è veramente fuori luogo.

Continui, dunque, il suo intervento. Ha ancora un minuto a disposizione.

LANNUTTI (*IdV*). Con il Gruppo dell'Italia dei Valori lei è molto tassativa, a differenza di quanto accade con gli altri Gruppi.

PRESIDENTE. Ma per favore!

LANNUTTI (*IdV*). La ringrazio comunque di lasciarmi concludere.

Abbiamo preparato una lettera ufficiale di protesta. Non è la prima volta che Governi, di destra e di sinistra, in ossequio ai *desiderata* dei banchieri, tentano di cancellare le sentenze della Suprema magistratura, costate lacrime e sangue.

Anche il senatore Legnini, che voglio ringraziare, ha sollevato nel suo intervento l'estraneità della norma salvabanche al decreto milleproroghe, arrivata all'ultimo minuto proprio per non essere esaminata dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª.

Per questo, lascio agli atti del Senato l'annuncio di un'impugnativa delle norme approvate, in particolare di questo colpo di spugna sulla prescrizione, con ricorso nei tribunali, per sollevare eccezione di legittimità costituzionale di norme salvabanche inserite all'ultimo secondo per impedire che i senatori potessero discuterle e opporsi, sottratte quindi al dibattito per cancellare i sacrosanti diritti sanciti dai giudici delle sezioni unite civili della Cassazione. La ringrazio. (*Applausi del senatore Pedica*).

Sulla liberazione di attivisti per i diritti umani in Mauritania

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, ho ricevuto oggi la risposta a due interrogazioni parlamentari (la 4-04269 e la 4-04298) presentate nello scorso mese di dicembre, relative all'arresto di alcuni difensori dei diritti umani in Mauritania. Volevo ringraziare il sottosegretario Scotti per aver risposto a queste due interrogazioni, ma ancor di più la Farnesina per aver acconsentito ad una missione, organizzata in poche ore, alla quale hanno partecipato anche gli onorevoli Mecacci e Pannella, a Nouakchott, capitale della Mauritania.

Vorrei informare l'Assemblea che le persone che erano state incarcerate il 13 dicembre sono state rilasciate e che molto probabilmente, a partire già dalla giornata di domani – insieme anche al sottosegretario Scotti – saranno presenti al 39° congresso del Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito che si terrà a Chianciano e al quale colgo l'occasione per invitare tutti i presenti a partecipare, perché si parlerà di promozione e di difesa dei diritti umani.

Entrambe le risposte del sottosegretario Scotti ricordano che la Farnesina continua ad essere impegnata, a livello bilaterale e nel quadro europeo, per la promozione dei diritti umani in Mauritania, dove esiste ancora

la schiavitù. In particolare, auspico che l'impegno italiano in quella parte del mondo si concentri sulla discriminazione razziale – perché molto spesso, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, gli schiavi sono neri, mentre rappresenterebbero invece la maggioranza di quel Paese – e che comunque si ponga con forza al Governo la questione dell'applicazione della legge che c'è contro la schiavitù in Mauritania.

Sulla votazione della questione di fiducia

SANCIU (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANCIU (*PdL*). Signora Presidente, un banalissimo incidente questa mattina non mi ha permesso di essere presente al voto sulla questione di fiducia.

Volevo che rimanesse agli atti il fatto che il mio sarebbe stato un voto favorevole al Governo, ribadendo altresì che, essendo io nel gruppo ristretto dei senatori che hanno quasi il 100 per cento di presenze, non solo avrei votato oggi la fiducia al Governo, ma la riconfermerei anche in futuro. (*Applausi del senatore Santini*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,27*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*."

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";

b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";

c) le parole: "a far data dal 1º gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2011";

d) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2011».

(*) Le correzioni di mero contenuto formale apportate dal Governo e le proposte di modifica avanzate dalla Commissione bilancio all'emendamento 1.900 e recepite dal Governo vengono di seguito riportate.

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, **nonché a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato in virtù dell'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.**


2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla "fonte normativa" articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-septies. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania, in base alle pronunce della Corte costituzionale formulate in materia dal 2003, e per consentire una adeguata ricognizione dei presupposti determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sospese, fino al 31 dicembre 2011, le demolizioni, disposte a seguito di sentenza penale, di immobili siti nel territorio della Regione Campania, destinati esclusivamente a prima abitazione e stabilmente occupati da soggetti sforniti di altra risorsa abitativa. L'ordinario regime giuridico della demolizione derivante da sentenza penale di condanna può trovare comunque applicazione prima del 31 dicembre 2011, nel caso in cui dall'ufficio tecnico del Comune competente, ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale. Il procedimento di demolizione è comunque differito a una data successiva al 31 dicembre 2011 anche nel caso in cui sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, salvo che prima del 31 dicembre 2011 sia stato concluso il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico in esito alle operazioni di ricognizione di cui al primo periodo del presente comma.».

(segue articolo 1)

«2-octies-

"L'articolo 4 bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato."



All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 100 milioni di euro».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117".

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi già di proprietà privata in quanto costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 e alla tabella 1, riga n. 33 riferita all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il medesimo termine di proroga di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9 del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e con efficacia prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:

a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 2, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma *5-quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma *19-quater* con limite d'incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i Comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le Province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 7, lettera *b)*, del medesimo articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma *5-ter*, sono inseriti i seguenti:

«*5-quater.* A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma *5-quater* non siano sufficienti, **ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma *5-quater* di rilevanza nazionale**, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma *5-ter*.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.»

2-*quinquies*. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

b) all'articolo 5, comma 5-*bis*:

1) al penultimo periodo, le parole " e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali."

2-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225."

2-*septies*. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci."

2-*octies*. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*nonies*. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di *transshipment* al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

2-*decies*. Con il decreto di cui al comma 19-*bis* si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle somme di cui al comma 2-*undecies*. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-*nonies* e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-*nonies*.

2-*undecies*. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-*decies* è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* sono abrogati. **Le previsioni di cui al comma 2-*nonies* non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9.12.1998, n. 426.**

2-*duodecies*. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200 mila per l'anno 2011 a favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. È differita al 1 gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. **All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al C.O.N.I."**

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. ».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica."

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 allo scopo appostate.

3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: " entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini";

b) al comma 3-ter le parole: "entro il mese di gennaio 2011 con le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "entro lo stesso mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini".

3-quinquies. All'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: "4-quater. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato - in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali - il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77."

3-sexies. Il Comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a

tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente rideterminazione dell'obiettivo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa adozione dei provvedimenti previsti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 14.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila, è differito al 1 novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al Capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del Sito d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino", come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuate sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-nonies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 99 del 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia de L'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.

3-undecies. Le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza. Per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi accertata dall'ISTAT, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a un euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e *4-bis* si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) per l'anno 2011, quanto a euro 45.000.000, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma *4-ter*. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“*4-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma *2-ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni

in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

4-ter. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-quater. In attuazione dell'articolo 47-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle parole: "I membri dell'Autorità", sono premesse le seguenti: "Il Presidente e".

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.

4-septies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-octies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

4-nonies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del 21 settembre 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2010, n. 257, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria".

4-decies. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 l'espressione: "6," è soppressa;

b) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".

4-undecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. **Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010 n. 220.**

4-duodecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

4-terdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A.. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quaterdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-quinquiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: "31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche mono dedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 29 dicembre 2010, n. 225".

4-sexiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli *standard* definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-octiesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli *standard* nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito *internet* dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i Comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in *Gazzetta Ufficiale*, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º

gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";

b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".

5-septiesdecies. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

5-octiesdecies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce è inserita la seguente:

"ENTI SOPPRESSI: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

AMMINISTRAZIONE SUBENTRANTE NELL'ESERCIZIO DEI RELATIVI COMPITI E ATTRIBUZIONI: CCAA Brescia".

5-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo".

5-quinquies. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) procede, entro il 31 luglio 2011, alla riorganizzazione dei propri servizi destinando il personale occorrente al funzionamento delle unità organizzative attraverso l'impiego del personale immesso nei ruoli a seguito della conclusione delle procedure concorsuali pubbliche in atto alla data del 1 gennaio 2011 senza il riconoscimento di speciali provvidenze economiche.

5-sexies. Entro il 31 luglio 2011 sono adottate le occorrenti disposizioni secondo l'ordinamento interno al fine di disciplinare le attività di controllo di regolarità amministrativo contabile della Commissione di cui alla legge 4 giugno 1985, n. 281, attraverso l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro il medesimo termine e con le indicate modalità, ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia, sono adottate le disposizioni volte a prevedere per il personale in servizio e proveniente da altre amministrazioni o enti pubblici l'applicazione, durante il periodo di servizio presso la Commissione, dello stesso trattamento del personale di ruolo di pari qualifica e anzianità secondo criteri di corrispondenza approvati dalla Commissione.

5-octies. Le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-nonies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-decies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

5-undecies. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il "Programma nazionale triennale della pesca", di seguito denominato Programma nazionale, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-duodecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale CCNL di riferimento del settore, i consorzi

riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-terdecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154. Dall'attuazione dei commi da *5-decies* a *5-terdecies* del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quaterdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85.

5-quinquiesdecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.17, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

6-ter. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2011 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma e s'intende sospesa l'efficacia di quelle rilasciate dopo il 31 dicembre 2009.

6-quater. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013 sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-quinquies. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".

6-sexies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-septies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

6-octies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle

seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita", sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita".

6-*nonies*. La disposizione di cui al comma 1 non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

6-*decies*. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-*undecies*. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

6-*duodecies*. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-*undecies* dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-*terdecies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-*undecies* e 6-*quindiesdecies* del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-*undecies* a 6-*sexiesdecies*, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

6-*quaterdecies*. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

6-*quindiesdecies*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

6-*sexiesdecies*. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga".».

Al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo inserire, dopo le parole: «dell'articolo 314 del», le seguenti: «codice dell'ordinamento militare di cui al», al secondo periodo sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 2,

comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», *all'ultimo periodo sostituire le parole: «Commissario di Governo» con le seguenti: «Commissario straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 29 dicembre 2010».*

al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole: «Il Commissario straordinario,» con le seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo», alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all'articolo 253 del», inserire le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al», sostituire le parole: «all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» con le seguenti: «al comma 14 del presente articolo», sopprimere le parole: «di Governo» e sostituire la parola: «risultano» con la seguente: «risultino», alla lettera c), sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e inserire, dopo le parole: «all'articolo 206 del», le parole: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al».

al comma 9, lettera b), capoverso 13-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale" con le seguenti: "al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive".

b) dopo le parole: "annuo per il Commissario straordinario", aggiungere le seguenti: "I sub commissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un Comune in dissesto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, Tabella A. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento».

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

"9-bis Fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, al patrimonio di Roma capitale, già comune di Roma, non sono soggetti, anche ove ne ricorrano le condizioni, all'istituto della retrocessione o della restituzione, a eccezione dei casi in cui Roma capitale, già comune di Roma, in base agli interessi pubblici prevalenti, acconsenta alla richiesta avanzata dal privato.

9-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.

9-quater. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si interpreta con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato.

9-sexies. A decorrere dal 1 marzo 2011 nei Comuni con più di un milione di abitanti il numero dei consiglieri comunali resta determinato in sessanta e i componenti della Giunta non possono essere più di quindici, oltre al Sindaco. Al fine di compensare i relativi oneri, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 500 mila, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. A decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica. ».

Al comma 10, sostituire l'alinnea, con il seguente: «All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:», alla lettera d), nel primo capoverso, sostituire le parole: «dei citati fondi» con le seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi» e sostituire le parole: «per confluire,» con le seguenti: «per confluire» e sopprimere le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66», alla lettera d), nel terzo capoverso, sostituire le parole: «in un range» con le

seguenti: «in una misura compresa».

Al comma 11, nell'alinea, dopo le parole: «All'articolo 314 del» inserire le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo, alla lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, » e sostituire le parole: «Ministero delle difese» con le seguenti: «Ministero della difesa».

Al comma 11, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione".».

Sostituire il comma 12 con il seguente: «Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, due milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole "Il Servizio sanitario nazionale", sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 31 maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del predetto decreto; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e

delle finanze.

12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

12-nonies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro **per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo.** Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 3, dopo le parole: "sono collocati fuori ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", se ne fanno richiesta,". La facoltà di essere collocati fuori ruolo, se richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto-legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato."

12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e le parole: "2000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1800 unità". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 1,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. All'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «I soggetti» fino a «più di una rete» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259»;

b) le parole: "prima del 31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "prima del 31 dicembre 2012";

c) dopo le parole "di nuove imprese editrici di giornali quotidiani", sono aggiunte le seguenti: ", con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica".

12-terdecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-quaterdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".»

Al comma 13, alla lettera a), sostituire le parole: «Tale accordo,» con le seguenti: «Tale accordo» e alla lettera b), sostituire la parola: «alinea» con le seguenti: «lettera a)».

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria, non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, primo periodo, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, primo periodo, e per la parte residua per essere riassegnate, nell'anno 2011, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1 comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i 25 anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, **quanto a 250.000 euro**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e **quanto a 1.250.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

16-nonies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.».

Al comma 17 sostituire le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» con le seguenti: «n. 67, convertito».

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti **ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130**, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione **o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.**

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 19-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti **ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite**, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato è autorizzato

a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane s.p.a. costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai successivi commi da 17-nonies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

17-nonies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste Italiane s.p.a. e da altri eventuali patrimoni destinati. **Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste Italiane s.p.a. risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.** Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-*quinquies* del codice civile.

17-decies. È deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste Italiane spa. Si applica il comma 17-nonies.

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato Poste Italiane s.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. **I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-*septies*, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.** Il rendiconto separato è redatto in conformità dei principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste Italiane s.p.a. può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, **comma 13, ultimo periodo, le parole "può essere estesa all'esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "può essere reiterata" e dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:**

"15-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-*ter*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-*bis*. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

17-*quaterdecies*. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 17-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore

ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. ».

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

18-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia S.p.A. effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1 aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A. nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia S.p.A. trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio."

18-quater. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'evasione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42 e della legge 31 dicembre 2010 n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 1 settembre 2009 nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

18-quinquies. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento di cui agli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

18-sexies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

18-septies. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle materie di cui al presente articolo si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 18-octies.

18-octies. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti commi:

"7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del codice civile con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma *7-ter*, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma *7-ter*, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE."

18-nonies. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti: "anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma *7-ter*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

18-decies. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma *7-quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma *18-octies* del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

18-undecies. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.».

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e al decreto-legge 16 marzo 2004, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".

3. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e *57-bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'applicazione delle norme del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2-ter.

Disposizioni concernenti regioni, province autonome ed enti locali

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

"*g-bis*) delle spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui all'articolo 1, comma 38, opera nel limite di 200 milioni di euro";

b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

"*130-bis.* Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale" Ordinarmento degli uffici – Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.";

c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa del personale", sono inserite, "ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,";

d) dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

"*138-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.";

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

"140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.";

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: "doppio" è sostituita dalla parola: "triplo";

g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:

"148-bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci, giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione."

2. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26."

3. All'articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private", sono inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali"; dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del 1992,"; sono inserite le seguenti: "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

4. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al secondo periodo le parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa".

5. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2011, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

6. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico legali.

7. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "108. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013".

8. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte le seguenti parole: "e, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

9. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2008 al 2012".».

10. All'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione"

sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

11. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".

12. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 186, lettera e), della legge 30 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

13. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto interministeriale 21 febbraio 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2-quater.

(Disposizioni in materia sociale e di lavoro)

1. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma carta acquisti, di cui al comma 32 dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura *no profit* degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

3. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

4. All'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti".

5. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel medesimo comma sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

7. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

8. L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

9. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, **dopo** le parole: "2009, 2010 e 2011" sono **inserite** le seguenti: ",2012, 2013 e 2014";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".

10. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011."».

Art. 2-quinquies

(Disposizioni concernenti il sistema bancario)

1. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d'esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca

d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

6. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non superiore ad un nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un decimo".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 4, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Art. 2-sexies

(Modifica del regime di tassazione dei Fondi comuni di investimento)

1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5 e 26-*quinquies* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77".

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 26-*quinquies*

(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici)

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

- a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
- b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2 dopo le parole "Per i soggetti non residenti" sono aggiunte le seguenti parole "nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio";

b) nel secondo periodo del comma 5 dopo le parole "Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito" sono aggiunte le seguenti parole: "o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio".

4. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26" sono aggiunte le seguenti parole: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26-*quinquies*".

5. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto D.Lgs. n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti parole: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli artt. 26, comma 3-bis e 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973".

6. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole "dall'art. 26 commi 2, 3, 3-bis e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'art. 26-*quinquies*".

7. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

"a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile".

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

9. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

10. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

11. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 10 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

12. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla

data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

13. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

14. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

15. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

16. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

17. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

18. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole "da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonché" del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

19. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 10-ter. 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono

collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani."

20. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

21. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 2 e 5".

22. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 21 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

23. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 22 pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario."

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220.»

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33."».

Alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

- nel titolo, sostituire le parole: «previsto dall'articolo 1» con le seguenti: «articolo 1, comma 1».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» con la seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» sostituire le parole: «28 febbraio 2007» con le seguenti: «28 febbraio 2008».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166» con la seguente: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» con la seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» con la seguente: «articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
- nella colonna «FONTE NORMATIVA», sostituire la voce: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» con la seguente: «articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
- nella colonna «TERMINE» sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

- sopprimere le seguenti voci:

31 dicembre 2010 – articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010 n. 122

31 dicembre 2010 – articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

un anno - articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1 gennaio 2011 - articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


31 dicembre 2010 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

30 aprile 2011 - Articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

31 dicembre 2010 - articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

31 dicembre 2010 - articolo 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Il Governo



CORREZIONI DI MERO CONTENUTO FORMALE APPORTATE DAL GOVERNO ALL'EMENDAMENTO 1.900

Per ragioni di coordinamento formale del testo e a rettifica di errori materiali, l'emendamento 1.900 del Governo si intende così modificato, nella parte "ALLEGATO"

all'articolo 2:

- al comma 1-*sexies*, lettera *b*), sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 4»;
- al comma 1-*septies*, sostituire le parole: «presente articolo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «comma 1-*sexies*»;
- al comma 2-*bis*, lettera *a*) sostituire la parola «19-*quater*», con la seguente: «2-*quater*»;
- al comma 2-*ter*, sostituire le parole: «comma 7, lettera *b*), del medesimo articolo» con le seguenti: «comma 2-*bis*, lettera *b*), del presente articolo»;
- al comma 2-*decies*, sostituire le parole: «comma 19-*bis*» con le seguenti: «comma 2-*novies*»;
- al comma 3-*sexies*, sopprimere la parola: «quelli»;
- sopprimere il comma 5-*quinqüesdecies*;
- al comma 6-*novies*, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «al comma 6-*octies*»;
- al comma 6-*quinqüesdecies*:
 - a*) al primo periodo, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei commi 6-*undecies*, 6-*duodecies*, 6-*terdecies* e 6-*quaterdecies*»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «del citato articolo», con le seguenti: «dell'articolo» e le parole: «nel presente articolo», con le seguenti: «nei commi 6-*undecies*, 6-*duodecies*, 6-*terdecies* e 6-*quaterdecies*»;

– al comma 9-*quinquies* inserire dopo le parole: «per ciascun consigliere», la seguente: «circostrizionale»;

– al comma 16-*quinquies*, sostituire le parole: «16-*quinquies*, primo periodo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del primo periodo del presente comma»;

– al comma 17-*quinquies*, sostituire le parole: «comma 19-*quater*» con le seguenti: «comma 17-*quater*»;

– al comma 18-*quater*, sostituire le parole: «dell'evasione e» con le seguenti: «dell'elusione e»;

– al comma 18-*septies*, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 18-*octies* a 18-*decies*»;

– alla Tabella 1, sopprimere le seguenti voci:

«31 dicembre 2010 articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2010».

«31 dicembre 2010 articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

PROPOSTE DI MODIFICA
AVANZATE DALLA COMMISSIONE BILANCIO
ALL'EMENDAMENTO 1.900 E RECEPITE DAL GOVERNO

All'emendamento 1.900 apportare le seguenti modifiche:

All'articolo 2, comma 3-*sexies*: (fabbisogno di personale del Comune dell'Aquila e dei comuni montani della Provincia dell'Aquila).

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Il Comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 2, comma 2-*quinquiesdecies*, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 2, comma 6-*quater*, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, di 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 2, comma 12-*sexies* (sfratti), all'ultimo periodo rettificare onere da: «4,23 milioni» a: «3,38 milioni».

All'articolo 2, comma 12-*undecies*, rettificare come segue gli importi dell'autorizzazione di spesa e della copertura contenuti negli ultimi due periodi:

«Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,

n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3, comma *2-bis*, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Articolo 2.

(*Proroghe onerose di termini*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziata per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti

immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: *a)* ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-*ter*, più gli interessi legali maturati; *b)* a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto *a)*, le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: «13-*bis*. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

«13-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-*quater*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero

dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;

e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *d)*, è così sostituita:

«*d)* i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)*, sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

in un *range* tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera *d*). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del *New Arrangements to Borrow* (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1

(previsto dall'articolo 1)

TERMINE	FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011	articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
31 maggio 2010	articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897
31 dicembre 2010	articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 3- <i>bis</i> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
31 dicembre 2010	articolo 23- <i>bis</i> , comma 8, lettera <i>e</i>), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale
20 novembre 2008	articolo 6- <i>sexies</i> , comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
31 dicembre 2010	articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9- <i>bis</i> e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
31 dicembre 2010	Programma statistico nazionale 2008-2010 – aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
trenta giorni	articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
31 dicembre 2010	articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
1° gennaio 2011	articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
31 dicembre 2010	articolo 1, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26
1° gennaio 2011	articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1° gennaio 2011	articolo 7, comma 31- <i>sexies</i> , primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
30 luglio 2011	articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
31 dicembre 2006	articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa
31 dicembre 2010	articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
31 dicembre 2010	articolo 1, comma 23- <i>octiesdecies</i> , lettera <i>e</i>), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
31 dicembre 2010	articolo 8- <i>quinqies</i> , comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
31 dicembre 2010	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
1° gennaio 2011	articolo 2, comma 186- <i>bis</i> , della legge 23 dicembre 2009, n. 191
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011	articolo 6, comma 1, lettera <i>p</i>), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTI NORMATIVE
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13
31 dicembre 2010	articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
31 dicembre 2010	articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139
due anni	articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
19 gennaio 2011	articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
31 dicembre 2010	articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 257 del 3 novembre 2010
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
31 dicembre 2010	articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
31 dicembre 2010	articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
31 dicembre 2010	articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
31 gennaio 2011	articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120
31 dicembre 2010	articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99
28 febbraio 2011	articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40
data di entrata in vigore del presente decreto-legge	Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508
data di entrata in vigore del presente decreto-legge	Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
Anno accademico 2011-2012	articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129
31 dicembre 2010	articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
31 dicembre 2010	articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273
31 dicembre 2010	articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1° gennaio 2011 31 dicembre 2010	articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
31 dicembre 2010	articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011	articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
30 settembre 2011	articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
31 dicembre 2010	articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
31 dicembre 2009	articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009
31 dicembre 2010	articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77
31 dicembre 2010	articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164
30 aprile 2011	articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Un anno	articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
31 dicembre 2010	articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili

(N.B.) Per la Tabella 1 prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, l'Allegato 1 previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a) e l'allegato 2 previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), si rinvia all'Atto Senato n. 2518.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno al testo del decreto-legge, l'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e la proposta di coordinamento, non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non vengono pubblicati in Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo 1 e nel fascicolo 1-Annesso del 14 febbraio 2011.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Marcenaro, Palma, Pera, Viceconte e Zanoletti.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Maritati, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Marcenaro Pietro

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» (2558)

(presentato in data 15/2/2011).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Granaiola ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04577 della senatrice Fioroni.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 15 febbraio 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 111

BUBBICO ed altri: sulla sicurezza del nuovo reattore nucleare di Flamanville in Francia (4-04483) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

BUTTI: sul valico doganale di Como-Brogeda tra Italia e Svizzera (4-03659) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

sul valico doganale di Como-Brogeda tra Italia e Svizzera (4-04157) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

COSTA: su misure in favore del settore oleicolo (4-04062) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

- DE ECCHER: su un caso di trattamento sanitario con il farmaco Risperdal (4-02582) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
- DELLA SETA, FERRANTE: sull'individuazione dei siti destinati ad ospitare scorie radioattive (4-03721) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
- FASANO: sulle limitazioni alla circolazione di automezzi ad Anacapri (Napoli) (4-04033) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)
- FILIPPI Alberto: sul regime autorizzatorio per la produzione di principi attivi farmacologici (4-03457) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
- GALLO: sulla chiusura del 32° Gruppo Radar dell'Aeronautica militare di Otranto (4-03933) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa*)
- GRAMAZIO, CIARRAPICO: sulla carenza di medici sulle ambulanze nel Lazio (4-03089) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
- LANNUTTI: sul progetto «Amico pets» (4-04311) (risp. FAZIO, *ministro della salute*)
- PERDUCA, PORETTI: sulla partecipazione finanziaria dell'Italia nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (4-04098) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- sull'arresto di alcuni promotori del rispetto dei diritti umani in Mauritania (4-04269) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- sull'arresto di alcuni promotori del rispetto dei diritti umani in Mauritania (4-04298) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- PORETTI, PERDUCA: sul bracconaggio nelle isole minori, specie ad Ischia (4-04045) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)
- SERAFINI Anna Maria, AMATI: sulla disponibilità finanziaria degli istituti scolastici (4-04040) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, università e ricerca*)

Mozioni

DELLA SETA, AGOSTINI, CASSON, DE SENA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GARAVAGLIA Mariapia, MARINO Mauro Maria, SOLIANI. – Il Senato,

premesso che:

il 17 marzo 2011 ricorre il centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia;

l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, stabilisce che «Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale»;

il Consiglio dei ministri nella seduta del 28 gennaio 2011 ha stabilito che la qualificazione di festa nazionale per il giorno 17 marzo 2011 «comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive» e dunque impone di «estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni di determinati atti giuridici, disciplina che regola l'imbandieramento

degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza»;

la necessità più che condivisibile di agevolare gli sforzi di ripresa del nostro sistema produttivo, limitando tra l'altro la perdita di giornate di lavoro per concomitanza con festività civili e religiose, è quest'anno soddisfatta dalla coincidenza della festa del 25 aprile con il «lunedì dell'Angelo» e della festa del 1° maggio con una domenica;

nella gran parte dei Paesi europei il calendario delle festività civili prevede ogni anno una giornata di festa dedicata all'indipendenza o all'unità della nazione: l'Italia da questo punto di vista rappresenta un'eccezione;

il 17 marzo 2011 è una data decisiva non solo nella storia d'Italia, ma per il futuro degli italiani. Si celebrano i 150 anni dell'unificazione politica del Paese, un Paese che, unito, ha ritrovato un posto da protagonista nel mondo;

si può e si deve discutere sui limiti originari e sulle insufficienze della nostra vicenda di Stato nazionale. Non è invece accettabile sminuire il valore simbolico della data del 17 marzo 2011;

l'Italia oggi ha grandi problemi, tra questi la difficoltà di ricondurre la dialettica sociale e il confronto politico dentro un orizzonte di valori e di obiettivi condivisi. La festa del 17 marzo può essere l'occasione per gli italiani di dirsi, gli uni con gli altri, che senza più Italia il futuro, di tutti, sarà più incerto;

il prossimo 17 marzo può e deve essere la festa dell'interesse generale. Impegnarsi perché prevalga su tutto l'interesse generale non significa negazione o sacrificio degli interessi parziali (gli interessi delle parti sociali, dei partiti, delle generazioni, gli interessi legati all'aspirazione sacrosanta delle comunità locali a contare nelle decisioni che le riguardano). Vuol dire piuttosto la consapevolezza comune che ognuno di questi interessi è destinato a perdersi se s'impone contro l'interesse della comunità più larga,

impegna il Governo a dare seguito alla decisione del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2011, operando affinché la ricorrenza del 17 marzo 2011 sia celebrata in tutta Italia come giornata festiva nazionale.

(1-00371)

Interrogazioni

SBARBATI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da articoli di stampa si apprende della protesta dei lavoratori addetti alle pulizie nelle scuole (ex lavoratori socialmente utili, LSU) che dalla metà degli anni '90 sono impiegati nelle scuole attraverso progetti proposti dalle amministrazioni provinciali o comunali, per fornire il personale ATA (ausiliario e di segreteria) alle scuole materne ed elementari (comune) e istituti tecnici e licei scientifici (provincia);

questi lavoratori, provenienti per lo più da liste di mobilità a seguito di licenziamento e disoccupati di lunga durata, ad oggi hanno percepito un sussidio erogato dall'INPS con contributi figurativi e nessun riconoscimento

giuridico, visto che il rapporto di lavoro non presupponeva un rapporto dipendente fino all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 (art. 8, rubricato «Trasferimento personale ATA dagli enti locali allo Stato») che, poi, nel luglio 2001, ha prodotto una sorta di «stabilizzazione»;

il loro numero è stimato in circa 14.000 unità a livello nazionale; tutti gli appalti sono in scadenza e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca li ha prorogati al 30 giugno 2011;

il 30 dicembre 2010 il Ministro ha emanato una direttiva che definisce ambiti, modalità e termini per l'impiego delle risorse assegnate alle scuole per l'acquisto di servizi riconducibili alle funzioni previste per il profilo di collaboratore scolastico;

le modalità di gestione delle gare di appalto, secondo la suddetta direttiva inviata alla Corte dei conti, contrastano con la normativa nazionale e comunitaria, non prevedendo la clausola sociale a salvaguardia dei lavoratori;

i tagli previsti sulle risorse stanziare per i servizi esternalizzati fanno temere per l'occupazione e il reddito di migliaia di famiglie, oltre che per la qualità dei servizi e per la salubrità e la sicurezza degli ambienti scolastici;

molti dei 14.000 lavoratori ex LSU non percepiscono la retribuzione da mesi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare immediatamente le parti per rimediare alla confusione giuridico-legale e per garantire il rapporto di lavoro agli addetti nonché la giusta retribuzione.

(3-01917)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

D'ALIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'attuale emergenza umanitaria conseguente agli sbarchi di clandestini provenienti dalla Tunisia era facilmente prevedibile atteso che già nel mese di gennaio 2011 sono arrivate 25 imbarcazioni con 245 persone a bordo, ovvero la metà di tutti gli arrivi dalla Tunisia nel 2010, numero che rappresenta già un aumento di quasi il doppio rispetto al 2009;

d'altronde, situazioni di improvviso e profondo cambiamento in Paesi vicini hanno sempre provocato l'esodo di persone, sia come rifugiati che come sfollati e migranti, come è successo nel caso dell'Albania, della Bosnia e del Kosovo;

la direttiva comunitaria sulla protezione temporanea del 2001 (direttiva 2001/55/CE), recepita dall'Italia nel 2003, prevede già, in caso di afflusso massiccio di sfollati, la condivisione europea delle responsabilità per le persone in arrivo dal Nord Africa, ed esiste anche un fondo comunitario per tali situazioni che l'Italia – se necessario – potrebbe attivare attraverso una semplice richiesta alla Commissione europea;

non si conosce il numero di quanti, tra i cittadini tunisini arrivati, presenteranno richiesta di protezione internazionale che potrà solo stabilirsi sulla base di valutazioni individuali da parte delle apposite Commissioni territoriali d'asilo che dovranno anche tener conto, eventualmente, del fatto che tra le persone giunte possano esserci coloro che si sono macchiati di crimini durante il regime dell'ex presidente Ben Ali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno garantire l'apertura della struttura già esistente a Lampedusa come centro di puro transito per chi arriva via mare dal Nord Africa, anche perché le persone sbarcate hanno spesso bisogno di un primo soccorso e comunque di una breve sosta prima del trasferimento nei centri sulla terraferma;

se le persone sbarcate siano state informate sul loro diritto di richiedere protezione internazionale all'Italia e sulla possibilità di ammissione alla procedura d'asilo per chi intende fare uso di tale diritto;

come intenda attivarsi per verificare l'applicazione delle cosiddette «clausole di esclusione» dal beneficio della protezione previste dalla normativa internazionale ed italiana.

(3-01918)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da alcuni mesi, diverse organizzazioni sindacali della Banca d'Italia sono giunte a conoscenza della possibilità un'imminente costituzione di una società avente la finalità di prendere in carico l'ingente patrimonio immobiliare della banca allo scopo di alienarlo;

il patrimonio immobiliare di proprietà diretta dell'istituto è costituito da due aggregati principali;

il primo è quello degli immobili istituzionali e comprende numerose sedi prestigiosissime chiuse nell'ambito della ristrutturazione. Sedi che la banca, nonostante tanti annunci sul «contenimento delle spese» e la necessità di «conseguire risparmi» per «dare l'esempio», non ha ancora venduto se non in minima parte, con in più l'aggravio di dover comunque procedere a significativi e costanti interventi manutentivi in palazzi spettralmente deserti;

il secondo aggregato riguarda migliaia di appartamenti che costituiscono investimenti a garanzia del trattamento pensionistico del personale assunto prima dell'aprile 1993. Questi appartamenti sono stati nel tempo locati prevalentemente a personale dipendente della banca a canoni un tempo estremamente vantaggiosi, che, rivalutati dal 2005 in percentuali comprese fra il 50 per cento e il 100 per cento, rappresentano oggi un'equa remunerazione dell'investimento immobiliare, tenuto conto della certezza che la banca ha nella riscossione del canone di locazione (detratto dalla busta paga) in raffronto alle difficoltà notoriamente esistenti sul «libero mercato» delle locazioni immobiliari;

il Sindacato indipendente Banca centrale (SIBC) pretende che su un tema tanto delicato la banca pronunci parole chiare e assuma impegni precisi al fine di garantire un'effettiva equità allocativa fra i richiedenti, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza degli intendimenti in materia della Banca d'Italia, tenuto conto che ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno che l'Istituto faccia chiarezza sul futuro del proprio patrimonio immobiliare.

(4-04579)

VITALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 3-01783)

(4-04580)

BONINO, PERDUCA, PORETTI, TREU, GHEDINI, FONTANA, BLAZINA, BERTUZZI, ROILO, NEROZZI, FRANCO Vittoria, PASSONI, ICHINO. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

la legge del 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2010 (supplemento ordinario) ha origine da un disegno di legge d'iniziativa dei ministri Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano, che ha visto un *iter* abbastanza tormentato, compresa la richiesta da parte del Presidente della Repubblica di una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 74, primo comma, della Costituzione;

all'art. 21 della suddetta legge – che non ha visto né fra i promotori dell'iniziativa né fra i ministri che ne hanno seguito l'*iter* parlamentare il ministro per le pari opportunità, on. Carfagna – si prevede che le pubbliche amministrazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia il 9 marzo 2011, costituiscono il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»: un organismo che raccoglie le competenze precedentemente attribuite in forma distinta ai Comitati per le pari opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*;

inoltre, il suddetto art. 21 dispone, ai commi 4 e 5, rispettivamente che «Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e che «la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

a giudizio degli interroganti, probabilmente anche a causa della mancata partecipazione del Ministro per le pari opportunità all'*iter* che ha portato alla proposta e all'approvazione della legge n. 183, non è stata sufficientemente approfondita la portata dell'innovazione prevista dall'articolo 21, che peraltro ha subito forti critiche anche nel corso dell'esame parlamentare;

considerato che a tutt'oggi le suddette linee guida non risultano ancora emanate, nonostante sia scaduto sin dal 9 febbraio 2011 il termine per la loro emanazione,

si chiede di sapere:

se i ministri in indirizzo non ritengano di promuovere una proroga del termine per l'istituzione dei Comitati unici di garanzia a trenta giorni dalla data in cui le linee guida risulteranno emanate;

se non ritengano di prendere in considerazione l'opportunità, nella stesura delle linee guida, di escludere dalle norme in questione i Comitati di pari opportunità all'interno delle Università: essi presentano attualmente come organismi statutari in genere misti, cioè sia di natura elettiva che di nomina del Rettore, e rappresentano tutte le componenti che studiano e lavorano nelle Università; infatti, molti atenei hanno adottato statuti che prevedono i Comitati unici di garanzia come organi, e regolamenti, che comportano per l'appunto una più ampia partecipazione, e tale composizione, dunque, appare difficilmente compatibile con il nuovo modello disegnato dal legislatore per tutte le pubbliche amministrazioni.

(4-04581)

PINZGER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso il Tribunale provinciale di Bolzano si stanno verificando numerosi problemi in quanto non vengono più predisposti i protocolli in lingua tedesca;

la ditta che è stata incaricata, mediante concorso al Ministero della giustizia, a registrare su un dispositivo audio il procedimento legale e redigerlo, poi, su carta, non esegue più tale attività in lingua tedesca ma provvede solamente alla redazione e alla trasmissione, secondo la tempistica prevista, dei protocolli in lingua italiana;

alcuni giorni fa il Ministro in indirizzo è stato a Trento per sottoscrivere un nuovo accordo, tra lo Stato e la Regione Trentino Alto Adige, per garantire il funzionamento dei tribunali locali. Questo accordo prevede che la Regione distacchi 25 unità del proprio personale amministrativo e che metta a disposizione il proprio materiale di cancelleria e di altro genere per far funzionare meglio l'attività dei tribunali;

la spesa per questi servizi peserà così sui cittadini del Trentino-Alto Adige anche se la competenza esclusiva in materia è dello Stato;

l'accordo prevede una durata di tre anni e secondo gli uffici competenti il valore dei servizi gestiti dalla Regione ammonterebbe a 1,4 milioni di euro l'anno. In questo accordo non è compreso il servizio della trascrizione dei protocolli in lingua tedesca;

questo fatto è assolutamente incomprensibile, anche perché secondo la presidenza del Tribunale di Bolzano il costo di tale servizio ammonterebbe al massimo a 150.000 euro all'anno. Inoltre non è stato preso in considerazione un *software* sviluppato dall'Università di Trento, in collaborazione con un'impresa bolzanina, che permetterebbe le registrazioni audio in maniera automatica e in tempo reale, trascritte in forma testuale sia in lingua tedesca che in lingua italiana, senza ritardi;

l'interrogante reputa assurdo che 1,4 milioni di euro l'anno vengano tolti ai cittadini altoatesini e trentini, mentre spetterebbe allo Stato garantire il funzionamento dei tribunali della regione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda integrare l'accordo Stato-Regione in modo che venga garantito almeno il servizio di protocollo. La Regione avrebbe così la possibilità di offrire tale servizio in maniera più efficiente e di conseguenza potrebbe affidare l'incarico ad una società del territorio e non ad una società con sede in Veneto o in Lombardia.

(4-04582)

BIONDELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Governo, con il decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto mille proroghe) in corso di esame presso il Senato (Atto Senato 2518), ha previsto un intervento di 100 milioni a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

tale previsione giunge al termine di una battaglia intrapresa dai malati e dalle loro famiglie, per rivendicare il sacrosanto diritto all'assistenza e quindi il diritto ad una vita dignitosa;

la disposizione citata riconosce un generico contributo, ma senza esplicitare quanto andrà alla ricerca e quanto all'assistenza diretta, ossia alle persone, con il conseguente rischio che anche questa volta alle famiglie non arriverà nulla. Manca, inoltre, la previsione di un diritto che sia valido al di là delle disponibilità residuali ed eccezionali di bilancio. Si rischia di tradire, pertanto, l'esigenza di un'immediata disponibilità dei fondi;

se da una parte, infatti, si concedono 100 milioni per il solo 2011 e soltanto per i malati di SLA, dall'altra il Governo ha proceduto ad una pesante retrazione della spesa sociale, tagliando le risorse da destinare ai servizi alla persona (fondo nazionale per le politiche sociali, fondo per le politiche della famiglia, fondo per le politiche giovanili, il fondo per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo per il servizio civile, fondo sociale per l'inclusione sociale degli immigrati e altro) e addirittura azzerando il fondo per la non autosufficienza;

pur intervenendo, giustamente, a sostegno delle persone affette da SLA, si ritiene che il Governo si sia dimenticato di altre persone che versano in situazioni altrettanto delicate, prefigurandosi un'evidente ed irragionevole disparità di trattamento;

i fondi da destinare ai malati di SLA, inoltre, gravano sull'ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per il 2011,

con conseguente pregiudizio tanto per il settore *non profit*, quanto per la libertà dei contribuenti decisi a destinare la propria quota dell'imposta sui redditi a sostegno degli operatori del terzo settore,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per intraprendere una politica di *welfare* realmente capace di dare risposte alle istanze dei cittadini più deboli e per garantire l'immediata disponibilità dei fondi e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare.

(4-04583)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come si legge in un articolo su «L'Espresso» del 30 novembre 2010, relativamente al fenomeno delle case ipotecate spesso per pochi spiccioli, «Equitalia ha fornito un primo quadro nazionale. Si parla di oltre 616 mila ipoteche iscritte dal 2007 a oggi. E sarebbero già tante. Eppure Feder-contribuenti ripete che il dato non è attendibile e che in Italia le ipoteche sarebbero già oltre un milione e mezzo. »Basta leggere i dati della Provincia di Torino trasmessi alla Regione qualche mese fa. Oggi in un territorio di 2 milioni di abitanti ci sono almeno 39 mila ipoteche attive. Impensabile che in Italia siano poco più di 600 mila, soprattutto se si considera che nelle grandi città come Roma e Napoli il fenomeno è storicamente più diffuso», spiega Goffi. A dimostrare che i provvedimenti non scattano solo nei confronti degli evasori veri, c'è il boom di ricorsi da Roma a Milano. Centinaia di persone si sono trovate l'ipoteca per debiti inferiori ai mille euro, magari per vecchie multe. A chi s'è presentato allo sportello di Equitalia la risposta è stata sempre la stessa: »Noi applichiamo la legge«. Lo ripetono tutti. Dal responsabile comunicazione dell'Equitalia, al direttore generale. Peccato che la Cassazione l'abbia smentito, dichiarando illegittima l'ipoteca della casa per meno di 8 mila euro. Equitalia ha preso atto e ha subito promesso di cancellare senza oneri per il contribuente le ipoteche irregolari iscritte dal 2007. Eppure finora non è accaduto nemmeno questo, in un rimpallo su chi debba sborsare i quattrini necessari»;

«L'Espresso» riporta il caso di un «artigiano nel settore del mobile» che «s'è visto mettere all'asta la sua quota di casa che divideva con la moglie. Il 50 per cento è finito in mano a un estraneo che, pochi giorni dopo, ha cominciato a presentarsi a casa a tutte le ore» tormentandolo e minacciandolo l'avvocato (...) Carmelo Calderone che «Siede in quasi tutte le commissioni tributarie d'Italia, da Trieste a Messina, da tempo denuncia le storture del sistema: »La vessazione è evidente. Nell'ultimo triennio Equitalia nel Lazio ha attuato l'ipoteca al 69 per cento dei proprietari raggiunti da una cartella. È così che la bandiera della presunta lotta all'evasione sventola fiera sui tetti degli immobili ormai diventati di Equitalia«. (...) Il fatto è che per sopravvivere (...) Equitalia deve fare budget. E per riuscirci non guarda in faccia nessuno»;

Equitalia è una società pubblica con «51 per cento di proprietà della Agenzia delle entrate, 49 dell'Inps. Un baraccone all'italiana con

8 mila dipendenti, come un ministero, che ha raccolto i rami secchi del vecchio sistema di riscossione privato abrogato nel 2005 dal ministro Vincenzo Visco. Per mandarlo avanti l'unico introito sono proprio le cartelle esattoriali. Su ogni debito contestato, alla società spetta il cosiddetto aggio, ovvero un interesse del 9 per cento. Una specie di gabella che si calcola sull'importo già maggiorato dalle sanzioni e non sul debito reale che il cittadino ha contratto. Significa che più cartelle spediscono, più notifiche mandano, più avvisi recapitano e più incassi fanno. Di gente tartassata così ce n'è a migliaia. E l'incubo che grava sul Paese ha i numeri di una catastrofe finanziaria. Basta guardare una cartella esattoriale per capire che il sistema è destinato a esplodere, col debito che aumenta anche di quattro o cinque volte. In un caso documentato, un piano di ammortamento datato 18 dicembre 2009 partiva da circa 350 mila euro. Contributi in ritardo perché l'impresa doveva scegliere fra licenziare a Natale metà dei dipendenti o sospendere l'Inps in attesa di tempi migliori. L'hanno fatto decine di migliaia di aziende del Nord. Per Equitalia è evasione fiscale. Così ha fatto i conti e l'importo iscritto a ruolo è salito a oltre 544 mila euro, poi a 726 mila con gli interessi di mora. In più, su ognuna di quelle cartelle, la società si porta a casa il famoso 9 per cento: 25 mila euro calcolati sull'importo iscritto a ruolo, cioè già gonfiato. A questo punto l'imprenditore accetta di rateizzare e il calcolo riserva l'ultima amara sorpresa: il debito sale a 828 mila euro»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanti e quali siano i casi in cui il pignoramento della casa è scattato per debiti inferiori al tetto fissato dalla legge;

a quanto ammonti il numero di pignoramenti sugli immobili oggetto di notifica da parte di Equitalia in tutto il Paese;

quanti siano gli avvisi di vendita di immobili notificati dalla citata società di riscossione;

quali tempestivi e risolutivi interventi di competenza, compresa una procedura formale di verifica, il Ministro in indirizzo intenda adottare per far cessare una situazione che all'interrogante appare di inaccettabile vessazione nei confronti dei cittadini da parte di una società pubblica, la cui missione, invece, sarebbe quella di recuperare le risorse ingenti sottratte all'erario e, quindi, tali da ridurre drasticamente il debito pubblico del Paese;

quali iniziative intenda adottare per ovviare alle attuali inefficienze di Equitalia che penalizzano pesantemente e ingiustamente i cittadini;

se non ritenga di esaminare la legittimità degli interessi esorbitanti applicati da Equitalia che, sommati agli aggi e ai compensi, vanno ben oltre il limite previsto dalla legge;

quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire ai contribuenti che la procedura di riscossione dei tributi avvenga nell'assoluta trasparenza e nel rispetto dei tetti relativi.

(4-04584)

DI NARDO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che: in un articolo de «Il Mattino» del 15 febbraio 2011 si affronta ancora una volta la grave questione dei «falsi incidenti» che impera nel Mezzogiorno ed in particolare nella regione Campania. Secondo le stime degli esperti riportate nell'articolo, il 18 per cento dei sinistri nella provincia di Napoli e Caserta risulta essere frutto di una messa in scena realizzata dagli automobilisti per incassare il risarcimento. Considerato che la media nazionale dei sinistri è pari al 3 per cento, pare evidente che la situazione ha raggiunto livelli più che preoccupanti;

a fronte della situazione descritta, le compagnie assicuratrici hanno progressivamente aumentato il costo delle polizze fino a raggiungere livelli proibitivi. A solo titolo di esempio, è opportuno segnalare che un neopatentato residente nel capoluogo campano paga mediamente per la polizza assicurativa di un'auto di media cilindrata settemila euro l'anno; ad Aosta, il costo dell'assicurazione per un neopatentato è pari a 1.934 euro l'anno, quindi meno di un terzo. La stessa anomalia si constata raffrontando i prezzi delle polizze, nei due capoluoghi, per una Rc auto di prima classe;

il dato allarmante, secondo quanto si apprende dall'articolo de «Il Mattino», è che a Napoli, due ciclomotori su tre sono sprovvisti del tagliando assicurativo o ne posseggono uno falso e ancora che le compagnie assicurative, di fronte alle criticità incontrate nello svolgimento della loro normale attività, sono pronte ad abbandonare la Campania, mettendo così a rischio circa quarantamila posti di lavoro. Lo stesso Sindacato degli agenti assicurativi ha evidenziato l'allarmante situazione nelle aree territoriali del Mezzogiorno a fronte della chiusura di numerose filiali delle varie compagnie assicurative;

il quadro diventa ancora più inquietante nel momento in cui arriva a coinvolgere anche coloro che dovrebbero eseguire le perizie su eventuali danni derivanti da sinistri stradali: recentemente quattro medici delle Aziende sanitarie locali di Caserta e Formia e due titolari di agenzie di infortunistica stradale della provincia di Caserta sono stati arrestati dai carabinieri, perché accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni delle compagnie assicurative mediante produzione di falsa documentazione, anche sanitaria, comprovante il verificarsi di sinistri stradali mai accaduti. Secondo gli investigatori, tutti gli episodi verificatisi nella provincia di Caserta avrebbero visto coinvolte oltre quaranta persone denunciate in stato di libertà per aver concorso a vario titolo nelle truffe, nella maggioranza dei casi in qualità di falsi testimoni,

considerato che,

la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica ha avviato un'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), e che in sede di audizione presso la medesima Commissione, il 28 luglio 2010, il Presidente dell'ISVAP ha affermato che sulla determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia intervengono fattori di

natura esogena come il rilevante fenomeno dell'incidentalità, l'elevato peso dei sinistri con lesioni, la valutazione giurisprudenziale dei risarcimenti e la presenza di fenomeni fraudolenti;

l'amministratore delegato di INA Assitalia, sempre in sede di audizione presso la 10ª Commissione permanente del Senato il 3 novembre 2010, ha sottolineato la necessità di adottare dei provvedimenti in materia di contrasto alle frodi con particolare riguardo all'istituzione di un'apposita Agenzia governativa antifrode a livello di mercato;

in un recente incontro tra il Ministro dello sviluppo economico e le presidenze di Isvap e Ania, avente come obiettivo principale quello di ridurre il prezzo delle RCA del 15-18 per cento, è emersa la necessità di rivedere le modalità di funzionamento dell'indennizzo diretto e il sistema di rimborso delle lesioni fisiche, ed in particolare di rafforzare gli strumenti per combattere le frodi,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intendano adottare al fine di risolvere tempestivamente l'emergenza dei falsi incidenti che imperversa nel Mezzogiorno ed in particolare nella regione Campania, anche promuovendo per gli aspetti di competenza una rapida approvazione del disegno di legge, attualmente all'esame in sede referente della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, che prevede l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Atto Camera 1964);

considerata l'evidente presenza di gravi problemi nel settore assicurativo a livello nazionale, avvalorata dall'avvio di un'indagine conoscitiva promossa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato volta a verificare l'andamento dei prezzi e costi in tale settore, nonché le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della procedura di risarcimento diretto, se non si ritenga estremamente necessario intervenire per gli aspetti di competenza al fine di evitare che si continuino a penalizzare fortemente i cittadini-consumatori.

(4-04585)

PEDICA, BELISARIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'intero bacino del Mediterraneo è investito da una crisi politica, sociale ed economica che sta sfociando in rivolte popolari;

le ultime vicende internazionali evidenziano come Paesi sinora silenziosi, a causa della repressione delle opposizioni politiche e dei movimenti critici da parte dei Governi a democrazia ridotta, siano in forte instabilità;

manifestazioni tumultuose si sono diffuse, sin dai primi giorni di gennaio 2011, in Algeria, Libano, Yemen, Turchia e Albania;

le tensioni più forti hanno interessato prima la Tunisia, costringendo alla fuga il presidente Zine EI Abidine Ben Ali, poi l'Egitto, portando alla deposizione del presidente Mubarak;

l'assenza di un Governo stabile in questi due Paesi, nonché l'incapacità da parte degli altri Paesi mediterranei di assicurare ordine a causa

delle tensioni interne, hanno portato ad una condizione di anarchia nel monopolio della forza prima detenuto dai Governi, tale da determinare un abbassamento del controllo sui flussi di emigrazione diretti verso l'Unione europea, che si sono pertanto significativamente intensificati;

a determinare l'incremento massiccio dell'esodo è stato non soltanto l'abbassarsi dei controlli alle frontiere a causa dell'assenza o dell'indebolimento dei Governi centrali, ma anche l'accrescersi delle condizioni di disperazione sociale ed economica delle popolazioni interessate dalle rivolte, nonché la maggiore libertà d'azione, nel caos interno, delle organizzazioni criminali che gestiscono questo traffico di esseri umani;

l'esodo di immigrati irregolari ha interessato in particolare l'Italia che, per la sua collocazione geografica, è spesso il primo approdo delle migrazioni provenienti dal nord Africa;

in data 15 febbraio 2011, secondo quanto affermato dal Ministro dell'interno, i clandestini arrivati dalla Tunisia ammontavano a 5.337;

il Governo in data 14 febbraio 2011 ha dovuto riaprire il centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Lampedusa per dare una prima sistemazione agli immigrati arrivati sull'isola siciliana, tuttavia la situazione rimane fortemente critica in quanto, a fronte dei numeri di cui sopra, la struttura può accogliere al massimo 800 persone;

proprio per supplire a tale mancanza di strutture recettive è stato ipotizzato dal Governo di allestire un centro di accoglienza a Mineo, in provincia di Catania, ove sono attualmente in corso ispezioni istituzionali;

il timore è tuttavia che quanto sinora avvenuto sia soltanto il principio di un esodo dalle dimensioni elevatissime, in quanto il terremoto istituzionale in corso in Egitto potrebbe creare una nuova emorragia migratoria pari a quella tunisina, e le tensioni nordafricane potrebbero mobilitare, nel complesso, un esodo pari a 80.000 arrivi sulle coste italiane;

diverse imbarcazioni dirette verso Lampedusa, inoltre, sono affondate al largo delle acque internazionali e, a quanto è dato apprendere, lo speronamento di un barcone da parte di una motovedetta tunisina avrebbe provocato la morte di 29 persone;

valutato che:

in data 14 febbraio il Ministro dell'interno, con un comunicato ufficiale, ha lamentato l'assenza di intervento da parte delle istituzioni europee per fronteggiare la crisi relativa al forte afflusso migratorio, definendo «latitante» l'Unione europea (UE) e dicendosi allibito dall'approccio «burocratico» dell'UE che lasciava gli italiani «soli»;

la Commissione europea, per voce della commissaria dell'UE per gli affari interni, responsabile per le questioni relative all'immigrazione, Cecilia Malmstroem, ha immediatamente smentito quanto affermato dal Ministro italiano, sostenendo che nonostante dalla Commissione, in data 12 febbraio 2011, fosse stata avanzata all'Italia l'offerta di sostegno economico e finanziario, sarebbe stato lo stesso Governo italiano a rifiutare di coinvolgere le istituzioni comunitarie;

in una lettera formale inviata successivamente alle dichiarazioni del commissario dell'UE, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea

uno stanziamento di 100 milioni di euro nell'ambito dei fondi europei disponibili per fronteggiare l'immigrazione, e un nuovo ruolo, operativo, di Frontex, l'Agenzia europea delle frontiere;

il commissario europeo agli affari interni Cecilia Malmstroem si è detta pronta, nonostante l'incidente diplomatico con il Ministro dell'interno italiano, «a lanciare una propria missione» per aiutare l'Italia a far fronte al flusso straordinario di immigrati dalla Tunisia, avendo già individuato concrete misure per rispondere ai bisogni del nostro Paese, impegno confermato il 15 febbraio 2011 dal Presidente della Commissione europea José Manuel DurMo Barroso;

ritenuto che:

anche qualora si riuscisse a gestire nel brevissimo tempo il flusso di immigrati che si annuncia diretto verso l'Italia, approntando le strutture di prima accoglienza e monitorando le rotte grazie alla missione Europea Frontex, è innegabile la necessità di una strategia di lungo respiro per affrontare la questione migratoria in maniera strutturale;

affidare la politica di contrasto all'immigrazione clandestina al solo accordo di respingimento con la Libia, così come è stato fatto sino adesso dal Governo italiano, appare all'interrogante innanzitutto come una palese violazione delle norme comunitarie sul diritto d'asilo e sull'obbligo di prima accoglienza, soprattutto nei confronti dei minori, ma, a fronte delle turbolenze che hanno investito gli altri Paesi del Mediterraneo, si è rivelata anche una strategia miope dal punto di vista della sicurezza, in quanto ci si è limitati a chiudere il varco del Mediterraneo centrale, trascurando gli altri varchi che si andavano aprendo: primo, quello via terra, sulla direttrice Turchia-Grecia; secondo, quello ora in partenza dalla Tunisia,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che da parte del Ministero dell'interno vi sia stata una sottovalutazione del problema sbarchi, già prevedibile nel mese di gennaio quando gli approdi delle barche provenienti dalla Tunisia sono cominciati ad aumentare, tale da comportare un ritardo sia nella richiesta di aiuti concreti all'UE sia nella predisposizione di strutture di prima accoglienza per gli immigrati;

quali accordi bilaterali e multilaterali, nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo nonché del Forum 5+5, con Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Mauritania, siano stati avviati, al fine di poter gestire in modo congiunto con i Paesi di origine i flussi migratori e di poter incidere sul tessuto sociale, economico e civile dei Paesi dell'area mediterranea e del Medio Oriente, agevolando le riforme che possono migliorare la condizione di vita e aiutare la prosperità delle popolazioni sopraffatte dalla miseria e da regimi illiberali, al fine di contenere alla radice i flussi migratori;

quale strategia di lungo respiro verrà messa in atto da parte del Ministro dell'interno al fine di affrontare la politica dell'immigrazione clandestina in maniera strutturale e nel pieno rispetto delle norme internazionali e comunitarie sull'asilo e sulla accoglienza.

(4-04586)